



COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



1° GENNAIO 2023

CAMERA DEI DEPUTATI

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



SEGRETERIA GENERALE

1° GENNAIO 2023

Le modifiche e le aggiunte sono indicate in nero nel testo degli articoli.

ISBN 9788892004047

Copyright © Camera dei deputati
Segreteria generale - Ufficio pubblicazioni
e relazioni con il pubblico
Roma, 2023

Indice del volume

Costituzione della Repubblica	1
Regolamento della Camera dei deputati	67
<i>Indice analitico e prospetti</i>	
Indice analitico del Regolamento della Camera	201
Tavola cronologica delle modificazioni introdotte al Regolamento della Camera dei deputati approvato il 18 febbraio 1971	311
Tavole di raffronto tra gli articoli del Regolamento della Camera dei deputati e quelli del Regolamento del Senato della Repubblica	315
Tavole di raffronto tra gli articoli del Regolamento del Senato della Repubblica e quelli del Regolamento della Camera dei deputati	323

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12)	6
------------------------------------	---

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I Rapporti civili (artt. 13-28)	9
TITOLO II Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)	13
TITOLO III Rapporti economici (artt. 35-47)	15
TITOLO IV Rapporti politici (artt. 48-54)	20

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I Il Parlamento	22
<i>Sezione I</i> Le Camere (artt. 55-69)	22
<i>Sezione II</i> La formazione delle leggi (artt. 70-82)	26
TITOLO II Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)	31

TITOLO III	Il Governo	34
<i>Sezione I</i>	Il Consiglio dei ministri (artt. 92-96)	34
<i>Sezione II</i>	La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98)	36
<i>Sezione III</i>	Gli organi ausiliari (artt. 99-100)	37
TITOLO IV	La magistratura	38
<i>Sezione I</i>	Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)	38
<i>Sezione II</i>	Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)	41
TITOLO V	Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)	42
TITOLO VI	Garanzie costituzionali	55
<i>Sezione I</i>	La Corte costituzionale (artt. 134-137)	55
<i>Sezione II</i>	Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139)	57
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I-XVIII)		57

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA(*)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

(*) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1948, e aggiornata con le modificazioni introdotte con le seguenti leggi costituzionali:

9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1963);

27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1964);

22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 novembre 1967);

16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1989);

4 novembre 1991, n. 1 «Modifica all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1991);

6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992);

29 ottobre 1993, n. 3 «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1993);

22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999);

23 novembre 1999, n. 2 «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999);

17 gennaio 2000, n. 1 «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2000);

23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001);

18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001);

30 maggio 2003, n. 1 «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003);

2 ottobre 2007, n. 1 «Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abrogazione della pena di morte» (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007);

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

20 aprile 2012, n.1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2012). Ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale le sue disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014;

19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020). L'articolo 4 della legge costituzionale così dispone: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore»;

18 ottobre 2021, n. 1 «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica» (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 20 ottobre 2021);

11 febbraio 2022, n. 1 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2022). L'articolo 3 della legge costituzionale così dispone: «1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti»;

7 novembre 2022, n. 2 «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità» (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2022).

ART. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9 (*)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

ART. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (**).

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

(**) L'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, stabilisce: «L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

ART. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare

denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (*).

ART. 27 (**)

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

ART. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

(*) V. nota all'articolo 10.

(**) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che alla fine del quarto comma ha soppresso le parole «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41 (*)

L'iniziativa economica privata è libera.

(*) Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

ART. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge im-

pone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

ART. 48 (*)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51 (**)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

(**) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE I
Le Camere

ART. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56 (*)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento gene-

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, successivamente modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ultimo dall'articolo 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

rale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57 (*)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58 (**)

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59 (***)

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

(*) Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, successivamente modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ultimo dall'articolo 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

(**) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.

(***) Così modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

ART. 60 (*)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

(*) Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriba una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68 (*)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi

ART. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

ART. 72

Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79 (*)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

ART. 81 (*)

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. (**)

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

(**) L'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 così dispone:

«1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera *b)* del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera *c)* del presente comma sulla base di un piano di rientro;

ART. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera *d)* del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo

Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88 (*)

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

ART. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
IL GOVERNOSEZIONE I
Il Consiglio dei ministri

ART. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96 (*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione

ART. 97 (**)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

(**) Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III

Gli organi ausiliari

ART. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale

ART. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

ART. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di

università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione

ART. 111 (*)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114 (*)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

(*) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115 (*)

ART. 116 (**)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

ART. 117 (***)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vin-

(*) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(**) Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(***) Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

coli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profi-
lassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordi-
namento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle re-
lative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurez-
za del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istitu-
zioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di tra-
sporto e di navigazione; ordinamento della comunica-
zione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tri-
butario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferi-
mento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normati-

vi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

ART. 118 (*)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di

(*) Così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 119 (*)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle

(*) Così sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e dall'articolo 1 della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2.

Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120 (*)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati inter-

(*) Così sostituito dall'articolo 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

nazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

ART. 121 (*)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

ART. 122 (**)

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali

(*) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(**) Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 123 (*)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(*) Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e successivamente modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

ART. 124 (*)

ART. 125 (**)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126 (***)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (****).

(*) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(**) Così modificato per effetto dell'abrogazione del primo comma disposta dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(***) Così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(****) Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 127 (*)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione

possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

(*) Così sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ART. 128 (*)

ART. 129 (**)

ART. 130 (***)

ART. 131 (****)

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;

(*) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(**) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(***) Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(****) Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132 (*)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

(*) Così modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I
La Corte costituzionale

ART. 134 (*)

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

ART. 135 (**)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

(*) Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

(**) Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

ART. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII (*)

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indet-

(*) Così modificata per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma disposta dall'articolo 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

te entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare

altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (*).

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (**).

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(*) La legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1963.

(**) L'articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2002), entrata in vigore il 10 novembre 2002, stabilisce quanto segue:

«1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i

disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

*Il Presidente
dell'Assemblea Costituente*

UMBERTO TERRACINI

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*

ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli
GRASSI

REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

INDICE

PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA

CAPO	I	Disposizioni preliminari	73
CAPO	II	Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo	74
CAPO	III	Dei Gruppi parlamentari	80
CAPO	IV	Delle Giunte	86
CAPO	V	Delle Commissioni permanenti	95
CAPO	VI	Dell'organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni	99
CAPO	VII	Delle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere riunite	107
CAPO	VIII	Della discussione	110
CAPO	IX	Del numero legale e delle deliberazioni	115
CAPO	X	Delle votazioni	117
CAPO	XI	Dell'ordine delle sedute e della polizia della Camera	122
CAPO	XII	Della pubblicità dei lavori	125
CAPO	XIII	Del bilancio della Camera	126
CAPO	XIV	Degli uffici della Camera	127

PARTE SECONDA
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

CAPO	XV	Della presentazione e trasmissione dei progetti di legge	127
CAPO	XVI	Dell'esame in sede referente	129
CAPO	XVII	Dell'esame in Assemblea	137
CAPO	XVIII	Dell'esame nelle Commissioni in sede legislativa	148
CAPO	XIX	Dell'esame in sede redigente	151
CAPO	XIX- <i>bis</i>	Dei disegni di legge di conversione di decreti-legge	153
CAPO	XIX- <i>ter</i>	Dell'esame degli schemi di atti normativi del Governo	155
CAPO	XX	Dei progetti di legge costituzionale	156
CAPO	XXI	Del bilancio e del rendiconto dello Stato	158
CAPO	XXII	Delle procedure relative alle questioni regionali	158
CAPO	XXIII	Dei progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura	161
CAPO	XXIV	Seguito delle sentenze della Corte costituzionale	162
CAPO	XXV	Delle petizioni	163

PARTE TERZA
PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO
E DI INFORMAZIONE

CAPO	XXVI	Delle mozioni e risoluzioni	163
CAPO	XXVII	Dell'esame del disegno di legge finanziaria, del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative	167

CAPO	XXVIII	Delle procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali	178
CAPO	XXIX	Delle interrogazioni	183
CAPO	XXX	Delle interpellanze	188
CAPO	XXXI	Delle disposizioni comuni a mozioni, interpellanze e interrogazioni	189
CAPO	XXXII	Delle inchieste parlamentari	190
CAPO	XXXIII	Delle procedure di indagine, informazione e controllo in Commissione	191
CAPO	XXXIV	Dei rapporti con il CNEL	193
CAPO	XXXV	Dei rapporti con la Corte dei conti	194

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO	XXXVI	Entrata in vigore	195
		Disposizione transitoria	197

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

1. I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

ART. 2

1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel comma 1. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.

(*) Testo approvato dalla Camera il 18 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971, aggiornato con le modificazioni successivamente introdotte, così come indicato a pie' di pagina per ogni articolo o comma modificato. Per il quadro completo delle modifiche si confronti la Tavola cronologica, riportata in calce al presente volume.

ART. 3 (*)

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

CAPO II
DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ART. 4

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede all'elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti

(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998.

anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 5 (*)

1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 14 luglio 1999.

eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.

ART. 6

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La pre-

senza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

ART. 7

1. Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.

ART. 8

1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

ART. 9

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 10

1. I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

ART. 11

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

ART. 12 (*)

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

- a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
- b) l'amministrazione e la contabilità interna;
- c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 7 luglio 2009.

d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;

e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;

f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera *d)*, nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera *f)* del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.

7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

ART. 13

1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un

presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente (*).

CAPO III DEI GRUPPI PARLAMENTARI

ART. 14

01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività (**).

(*) Comma modificato il 24 settembre e il 4 novembre 1997. Per effetto della modifica approvata il 30 novembre 2022 in coordinamento con l'omologa modifica approvata in pari data al comma 5 dell'articolo 14, a decorrere dalla XX legislatura la parola dieci è sostituita dalla parola sette.

(**) Comma aggiunto il 25 settembre 2012.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati (*).

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi (*).

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tu-

(*) Con modifica approvata il 30 novembre 2022, che entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura, il numero minimo necessario per costituire un Gruppo parlamentare è stato ridotto a quattordici e conseguentemente al comma 2 è stata approvata la modifica di coordinamento con tale riduzione.

telate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (*).

ART. 15 (**)

1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e

(*) Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997. Con modifica approvata il 30 novembre 2022, che entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura, il numero minimo necessario per costituire una componente politica in seno al Gruppo misto ai sensi del primo periodo del comma 5 è stato ridotto a sette e quello richiesto per costituire la componente delle minoranze linguistiche di cui all'ultimo periodo del comma 5 è stato ridotto a due.

(**) Articolo modificato, da ultimo, il 25 settembre 2012.

contabile destina le risorse alle finalità di cui al comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito *internet* della Camera.

2-*quater*. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale.

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.

ART. 15-*bis* (*)

1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la com-

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

ponente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.

ART. 15-ter (*)

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società

(*) Articolo approvato il 25 settembre 2012.

di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.

4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresì l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

CAPO IV
DELLE GIUNTE

ART. 16 (*)

1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.

3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. È

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principî e criteri direttivi.

3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principî e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o **quattordici** deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. È consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.

4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.

5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 16-*bis* (*)

1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Co-

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997 e modificato il 20 luglio 1999.

mitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

6-*bis*. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.

ART. 17 (*)

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza^(**).

(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998.

(**) Con modifica approvata il 30 novembre 2022, che entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura, il numero dei componenti della Giunta delle elezioni è stato ridotto a venti.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16 (*). Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

ART. 17-*bis* (**)

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, **quattordici** deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta (***)).

(*) Regolamento approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998.

(**) Articolo approvato il 6 ottobre 1998.

(***) Comma modificato il 30 novembre 2022.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

ART. 18

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni (*).

2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda

(*) Con modifica approvata il 30 novembre 2022, che entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura, il numero dei componenti della Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è stato ridotto a quindici.

al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

2-bis. ()*

3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.

4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.

*ART. 18-bis (**)*

1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

*ART. 18-ter (***)*

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa

(*) Comma abrogato il 30 novembre 2022.

(**) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

(***) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, **quattordici** deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, me-

dian­te la presenta­zione di appositi ordi­ni del giórno moti­vati (*).

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

ART. 18-*quater* (**)

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli ar-

(*) Comma modificato il 30 novembre 2022.

(**) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

ticoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-*ter*. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.

CAPO V DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 19

1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione (*).

5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

ART. 20

1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

(*) Comma modificato il 23 luglio 1987.

2. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART. 21

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

ART. 22 (*)

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996.

- II - Giustizia;
- III - Affari esteri e comunitari;
- IV - Difesa;
- V - Bilancio, tesoro e programmazione;
- VI - Finanze;
- VII - Cultura, scienza e istruzione;
- VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- X - Attività produttive, commercio e turismo;
- XI - Lavoro pubblico e privato;
- XII - Affari sociali;
- XIII - Agricoltura;
- XIV - Politiche dell'Unione europea.

1-*bis*. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva

alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

CAPO VI
DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
E DELLE COMMISSIONI

ART. 23 (*)

1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997.

garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

ART. 24 (*)

1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui con-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997.

sistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provve-

dimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo ri-

guardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario.

Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

ART. 25 (*)

1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997.

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-*bis* e 127.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

ART. 25-*bis* (*)

ART. 26

1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calen-

(*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997.

dario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.

ART. 27

1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da **venti** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa (*).

ART. 28

1. I termini indicati nel Regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.

CAPO VII DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA, DELLE COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A CAMERE RIUNITE

ART. 29

1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. È convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

(*) Comma modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

2. Nel caso previsto nel terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

ART. 30

1. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno quarantotto ore prima delle riunioni.

3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni.

4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

ART. 31

1. Nell'Aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai componenti la Commissione.

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un seggio al Presidente del Senato.

ART. 32

1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.

2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

ART. 33

1. Il Presidente o, per suo incarico, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

ART. 34

1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.

2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera.

3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

ART. 35

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

CAPO VIII
DELLA DISCUSSIONE

ART. 36

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione (*).

2. È consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

ART. 37

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

ART. 38

1. Ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al presidente della Com-

(*) Comma modificato il 26 giugno 1986.

missione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se però la Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo presidente.

ART. 39 (*)

1. Salvi i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.

4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

ART. 40 (**)

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986.

(**) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

da **sette** deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

ART. 41

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano (*).

(*) Comma modificato il 26 giugno 1986.

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

ART. 42

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

ART. 43

1. Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

ART. 44

1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in

Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno (*).

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 50.

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 (**).

ART. 45 (***)

1. Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire, e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.

(*) Comma modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986.

(**) Comma modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999 per coordinamento con le modifiche all'articolo 119 del Regolamento approvate il 20 luglio 1999.

(***) Articolo modificato il 26 giugno 1986.

CAPO IX
DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI

ART. 46

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da **quattordici** o **tre** deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano (*).

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 47

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

(*) Comma modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.

ART. 48

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del comma 3 dell'articolo 46.

ART. 48-*bis* (*)

1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.

3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'As-

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

semblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.

CAPO X DELLE VOTAZIONI

ART. 49 (*)

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.

1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.

1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.

1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

(*) Articolo modificato il 13 ottobre 1988.

1-*quinquies*. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

1-*sexies*. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

ART. 50

1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

3. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 51

1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto (*).

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da **quattordici** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da **tre** deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da **venti** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (**).

3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

ART. 52

1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il deputato proponente domandi che il

(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988.

(**) Comma modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

ART. 53

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del comma 3 dell'articolo 54.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

ART. 54

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del *si* e del *no*. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato

estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

ART. 55 (*)

1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.

ART. 56

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno

(*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988.

in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale delibera per scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

ART. 57

1. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: «la Camera approva» o «la Camera respinge».

CAPO XI

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA (*)

ART. 58

1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

ART. 59

1. Se un deputato pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

(*) Titolo modificato il 16 dicembre 1998.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

ART. 60

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.

ART. 61

1. Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e

ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

ART. 62 (*)

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, be-

(*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998.

ni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera.

CAPO XII DELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

ART. 63

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, o di **sette** deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta (*).

ART. 64

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sull'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si indivi-

(*) Comma modificato il 30 novembre 2022.

dui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

ART. 65

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera (*).

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

CAPO XIII

DEL BILANCIO DELLA CAMERA

ART. 66

1. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e votati in Assemblea.

(*) Comma modificato il 24 settembre 1997.

CAPO XIV
DEGLI UFFICI DELLA CAMERA

ART. 67

1. I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.

PARTE SECONDA
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

CAPO XV
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE
DEI PROGETTI DI LEGGE

ART. 68

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.

ART. 69 (*)

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o **sette** deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

ART. 70

1. I progetti di legge approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente al Senato.

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

ART. 71

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.

2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del mes-

saggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.

CAPO XVI DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE

ART. 72

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula (*).

2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

ART. 73 (**)

1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.

1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presi-

(*) Comma modificato il 30 novembre 2022.

(**) Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987.

dente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dall'effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali e in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: «nulla osta all'ulteriore corso del progetto».

4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

ART. 74 (*)

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Com-

(*) Articolo modificato il 20 luglio 1999.

missione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea.

2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.

3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

ART. 75 (*)

1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non ab-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999.

bia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

ART. 76

1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sull'organizzazione dei lavori.

2. Compatibilmente con il principio stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel comma 2 dell'articolo 81.

3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annuncio in Aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

ART. 77

1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.

3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

ART. 78

1. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di

un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

ART. 79 (*)

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno **tre** componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle

deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.

11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

ART. 80

1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione

introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in Assemblea.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.

ART. 81 (*)

1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

CAPO XVII DELL'ESAME IN ASSEMBLEA

ART. 82

1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, e a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunziato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali (**).

(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997.

(**) Comma modificato il 24 settembre 1997 per coordinamento con le modifiche all'articolo 79 del Regolamento approvate in pari data.

ART. 83 (*)

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

1-*bis*. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

2. Quando **quattordici** deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. (**)

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

(**) Comma abrogato il 30 novembre 2022.

5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

ART. 84 (*)

ART. 85 (**)

1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

1-*bis*. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo (***)

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

(*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997.

(**) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997.

(***) Comma aggiunto il 20 luglio 1999.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 86.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo

non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

ART. 85-*bis* (*)

1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principî. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un nu-

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

mero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

ART. 86 (*)

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esami-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

nati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

4-*bis*. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionata-mente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. **Venti** deputati o

uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul

seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da **quattordici** deputati o da un presidente di Gruppo.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.

ART. 87

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

1-*bis*. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo (*).

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima

(*) Comma aggiunto il 24 settembre 1997.

quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

3-*bis*. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2 (*).

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'articolo 116.

ART. 88

1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cin-

(*) Comma aggiunto il 20 luglio 1999.

que minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore (*).

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

ART. 89

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

ART. 90

1. Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il Comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. L'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

ART. 91

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49 (**).

(*) Comma modificato il 26 giugno 1986.

(**) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988.

2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.

CAPO XVIII DELL'ESAME NELLE COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA

ART. 92

1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione del-

la Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o **sette** deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1 (*).

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 (**).

ART. 93 (***)

1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.

2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati

(*) Comma modificato il 30 novembre 2022.

(**) Comma modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987.

(***) Articolo modificato il 23 luglio 1987.

contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.

3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

3-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del comma 4 dell'articolo 72.

ART. 94 (*)

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.

2. Gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fi-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997.

no a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

ART. 95

1. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

CAPO XIX

DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE

ART. 96 (*)

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987.

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

CAPO XIX-*bis* (*)
DEI DISEGNI DI LEGGE
DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE

ART. 96-*bis* (**)

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il

(*) Capo approvato il 14 novembre 1981.

(**) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.

3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o **quattordici** deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

CAPO XIX-ter (*)
DELL'ESAME DEGLI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI
DEL GOVERNO

ART. 96-ter

1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.

2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del

(*) Capo approvato il 20 luglio 1999.

comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*bis*, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.

5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso è stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

CAPO XX DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 97

1. Nella prima deliberazione, prevista nell'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si ap-

plicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del comma 2 dell'articolo 70.

ART. 98

1. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera.

ART. 99

1. Ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea.

2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

ART. 100

1. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, il Presidente

ne fa espressa menzione nel messaggio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.

CAPO XXI
DEL BILANCIO
E DEL RENDICONTO DELLO STATO

ART. 101

1. Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo si applicano le norme del capo XVII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

CAPO XXII
DELLE PROCEDURE RELATIVE
ALLE QUESTIONI REGIONALI

ART. 102

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente

Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea (*).

ART. 103

1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.

ART. 104

1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.

2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

(*) Comma aggiunto il 16 dicembre 1998.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

ART. 105

1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

ART. 106

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota, con modalità da cui consegua la verifica del numero legale, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti (*).

(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988.

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.

CAPO XXIII
DEI PROGETTI DI LEGGE GIÀ ESAMINATI
NELLA PRECEDENTE LEGISLATURA

ART. 107

1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25 (*).

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1.

(*) Comma modificato il 24 settembre 1997 per coordinamento con le modifiche all'articolo 25 approvate in pari data.

Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.

CAPO XXIV
SEGUITO DELLE SENTENZE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 108

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

CAPO XXV
DELLE PETIZIONI

ART. 109

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.

PARTE TERZA
PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI
INFORMAZIONE

CAPO XXVI
DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI

ART. 110 (*)

1. Un presidente di Gruppo o **sette** deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

ART. 111

1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.

2. (**)

(*) Articolo modificato il 30 novembre 2022.

(**) Comma abrogato il 30 novembre 2022.

ART. 112

1. Qualora l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

ART. 113

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

ART. 114 (*)

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da **quattordici** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presenta-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

zione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da **quattordici** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.

4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.

ART. 115 (*)

1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.

2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.

4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3.

(*) Articolo modificato il 7 maggio 1986.

ART. 116

1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto (*).

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi (**).

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

(*) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988.

(**) Comma modificato il 24 settembre 1997.

ART. 117

1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme dell'articolo 143.

3. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

ART. 118

1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

CAPO XXVII

DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA,
DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI
DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE
RELAZIONI GOVERNATIVE

ART. 118-*bis* (*)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati

(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni (*).

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

4. Qualora lo richiedano eventi imprevisi, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite

(*) Comma modificato il 27 luglio 1999 per coordinamento con le modifiche all'articolo 119 approvate il 20 luglio 1999.

nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio (*).

ART. 119 (**)

1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegare relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

(*) Comma modificato il 24 settembre 1997.

(**) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999.

La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge, ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione e attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4.

6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. È tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'articolo 120.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito.

ART. 120 (*)

1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presi-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989.

dente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari.

5. Quando il disegno di legge finanziaria e il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.

8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni.

ART. 121 (*)

1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.

2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti e il livello massimo di ricorso al merca-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989.

to finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.

3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

ART. 122

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.

3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

ART. 123 (*)

1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989.

3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria.

ART. 123-*bis* (*)

1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-*bis*, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato ter-

(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989 e modificato il 20 luglio 1999.

mine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva.

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.

3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.

ART. 124

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.

3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.

CAPO XXVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO
CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

ART. 125 (*)

1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997.

un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

ART. 126 (*)

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

ART. 126-*bis* (**)

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999.

(**) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999.

ART. 126-ter (*)

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predispo-

(*) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999.

nendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

ART. 127 (*)

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996.

progetti di tali atti, non appena pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

ART. 127-*bis* (*)

1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicando i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

(*) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato il 1° agosto 1996.

ART. 127-ter (*)

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

CAPO XXIX
DELLE INTERROGAZIONI

ART. 128

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

ART. 129

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

(*) Articolo approvato il 1° agosto 1996 e modificato il 27 luglio 1999.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

ART. 130

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

ART. 131

1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

ART. 132

1. Dopo la risposta del Governo su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti.

ART. 133

1. Nel presentare un'interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.

2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della Commissione

competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

ART. 134

1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.

ART. 135

1. Quando il Governo riconosca che un'interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.

ART. 135-*bis* (*)

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mer-

(*) Articolo approvato il 12 ottobre 1983 e modificato il 24 settembre 1997.

coledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-*bis*.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

ART. 135-*ter* (*)

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

CAPO XXX
DELLE INTERPELLANZE

ART. 136

1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

ART. 137

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

ART. 138

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli

interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.

ART. 138-*bis* (*)

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a **venti** possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo (**).

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

CAPO XXXI DELLE DISPOSIZIONI COMUNI A MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

ART. 139

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

(**) Comma modificato il 30 novembre 2022.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

ART. 139-*bis* (*)

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.

CAPO XXXII DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 140

1. Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

ART. 141

1. Quando la Camera decide di procedere ad un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.

ART. 142

1. Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.

CAPO XXXIII

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE, INFORMAZIONE E CONTROLLO IN COMMISSIONE

ART. 143 (*)

1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Mi-

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999.

nistri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

ART. 144

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta un'indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

ART. 145

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

CAPO XXXIV DEI RAPPORTI CON IL CNEL

ART. 146

1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissio-

ne in sede legislativa, e in allegato alla relazione per l'Assemblea, se espresso per la Commissione in sede referente.

ART. 147

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi e indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

CAPO XXXV

DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

ART. 148

1. Un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

ART. 149

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione

a norma dell'articolo 117 (*).

ART. 150

1. I decreti registrati con riserva, che la Corte dei conti trasmette al Parlamento, sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

CAPO XXXVI ENTRATA IN VIGORE

ART. 151

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 152 (**)

1. Le modifiche agli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88, 94 e 115 del presente Regolamento, approvate dalla Camera nelle sedute del 7 maggio e del 26 giugno 1986, entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*) Comma modificato il 29 settembre 1983.

(**) Articolo approvato il 26 giugno 1986. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 1986.

ART. 153 (*)

1. Le modifiche agli articoli 5, 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del presente Regolamento hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 153-bis (**)

1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 94, 96-bis, 107 e 154, l'abrogazione degli articoli 25-bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16-bis e 85-bis, approvate dalla Camera nella seduta del 24 settembre 1997, entrano in vigore il 1° gennaio 1998.

ART. 153-ter (***)

1. Le modifiche approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 153-quater (****)

1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

(*) Disposizione approvata il 16-23 luglio 1987. La modifica all'articolo 5 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1987; le modifiche agli articoli 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1987.

(**) Articolo approvato il 24 settembre 1997. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1997.

(***) Articolo approvato il 7 luglio 2009. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento, relative al comma 6 dell'articolo 12 e al comma 8 dell'articolo 154, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2009.

(****) Articolo approvato il 25 settembre 2012.

ART. 153-*quinquies* (*)

1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 30 novembre 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 154 (**)

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio

(*) Articolo approvato il 30 novembre 2022. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2022.

(**) Articolo approvato il 28 marzo 1990 e modificato, da ultimo, il 7 luglio 2009.

1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-*bis*, comma 6-*bis*, e 96-*ter*.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse (*).

7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore (**).

8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12 (***)

(*) Il comma 3 dell'articolo 102, approvato il 16 dicembre 1998, è entrato in vigore il 5 gennaio 1999.

(**) Le modificazioni all'articolo 5, approvate il 14 luglio 1999, sono entrate in vigore il 16 luglio 1999.

(***) Comma aggiunto il 7 luglio 2009 ed entrato in vigore il 10 luglio 2009; la modifica del comma 6 dell'articolo 12 è entrata in vigore in pari data.

INDICE ANALITICO E PROSPETTI

INDICE ANALITICO

Abbinamento:

petizioni e progetti di legge, art. 109. 2;

progetti di legge, art. 77;

v. anche DISCUSSIONE CONGIUNTA.

Aggiornamento dei lavori della Camera:

convocazione delle Commissioni, artt. 30. 3; 143. 4;

parere su atti del Governo, assegnazione delle richieste, art. 143. 4;

progetti di legge:

– assegnazione in sede legislativa, art. 92. 3;

– presentazione, art. 68. 2;

progetti di legge costituzionale, computo dei termini per la seconda deliberazione, art. 98;

v. anche SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA CAMERA.

Amministrazione interna della Camera:

amministrazione e contabilità, regolamenti e norme, art. 12. 3;

biblioteca, art. 12. 2;

affidamento di attività a soggetti estranei, limiti, art. 12. 3;

ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico dei dipendenti, regolamenti e norme, artt. 12. 3; 67;

Presidente della Camera, attribuzioni, art. 8. 1;

progetto di bilancio e rendiconto:

– deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, art. 12. 2;

– discussione in Assemblea, art. 66;

– predisposizione da parte dei Questori, art. 10. 2;

Questori, attribuzioni, art. 10;
Segretario generale, attribuzioni, art. 67;
Ufficio di Presidenza, attribuzioni, art. 12. 3, 4, 5 e 6;
v. anche RICORSI; UFFICI DELLA CAMERA.

Annullamento:

votazione irregolare, art. 57. 1.

Annunzi e comunicazioni:*all'Assemblea:*

approvazione di progetti di legge in sede legislativa, art. 95;
assegnazione in sede referente:

- di disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-*bis*. 1;
- di progetti di legge, art. 72. 1;

atti del Governo, richiesta di parere su, art. 143. 4;
calendario dei lavori, art. 24. 2 e 3;
convocazione delle Commissioni da parte del Presidente della Camera, art. 25. 6;
deputati, dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, art. 17-*bis*. 2;
disegno di legge finanziaria, stralcio di disposizioni estranee, art. 120. 2;
interrogazioni e interpellanze, artt. 129. 1; 137. 1;
messaggi e lettere, art. 33. 1;
ordine del giorno:

- delle Commissioni, iniziative del Presidente della Camera, art. 25. 6;
- inizio dell'esame di progetti di legge, art. 82. 2;

ordine del giorno e ora delle due sedute successive, art. 26. 1;
parere della Commissione bilancio:

- sugli emendamenti, art. 87. 3-*bis*;
- sui progetti di legge, art. 85. 1-*bis*;

petizioni, art. 33. 2;
progetti di legge, presentazione e trasmissione, art. 68;
progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, stralcio di disposizioni estranee, art. 123-*bis*. 1;

progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica, messaggio, art. 71. 2;
programma dei lavori, art. 23. 7;
risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1;
risoluzioni o raccomandazioni di assemblee internazionali, art. 125. 1;
sanzioni disciplinari, art. 60. 3;

alle Commissioni:

CNEL, ordine dei suoi lavori, art. 147. 1;
ordine del giorno e ora delle due sedute successive, art. 26. 1;
sostituzione di deputati, art. 19. 5.

Articoli aggiuntivi:

V. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI.

Assegnazione (o deferimento o invio o trasmissione) alle Commissioni e alle Giunte:

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 1;
autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, richieste di, art. 18. 1;
autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, richieste di, art. 18-*bis*. 1;
conflitti di competenza tra Commissioni, soluzione, art. 16. 2;
Corte dei conti:
– decreti registrati con riserva, art. 150. 1;
– relazioni al Parlamento, art. 149. 1;
disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-*bis*. 1;
disegno di legge comunitaria, art. 126-*ter*. 1;
disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato, art. 119. 8;
disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, art. 119. 8;
disegno di legge di bilancio, art. 120. 1;
disegno di legge finanziaria, art. 120. 1;
emendamenti o articoli aggiuntivi che importino maggiori spese o diminuzioni di entrate, art. 86. 2 e 5-*bis*;
Governo:
– atti, art. 143. 4;

- atti di nomina, art. 143. 4;
 - atti normativi, artt. 96-ter. 1, 2, 3 e 4; 126. 2;
 - relazioni, art. 124. 1;
- interrogazioni in Commissione, art. 133. 2;
- legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2;
- petizioni, art. 33. 2;
- progetti di legge:
- a Commissioni in sede consultiva, artt. 73. 1 e 1-bis; 74. 1 e 2; 75. 1; 93. 1 e 2; 102. 3; 126. 2;
 - a Commissioni in sede legislativa, art. 92. 1, 3 e 6;
 - a Commissioni in sede legislativa, deliberazione della Camera, art. 92. 1;
 - a Commissioni in sede legislativa, opposizione alla, art. 92. 1 e 3;
 - a Commissioni in sede legislativa, proposta del Presidente della Camera, art. 92. 1 e 3;
 - a Commissioni in sede legislativa, trasferimento, art. 92. 6;
 - a Commissioni in sede redigente, art. 96. 1 e 2;
 - a Commissioni in sede referente, artt. 72. 1; 92. 2, 4 e 5; 96-bis. 1; 107. 4; 126-ter. 1;
 - a Commissioni riunite, art. 72. 3;
 - al Comitato per la legislazione, artt. 16-bis. 4 e 6-bis; 96-bis. 1;
 - alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 102. 3;
- progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 123-bis. 1;
- progetti di legge di delegazione legislativa e di delegificazione, al Comitato per la legislazione, art. 16-bis. 6-bis;
- progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica, messaggio, art. 71. 2;
- progetti di legge riproductivi di altri precedentemente respinti, divieto di assegnazione, art. 72. 2;
- Regolamento della Camera:
- proposte di modificazione, art. 16. 2;
 - questioni interpretative, art. 16. 2;
- relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea, art. 126-ter. 1;
- relazioni di organi pubblici, art. 124. 1;
- risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1;

risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 1;
sentenze della Corte costituzionale, art. 108. 1;
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 127-
bis. 1;
statuti regionali, disegni di legge di approvazione, art. 103. 1.

Assemblee internazionali:

risoluzioni o raccomandazioni, art. 125.

Assemblee legislative:

reato di vilipendio, richiesta di autorizzazione a procedere, art.
18. 3.

Assenza:

deputato iscritto a parlare, art. 36. 2;
Giunta delle elezioni, componenti, art. 17. 4;
interrogazione, presentatore, art. 131. 2;
numero legale:
– effetti sul, art. 46. 1, 2 e 6;
– richiedenti la verifica del, art. 46. 6;
Presidente della Camera, art. 9;
presidente della Commissione, art. 21. 2;
presidente di Gruppo, art. 15. 2;
votazione qualificata, richiedenti, artt. 46. 6; 52. 3.

Assestamento:

V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICON-
TO DELLO STATO.

Astensione dal voto:

annotazione degli astenuti, art. 48. 3;
dichiarazione, artt. 46. 3; 91. 3;
maggioranza, esclusione degli astenuti dal computo della, art. 48. 2;
numero legale, effetti sul, art. 46. 3;
v. anche VOTAZIONI (*per schede*).

Atti del Governo (parere parlamentare sugli):*in generale:*

procedura e termini, art. 143. 4;

su schemi di atti normativi:

assegnazione, art. 96-ter. 1 e 2;

Comitato per la legislazione, parere, art. 96-ter. 3;

Commissione politiche dell'Unione europea, competenze, art. 126. 2;

istruttoria, art. 96-ter. 3;

rilievi di altre Commissioni, art. 96-ter. 2, 4 e 5;

trasmissione al Governo, art. 96-ter. 5.

Audizioni:V. COMMISSIONI PARLAMENTARI (*nelle altre sedi*); INDAGINI CONOSCITIVE;
REGIONI.**Aula:***della Camera:*assegnazione di progetti di legge in sede referente, annunzio in,
artt. 72. 1; 76. 3;

deputato, esclusione, art. 60. 1 e 2;

estranei, divieto d'ingresso, art. 64. 1;

forza pubblica, divieto d'ingresso, art. 62. 2;

incidenti fuori dell', art. 60. 4;

posti riservati al Governo e alla Commissione, art. 31. 1;

tumulto, art. 61. 1;

votazione per divisione in, artt. 49. 2; 53. 2;

delle Commissioni e delle Giunte:

forza pubblica, divieto d'ingresso, art. 62. 2;

tumulto, art. 61. 1;

degli organi bicamerali:

forza pubblica, divieto d'ingresso, art. 62. 2.

Autorizzazioni richieste a norma dell'articolo 68 della Costituzione:calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o
argomenti, art. 24. 4;

ordine del giorno dell'Assemblea, iscrizione all', art. 18. 2;

procedure di esame:

- in Assemblea, art. 18. 2;
- in Giunta, art. 18. 1;

questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4;

termini per l'esame da parte della Giunta, art. 18. 1 e 2;

V. anche GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO.

Autorizzazioni richieste a norma dell'articolo 96 della Costituzione:

calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;

Giunta per le autorizzazioni, invio degli atti alla, art. 18-*bis*;

libertà personale, richieste di sottoposizione a misure limitative della:

- esame in Assemblea, art. 18-*quater*. 3 e 4;
- esame in Giunta, art. 18-*quater*. 1 e 2;

ordini del giorno contenenti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18-*ter*. 6 e 7;

procedimento penale, richieste di sottoposizione a:

- esame in Assemblea, art. 18-*ter*. 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- esame in Giunta, art. 18-*ter*. 1, 2 e 3;

questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4;

V. anche GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO.

Ballottaggio:

membri di organi collegiali, elezione, art. 56. 2;

presidenti delle Commissioni, elezione, art. 20. 2.

Biblioteca della Camera:

Comitato di vigilanza sulla, art. 12. 2;

regolamento, art. 12. 2.

Bilancio e rendiconto della Camera:

Gruppi parlamentari, contributi e risorse ai, artt. 14.01, 15.3, 15-*ter*. 5 e 7;

progetto di:

- deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, art. 12. 2;
- discussione in Assemblea, art. 66;
- predisposizione da parte dei Questori, art. 10. 2.

Bilancio, legge finanziaria, assestamento del bilancio e rendiconto dello Stato:

assegnazione, artt. 119. 8; 120. 1;

assestamento del bilancio e rendiconto dello Stato, esame, art. 119. 8;

calendario dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari ed esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;

Commissione bilancio:

- competenza, artt. 119. 8; 120. 1;
- esame, procedure, artt. 119. 8; 120. 4 e 6;
- esame prima dell’inizio della sessione di bilancio, art. 119. 3;
- limiti all’attività, art. 119. 5;
- relazione generale per l’Assemblea, artt. 119. 8; 120. 6;
- termini per l’esame, artt. 119. 8; 120. 6; 123. 1;

Commissioni:

- competenza, artt. 119. 8; 120. 1;
- esame, procedure, artt. 119. 8; 120. 3;
- esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 3, 4 e 6;
- esame prima dell’inizio della sessione di bilancio, artt. 119. 3; 120. 5;
- limiti all’attività legislativa nel corso della sessione di bilancio, art. 119. 4 e 6;
- relazioni alla Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 3 e 6;
- sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2;
- sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6;
- sedute, partecipazione dei Ministri, art. 120. 8;
- termini per l’esame, art. 120. 3 e 9;

discussione in Assemblea:

- contemporaneità con l’esame di progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, divieto, art. 123-*bis*. 4;
- sospensione per aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-*bis*. 4;
- termini, art. 119. 7 e 8;

discussione, sul testo del Governo, artt. 119. 8; 123. 1;

discussione congiunta con mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 139. 2;

discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 123. 2;

- emendamenti, disciplina generale, artt. 119. 8; 121;
esame, ordine di, art. 123. 3;
nota di variazione, esame, artt. 120. 7; 123. 3;
ordine del giorno, iscrizione all', art. 24. 4;
ordini del giorno di istruzione al Governo:
– disciplina generale, art. 122;
– presentazione e svolgimento nelle Commissioni, art. 122. 1;
– presentazione in Assemblea, limiti, art. 122. 1 e 3;
organizzazione dei lavori, art. 119. 7 e 8;
pareri della Commissione bilancio, limiti durante la sessione di bilancio, art. 119. 5;
programma dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari, art. 23. 8;
programmazione dei lavori nella sessione di bilancio, art. 119. 6;
resoconto stenografico, Commissioni, art. 120. 8;
sessione di bilancio:
– disegni di legge finanziaria e di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 1;
– durata, art. 119. 2;
stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria, art. 120. 2;
votazione:
– ordine di, art. 123. 3;
– scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-*bis*;
- V. anche DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO; PARERI [V *Commissione (Bilancio)*]; PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA.

Calendario dei lavori:

dell'Assemblea:

- adozione:
– da parte del Presidente della Camera, art. 24. 3;
– da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 24. 2;
atti e provvedimenti dei quali non si tiene conto ai fini del calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;
atti e provvedimenti inseriti al di fuori dei criteri ordinari, art. 24. 4;

- comunicazione all'Assemblea e relativi interventi, art. 24. 2 e 3;
- Conferenza dei presidenti di Gruppo:
- convocazione, art. 24. 1;
 - funzioni, art. 24. 2;
- contenuto, art. 24. 5;
- contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 9, 10 e 12; 154. 1;
- disegni di legge di conversione di decreti-legge:
- inserimento nella programmazione, artt. 96-*bis*. 4; 154. 1;
 - norma transitoria sul contingentamento dei tempi, art. 154. 1;
 - quota massima del tempo disponibile destinata all'esame, art. 24. 3;
- durata, art. 24. 1;
- Governo:
- indicazioni del, art. 24. 1 e 2;
 - partecipazione alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 24. 1 e 2;
- Gruppi parlamentari:
- proposte dei, art. 24. 1, 2 e 3;
 - riserva di tempi o argomenti, art. 24. 2, 3 e 13;
- interrogazioni a risposta immediata, art. 135-*bis*. 1;
- iscrizioni a parlare, termine per le, art. 36. 1;
- modifica, art. 24. 6;
- ordine del giorno, formazione, art. 26. 2;
- Presidente della Camera, funzioni, art. 24. 3;
- programma, inserimento di argomenti non compresi nel, art. 24. 6;
- questione di fiducia, norma transitoria sulla sospensione del decorso dei tempi, art. 154. 2;
- ripartizione del tempo disponibile tra i vari argomenti, art. 24. 2, 3, 4 e 13;
- sessione di bilancio, art. 119. 6;
- stampa e distribuzione, art. 24. 5;
- votazioni, determinazione dei giorni in cui l'Assemblea procederà a, art. 24. 5;
- delle Commissioni:*
- adozione, art. 25. 1;
- atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, esame, art. 25. 4;

contingentamento dei tempi per l'esame in sede legislativa e redigente, art. 25. 3;
Governo, partecipazione alla riunione dell'ufficio di presidenza, art. 25. 1;
Gruppi parlamentari, rappresentanti dei, art. 25. 1;
modifica, art. 25. 5;
ordine del giorno, formazione dell', artt. 26. 2; 76. 1;
presidente della Commissione, funzioni, art. 25. 1;
programma e calendario dell'Assemblea, priorità di esame dei relativi argomenti, art. 25. 2;
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, funzioni dell', art. 25. 1.

Chiusura della discussione:

disciplina generale, art. 44. 1, 2 e 3;
discussione degli articoli, facoltà d'intervento dei deputati, art. 85. 4;
Governo, intervento successivo alla, art. 44. 3;
inapplicabilità in caso di contingentamento dei tempi, art. 44. 4.

CNEL:

ordine dei lavori, comunicazione, art. 147. 1;
parere su progetti di legge:
– pubblicazione, art. 146. 3;
– richiesta, art. 146. 1;
– termine, art. 146. 2;
studi e indagini, esecuzione di, art. 147. 2.

Collegio dei Questori:

rendiconti dei Gruppi parlamentari:
– controllo art. 15-ter. 4;
– regolarizzazione art. 15-ter. 7;
– relazione all'Ufficio di Presidenza sul controllo, art. 15-ter. 6;
risorse finanziarie ai Gruppi parlamentari:
– autorizzazione all'erogazione, art. 15-ter. 5;
– decadenza dal diritto all'erogazione, proposta di, art. 15-ter. 7;
– relazione all'Ufficio di Presidenza sull'attività di autorizzazione all'erogazione, art. 15-ter. 6;
v. anche QUESTORI.

Comitati:*Comitati dei nove:*

correzioni di forma a progetto di legge, art. 90. 1;
 funzioni, artt. 79. 12; 86. 3 e 4;
 nomina e composizione, art. 79. 12;

Comitati direttivi dei Gruppi parlamentari:

nomina, artt. 15. 2; 15-bis. 1;

Comitati permanenti:

costituzione e funzioni, art. 22. 4;
 richiesta di informazioni e di elementi di giudizio alla Corte dei conti, art. 149. 2;

Comitati ristretti:

nomina, composizione e funzioni, art. 79. 9;

Comitato di vigilanza sulla biblioteca della Camera: v. BIBLIOTECA DELLA CAMERA; UFFICIO DI PRESIDENZA (*della Camera*).

Comitato per la legislazione:

atti normativi del Governo, schemi, parere alle Commissioni, art. 96-ter. 1;

competenza, artt. 16-bis. 3 e 6-bis; 96-bis. 1; 96-ter. 3;

composizione, art. 16-bis. 1;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, parere alle Commissioni, art. 96-bis. 1;

Giunta per il Regolamento, convocazione congiunta, art. 16-bis. 7;

partecipazione alle sedute:

– Governo, art. 16-bis. 3;

– relatore della Commissione competente, art. 16-bis. 3;

presidenza, art. 16-bis. 2;

progetti di legge, parere alle Commissioni:

– contenuto, art. 16-bis. 4;

– effetti, art. 16-bis. 6;

– opinioni dissenzienti, menzione, art. 16-bis. 5;

– richiesta, art. 16-bis. 4;

– stampa, art. 16-bis. 5;

– termini, art. 16-bis. 3;

progetti di legge di delegazione legislativa e di delegificazione, parere alle Commissioni, art. 16-*bis*. 6-*bis*;
pubblicità dei lavori, art. 65. 1;
relazione da predisporre con la Giunta per il Regolamento sull'attuazione degli articoli 16-*bis*, comma 6-*bis*, e 96-*ter*, norma transitoria, art. 154. 4-*bis*.

Commissione d'indagine:

per le accuse che ledono l'onorabilità di un deputato, art. 58.

Commissione europea:

v. COMUNITÀ EUROPEE.

Commissione parlamentare per le questioni regionali:

nomina e composizione, art. 102. 1;

parere:

- sui progetti di legge contenenti disposizioni su materie d'interesse regionale, art. 102. 3;
- sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-*bis*. 1;
- sulle questioni di merito per contrasto di interessi su leggi regionali, art. 102. 2;

v. anche REGIONI.

Commissioni bicamerali:

assegnazione di richieste di parere su atti del Governo, art. 143. 4;
aule e sedi, immunità, art. 62. 2 e 3;

v. anche COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI.

Commissioni parlamentari:

Commissioni permanenti, in generale:

Comitati permanenti, artt. 22. 4; 149. 2;

Comitato ristretto, art. 79. 9;

competenza, conflitti, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4;

competenza, materie di, art. 22. 1 e 1-*bis*;

composizione, art. 19. 1 e 2;

composizione, ricorsi dei Gruppi parlamentari, art. 12. 2;

- convocazione, artt. 21. 1; 25. 6; 26; 30;
- costituzione, art. 20. 1, 2, 3 e 4;
- deputati estranei:
- partecipazione alle sedute, artt. 38; 80. 1;
 - presentazione di emendamenti, artt. 80. 2; 96. 5;
- disegni di legge di conversione di decreti-legge, richiesta al Governo di integrare la relazione, art. 96-*bis*. 2;
- funzioni (in generale), art. 22. 3;
- Governo, presenza e partecipazione, art. 37;
- numero legale, art. 46. 1;
- posti riservati in Aula, art. 31. 1;
- procedure informative, artt. 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149. 2; 150. 2;
- processo verbale, artt. 32; 34. 1 e 2;
- pubblicità dei lavori, art. 65;
- rinnovo, art. 20. 5;
- riunite, art. 72. 3;
- sedute dell'Assemblea, riunioni contemporanee alle, artt. 30. 5; 119. 6;
- sostituzione di componenti, art. 19. 3, 4, 5, 6 e 7;
- tempi di lavoro, art. 23. 10;
- votazioni, artt. 49. 1-*ter*; 51. 1 e 2; 53. 3;
- I Commissione (Affari costituzionali):*
- Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108. 1 e 2;
- pareri:
- sede legislativa, effetti, artt. 93. 3; 94. 3;
 - sede redigente, effetti, art. 96. 4;
 - sede referente, effetti, art. 75. 2;
 - sede referente, stampa e allegazione alla relazione per l'Assemblea, art. 75. 2;
 - su progetti di legge, in relazione ai profili delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, art. 75. 1;
 - su progetti di legge ed emendamenti, in relazione agli aspetti di legittimità costituzionale, artt. 75. 1; 92. 6; 93. 2; 94. 3; 96. 2;
- statuti regionali, esame dei disegni di legge di approvazione, artt. 103. 1; 104;

III Commissione (Affari esteri):

parere su risoluzioni del Parlamento europeo e su risoluzioni o raccomandazioni di assemblee internazionali, art. 125. 1;

V Commissione (Bilancio):

documento di programmazione economico-finanziaria:

- acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-*bis*. 3;
- esame, art. 118-*bis*. 1;

pareri:

- sede legislativa, effetti, artt. 93. 3; 94. 3;
- sede redigente, effetti, art. 96. 4;
- sede referente, effetti, artt. 74. 3; 86. 4-*bis*;
- sede referente, stampa e allegazione alla relazione per l'Assemblea, art. 74. 3;
- sui progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, art. 123-*bis*. 1;
- sul disegno di legge finanziaria ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, art. 120. 2;
- su progetti di legge, criteri, art. 74. 1;
- su progetti di legge, disposizioni introdotte dalle Commissioni ed emendamenti, in relazione alle conseguenze di carattere finanziario, artt. 74. 1 e 2; 86. 2 e 5-*bis*; 87. 3-*bis*; 92. 6; 93. 2; 94. 3; 96. 2; 119. 5;
- su schemi di atti normativi del Governo, art. 96-*ter*. 2;

V. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO;

XI Commissione (Lavoro):

pareri:

- sede legislativa, effetti, artt. 93. 3; 94. 3;
- sede redigente, effetti, art. 96. 4;
- sede referente, effetti, art. 75. 2;
- sede referente, stampa e allegazione alla relazione per l'Assemblea, art. 75. 2;
- su progetti di legge ed emendamenti, in relazione agli aspetti concernenti il pubblico impiego, artt. 75. 1; 92. 6; 93. 2; 94. 3; 96. 2;

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

assemblee internazionali, parere su risoluzioni e raccomandazioni approvate da, art. 125. 1;

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, parere su, art. 127. 1;

competenza, artt. 22. 1; 126;

composizione, norma transitoria, art. 154. 5;

disegno di legge comunitaria:

– assegnazione, art. 126-ter. 1;

– esame, art. 126-ter. 2, 3, 4 e 5;

pareri in generale, artt. 125. 1; 126. 2; 127. 1;

Parlamento europeo, parere su risoluzioni del, art. 125. 1;

relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, esame, art. 126-ter. 1, 2 e 3;

sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, esame, art. 127-bis;

Commissioni speciali:

costituzione, art. 22. 2;

in sede consultiva:

v. PARERI;

in sede legislativa:

applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1;

approvazione dei progetti di legge, annunzio in Assemblea, art. 95;

assegnazione di progetti di legge, art. 92. 1 e 3;

CNEL, richiesta di pareri del, art. 146. 1;

contingentamento dei tempi, art. 25. 3;

emendamenti, termine per la presentazione, art. 94. 2;

Governo, obbligo di partecipazione, art. 37. 2;

inapplicabilità, casi, art. 92. 2;

istruttoria legislativa, art. 94. 1;

pareri, acquisizione di, art. 93;

pareri vincolanti, effetti, artt. 16-bis. 6; 93. 3 e 3-bis; 94. 3;

progetti di legge, disciplina generale della procedura di esame, art. 94;

progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura, art. 107. 2;

rimessione all'Assemblea, artt. 16-bis. 6; 92. 4 e 5; 93. 3 e 3-bis; 94. 3;

sessione di bilancio, limiti all'attività, art. 119. 4 e 6;
trasferimento dalla sede referente, art. 92. 6;

in sede redigente:

contingentamento dei tempi, art. 25. 3;
criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli, fissazione di, art. 96. 3;
deferimento di progetti di legge, art. 96. 1 e 2;
deputati estranei, presentazione di emendamenti, art. 96. 5;
inapplicabilità, casi di, art. 96. 6;
pareri vincolanti, effetti, artt. 16-*bis*. 6; 96. 4;
progetti di legge, disciplina generale della procedura di esame, art. 96. 4 e 5;

in sede referente:

abbinamento di progetti di legge, art. 77;
approvazione all'unanimità senza emendamenti, art. 79. 15;
articoli, formulazione del testo, art. 79. 2 e 10;
assegnazione di progetti di legge, artt. 72. 1; 92. 2; 96-*bis*. 1; 103; 107. 4; 126-*ter*. 1;
CNEL, richiesta di pareri del, art. 146. 1;
Comitato ristretto, art. 79. 9;
conclusione dei lavori, art. 79. 1, 10 e 12;
coordinamento con la normativa vigente, art. 79. 11;
deputati estranei, presentazione di emendamenti, art. 80. 2;
deputato autore della proposta di legge, partecipazione alle sedute, art. 80. 1;
disegni di legge di approvazione e di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, procedura di esame, artt. 103. 2; 104;
disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-*bis*. 1, 2, 4, 5 e 6;
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, esame, artt. 92. 2; 119. 8; 120. 1, 3, 4, 5 e 6; 121. 1, 2, 3 e 5; 122. 1 e 2;
disegno di legge comunitaria, esame, art. 126-*ter*. 2, 3, 4 e 5;
emendamenti:
– modalità di esame, art. 79. 1;

- presentati in Assemblea, esame, art. 86. 3 e 4;
- presentati in Assemblea, parere, artt. 86. 6; 87. 3-*bis*;
- presentazione in Assemblea oltre il termine ordinario, art. 86. 5;
- termini per la presentazione, art. 79. 1;
- votazione, art. 79. 10;
- esame preliminare, artt. 77. 3; 79. 2;
- Governo, richiesta di informazioni al, art. 79. 3, 5, 6 e 7;
- istruttoria legislativa, art. 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13;
- ordine di esame dei progetti di legge, art. 76;
- organizzazione del procedimento, art. 79. 1;
- pareri, acquisizione di, artt. 16-*bis*. 4 e 6-*bis*; 73; 74; 75;
- pregiudiziale, improcedibilità, art. 79. 8;
- progetti di legge, disciplina generale della procedura di esame, art. 79;
- progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura, art. 107. 1, 3 e 4;
- relazione introduttiva, artt. 79. 3; 80. 1;
- relazione per l'Assemblea:
 - disciplina generale, artt. 79. 12, 13, 14 e 15; 80. 1;
 - termini per la presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81;
- rinvio di progetti di legge da parte del Presidente della Repubblica, art. 71. 2;
- Senato, intese per l'esame di progetti di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso, art. 78;
- sessione di bilancio, limiti all'attività, art. 119. 6;
- sospensiva, improcedibilità, art. 79. 8;
- nelle altre sedi:*
- assemblee internazionali, esame di risoluzioni o raccomandazioni approvate da, art. 125;
- audizione:
 - di Ministri e dirigenti, artt. 143. 2; 150. 1;
 - di rappresentanze di consigli regionali, art. 104. 1;
- CNEL, richieste di studi e indagini al, art. 147. 2;
- Comunità europee:
 - atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, esame, artt. 25. 4; 127;
 - componenti della Commissione europea, invito a fornire informazioni, art. 127-*ter*. 2;

- Corte di giustizia, esame delle sentenze, art. 127-*bis*;
- membri del Parlamento europeo, invito a fornire informazioni, art. 127-*ter*. 1;
- proposte della Commissione europea e affari attinenti alle Comunità europee, dibattito su, artt. 25. 4; 126-*bis*. 1;
- relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, esame, art. 126-*ter*. 1, 2 e 3;
- risoluzioni del Parlamento europeo, esame, art. 125;

Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108;

Corte dei conti:

- decreti registrati con riserva, esame, art. 150;
- relazioni al Parlamento, esame, art. 149;
- richieste alla, artt. 148; 149. 2; 150. 2;

disegni di legge finanziaria e di bilancio, acquisizione di elementi conoscitivi, art. 119. 3;

documento di programmazione economico-finanziaria, acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-*bis*. 3;

Governo:

- acquisizione di elementi informativi dai Ministri competenti, art. 143. 1;
- atti, parere su, artt. 96-*ter*; 143. 4;
- audizione di Ministri, artt. 143. 2; 150. 1;
- comunicazioni in Commissione, art. 22. 3;
- richieste di relazioni al, art. 143. 3;

indagini conoscitive, disciplina, art. 144;

interrogazioni, svolgimento, art. 133;

interrogazioni a risposta immediata, svolgimento, art. 135-*ter*;

ISTAT, richieste di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici all', art. 145;

Parlamento europeo:

- esame di risoluzioni, art. 125. 1;
- invito di suoi membri a fornire informazioni, art. 127-*ter*. 1;

petizioni, esame, art. 109. 2;

risoluzioni, procedimento di esame e approvazione, art. 117;

v. anche **COMITATI**; **COMUNITÀ EUROPEE**; **CONFLITTI DI COMPETENZA** (TRA COMMISSIONI); **CONVOCAZIONE**; **DECRETI-LEGGE**; **INDAGINI CONOSCITIVE**; **PARERI**; **PREGIUDIZIALE**; **PROGETTI DI LEGGE**; **PROGRAMMA DEI LAVORI**; **RELAZIONI**; **SEDUTE**; **SOSPENSIVA**; **SOSTITUZIONE**; **VOTAZIONI**.

Commissioni parlamentari d'inchiesta:

V. INCHIESTA PARLAMENTARE.

Componenti politiche:

V. GRUPPO PARLAMENTARE MISTO.

Comunicazioni del Presidente della Camera:

V. ANNUNZI E COMUNICAZIONI.

Comunità europee:

affari attinenti alle, art. 126-*bis*. 1;

atti normativi e progetti di atti normativi del Consiglio dei Ministri e della Commissione europea, artt. 25. 4; 127;

Commissione europea:

- incontri delle Commissioni parlamentari con suoi componenti, art. 127-*ter*. 2;
- proposte della, artt. 25. 4; 126-*bis*. 1;

Commissione politiche dell'Unione europea, competenza, artt. 22. 1; 126;

Corte di giustizia, esame delle sentenze, art. 127-*bis*;

disegno di legge comunitaria, esame, artt. 23. 8; 24. 4; 126-*ter*;

normativa comunitaria:

- attuazione, deliberazioni nel corso della sessione di bilancio, art. 119. 4;
- attuazione, parere sui progetti di legge e sugli schemi di atti normativi, art. 126. 2;
- compatibilità, parere sui progetti di legge, art. 126. 2;
- compatibilità, valutazione nell'istruttoria legislativa, artt. 79. 4; 94. 1;

Parlamento europeo:

- esame di risoluzioni, art. 125;
- incontri delle Commissioni parlamentari con suoi membri, art. 127-*ter*. 1;

relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, art. 126-*ter*. 1, 3, 6 e 7;

sessione di bilancio, esame di progetti di legge di recezione e attuazione di atti normativi comunitari nel corso della, art. 119. 4;

trattati dell'Unione europea, parere della Commissione bilancio sui progetti di legge, riferimento ai, art. 74. 1;
trattati istitutivi, applicazione, parere sui progetti di legge e sugli schemi di atti normativi, art. 126. 2.

Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti:

convocazione, art. 23. 3.

Conferenza dei presidenti di Gruppo:

calendario dei lavori, art. 24;

Commissioni parlamentari, presidenti, partecipazione ai lavori, art. 13. 2;

competenza generale, art. 13. 1;

contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 10 e 12; 123-*bis*. 3; 154. 1;

convocazione, artt. 13; 23. 3; 24. 1;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, inserimento nella programmazione dei lavori, artt. 24. 3; 96-*bis*. 4; 154. 1;

Governo, partecipazione del, artt. 13; 23. 3; 24. 1;

Gruppo misto, rappresentanti delle componenti politiche, partecipazione ai lavori, art. 13. 2;

progetti di legge:

– dichiarazione di urgenza, art. 69. 2;

– discussione sulle linee generali, organizzazione, artt. 24. 8; 83. 5;

– discussione sulle linee generali, richiesta di ampliamento, art. 83. 2;

– termini per la presentazione della relazione, deroga, art. 23. 5;

– termini per la presentazione della relazione, nuova determinazione, art. 79. 7;

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 123-*bis*. 3 e 4;

programma dei lavori, art. 23;

questioni pregiudiziale e sospensiva, preannunzio, art. 40. 2;

Vicepresidenti della Camera, partecipazione ai lavori, art. 13. 2.

Conflitti di competenza (tra Commissioni):

disciplina, artt. 72. 4; 93. 4;

Giunta per il Regolamento, funzioni, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4;

Presidente della Camera, funzioni, art. 72. 4.

Consiglio dei Ministri delle Comunità europee:

v. COMUNITÀ EUROPEE.

Contingentamento dei tempi di discussione:

Conferenza dei presidenti di Gruppo, funzioni, art. 24. 7 e 12;
 criteri di ripartizione dei tempi, art. 24. 7, 8 e 10;
 disegni di legge di conversione di decreti-legge, norma transitoria,
 art. 154. 1;
 interventi a titolo personale, tempo riservato, art. 24. 7;
 Presidente della Camera, funzioni, art. 24. 9 e 12;
 progetti di legge, discussione sulle linee generali, tempo minimo da
 assegnare a ciascun Gruppo, art. 24. 8;
 progetti di legge per i quali è prevista una disciplina particolare,
 art. 24. 12;
 questione di fiducia, norma transitoria sulla sospensione del decor-
 so dei tempi, art. 154. 2;
 relatori, ripartizione del tempo tra i, art. 24. 10;
 sede legislativa, applicazione alla, art. 25. 3;
 sede redigente, applicazione alla, art. 25. 3.

Controprova:

v. VOTAZIONI (*per alzata di mano*).

Convocazione:

dell'Assemblea:

disegni di legge di conversione di decreti-legge, annuncio della
 presentazione, art. 96-*bis*. 1;
 fiducia al Governo, per la, art. 29. 2;
 numero legale, a seguito di mancanza del, art. 47. 2;
 ordinaria, art. 26;
 proposte della Giunta delle elezioni, deliberazione dopo lo sciogli-
 mento della Camera, art. 17-*bis*. 4;
 straordinaria, artt. 18-*ter*. 5; 18-*quater*. 3; 29. 1;
 tumulto, a seguito di, art. 61;

della Conferenza dei presidenti di Gruppo:

artt. 13. 1; 23. 3; 24. 1;

dell'Ufficio di Presidenza della Camera:

art. 12. 1;

delle Commissioni:

aggiornamento della Camera, art. 30. 3;

costituzione, art. 20. 1;

Governo, richiesta del, art. 30. 4;

numero legale, a seguito di mancanza del, art. 47. 2;

ordinaria, artt. 21. 1; 26; 30. 1 e 2;

Presidente della Camera:

– iniziative del, artt. 20. 1; 25. 6;

– revoca da parte del, art. 30. 5;

Segretario generale, funzioni, art. 30. 1;

tumulto, a seguito di, art. 61;

degli uffici di presidenza delle Commissioni:

artt. 21. 1; 25. 1; 79. 1 e 6.

Coordinamento formale e correzioni di forma ai progetti di legge:

da parte del Presidente, art. 90. 2;

da parte dell'Assemblea, art. 90. 1.

Corte costituzionale:

esame delle sentenze, art. 108.

Corte dei conti:

decreti registrati con riserva, art. 150;

relazioni sulla gestione di enti, art. 149;

richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla, artt. 119. 3;

148; 149. 2; 150. 2.

Corte di giustizia delle Comunità europee:

esame delle sentenze, art. 127-*bis*.

Costituzionale, materia:

v. PROGETTI DI LEGGE (*in particolare*).

Decadenza:

facoltà di parlare, dalla, art. 36. 2;

interrogazioni, art. 131. 2;
 mandato parlamentare, dal, art. 17. 1;
 segretari eletti in via integrativa:
 – a seguito di scioglimento del Gruppo o passaggio ad altro Gruppo, art. 5. 7;
 – norma transitoria, art. 154. 7;
 v. anche GIUNTA DELLE ELEZIONI.

Decreti-legge:

articolo del disegno di legge di conversione, discussione, art. 85. 6;
 Comitato per la legislazione, parere alle Commissioni, art. 96-*bis*. 1;
 contingentamento dei tempi, norma transitoria, art. 154. 1;
 emendamenti:
 – inammissibilità, art. 96-*bis*. 7;
 – votazione, garanzia di, art. 85-*bis*. 2;
 esame in Assemblea, artt. 24. 3; 85. 6; 96-*bis*. 3, 4, 5 e 6;
 esame in Commissione, art. 96-*bis*. 2, 4, 5 e 6;
 Governo, relazione, contenuto, art. 96-*bis*. 2;
 interventi, termini per gli, art. 85. 6;
 ordine del giorno, iscrizione all', art. 96-*bis*. 4;
 pareri, termine per l'espressione, artt. 73. 2; 96-*bis*. 1;
 pregiudiziali, art. 96-*bis*. 3, 5 e 6;
 presupposti di costituzionalità, relazione del Governo sui, art. 96-*bis*. 2;
 programmazione dei lavori, inserimento nella, artt. 24. 3; 96-*bis*. 4; 154. 1;
 relazione all'Assemblea, termini per la presentazione, art. 81. 2; 96-*bis*. 4, 5 e 6;
 sessione di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 4;
 sospensive, improponibilità, art. 96-*bis*. 3;
 v. anche ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE.

Delegazione legislativa (progetti di legge di):

Comitato per la legislazione, parere alle Commissioni, art. 16-*bis*. 6-*bis*;
 interventi, aumento della durata massima, artt. 39. 5; 85. 2;
 sede legislativa, divieto di esame, art. 92. 2;
 sede redigente, divieto di esame, art. 96. 6.

Delegazioni della Camera:

presso assemblee internazionali, art. 125. 1.

Delegificazione (progetti di legge di):

Comitato per la legislazione, parere alle Commissioni, art. 16-*bis*. 6-*bis*.

Deliberazioni:

v. VOTAZIONI.

Deputati (*status*):

assenza dai lavori parlamentari, art. 48-*bis*. 3;
autorizzazioni richieste a norma dell'articolo 68 della Costituzione,
art. 18;

Commissione politiche dell'Unione europea, componenti, norma
transitoria, art. 154. 5;

Commissioni:

- distribuzione nelle, art. 19. 1, 2 e 3;
- sostituzioni nelle, art. 19. 4, 5, 6 e 7;

Commissioni diverse da quelle di appartenenza, attività nelle, artt.
38; 80; 96. 5;

diaria, art. 48-*bis*. 3;

dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile,
art. 17-*bis*. 2;

elezioni, verifica delle, artt. 17; 17-*bis*. 1;

fatto personale, intervento per, artt. 42. 1; 43;

funzioni, inizio delle, art. 1;

Governi precedenti, diritto di intervenire per i membri di, art. 42.
2;

Gruppo, dichiarazione di appartenenza ad un, art. 14. 3 e 4;

ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, art. 17. 1;

interventi a titolo personale:

- tempo riservato nel contingentamento, art. 24. 7;
- termine per lo svolgimento, art. 24. 11;

onorabilità, tutela della, art. 58;

opzione:

- fra più circoscrizioni elettorali, art. 3. 1;

- per carica o ufficio incompatibile, art. 17-*bis*. 2;
- partecipazione ai lavori della Camera, dovere di, art. 48-*bis*. 1;
- presenza alle sedute, verifica della, art. 48-*bis*. 2;
- proclamazione, artt. 1; 17-*bis*. 3;
- sanzioni disciplinari, artt. 59; 60.

Deputati dissenzienti:

emendamenti presentati da, art. 85-*bis*. 3;
interventi, artt. 24. 7 e 11; 83. 1; 85. 7; 116. 3; 118-*bis*. 4.

Dichiarazioni di voto:

articoli, art. 85. 7;
chiusura della discussione, dopo la, art. 44. 3;
deputati già intervenuti nella stessa discussione, art. 43;
disciplina generale, art. 50;
emendamenti, art. 85. 7;
Governo, intervento successivo alle, art. 50. 2;
ordini del giorno di istruzione al Governo, art. 88. 1;
progetti di legge costituzionale, seconda deliberazione, art. 99. 4;
questione di fiducia, art. 116. 3;
Regolamento, modificazioni:

- proposte della Giunta, art. 16. 3-*ter*;
- proposte di principi e criteri direttivi, art. 16. 3-*bis*;
- proposte interamente sostitutive del testo della Giunta, art. 16. 4;

sede redigente:

- deferimento in, art. 96. 3;
- votazione finale del progetto di legge, art. 96. 1.

Dimissioni:

deputati, a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, art. 17-*bis*. 2;
Giunta delle elezioni, inammissibilità, art. 17. 3;
Ministri, richieste con mozioni, art. 115. 3 e 4.

Discorsi:

v. DISCUSSIONE; TERMINI (*assegnati agli interventi degli oratori*).

Discussione:

contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 9, 10 e 12; 25. 3; 154. 1; disciplina generale, art. 36;

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, artt. 119. 7 e 8; 123. 2 e 3;

Governo:

- diritto di intervento, artt. 37. 1; 44. 3;
- riapertura della discussione in seguito ad intervento del, art. 50. 2;

interventi:

- a titolo personale, art. 24. 11;
- durata, art. 39. 1, 2 e 5;
- impossibilità di intervenire due volte nella stessa discussione, artt. 43; 85. 2, 3, 4 e 7;
- interruzione o rinvio, divieto, art. 39. 4;
- ordine degli, art. 36. 1;

iscritti a parlare:

- decadenza, art. 36. 2;
- elenco, art. 11;

iscrizione a parlare, art. 36. 1;

libertà della discussione, tutela della, art. 59. 1;

oratore, posto dell', art. 36. 4;

Presidente dell'Assemblea, funzioni, art. 8. 2;

progetti di legge, organizzazione della discussione, art. 83. 5;

progetti di legge in sede legislativa, applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1;

richiamo a concludere, art. 39. 2;

richiamo alla questione, art. 39. 3;

scambio di turno fra i deputati, art. 36. 2;

v. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE; CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE; DEPUTATI (*STATUS*); DEPUTATI DISSENZIENTI; DISCUSSIONE CONGIUNTA; DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI; DISCUSSIONE LIMITATA; DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI; DOCUMENTO

DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; PROGETTI DI LEGGE; PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA; PUBBLICITÀ DEI LAVORI; TERMINI.

Discussione congiunta:

disegni di legge di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, art. 119. 8;
 disegni di legge finanziaria e di bilancio, artt. 120. 3 e 6; 123. 2;
 disegno di legge comunitaria e relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, art. 126-ter. 1, 2, 3 e 6;
 interpellanze e mozioni, art. 139. 4;
 interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o connessi, art. 139. 3;
 mozioni, interpellanze e interrogazioni, con altri argomenti, art. 139. 2;
 mozioni relative ad argomenti identici o connessi, art. 112. 1;
 pregiudiziali, concorso, art. 40. 4;
 sentenze della Corte costituzionale e progetti di legge, art. 108. 5;
 sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e progetti di legge, art. 127-bis. 5;
 sospensive, concorso, art. 40. 5;
 v. anche ABBINAMENTO; DISCUSSIONE LIMITATA.

Discussione degli articoli:

dei disegni di legge di conversione di decreti-legge:

disciplina generale, art. 85. 6;

dei disegni di legge finanziaria e di bilancio:

disciplina generale, art. 123. 3;

dei progetti di legge costituzionale:

contingentamento dei tempi, esclusione, art. 24. 12;

seconda deliberazione, esclusione in, art. 99. 3;

dei progetti di legge ordinaria:

chiusura della, art. 85. 4;

Commissioni in sede legislativa, applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1;

contingentamento dei tempi, esclusione per particolari progetti, art. 24. 12;
disciplina generale, artt. 82. 1; 85. 1;
interventi, durata, art. 85. 2, 3, 4 e 5;
parere della Commissione bilancio, annunzio, art. 85. 1-*bis*;
sospensione, art. 86. 6.

Discussione limitata:

assegnazione alla sede legislativa, opposizione alla, art. 92. 1;
calendario dei lavori, art. 24. 2 e 3;
chiusura della discussione, interventi successivi alla, art. 44. 2 e 3;
chiusura della discussione, richiesta di, art. 44. 1;
deroghe, art. 45;
dichiarazioni di voto, esclusione delle, art. 50. 1;
documento di programmazione economico-finanziaria, aggiornamento del, art. 118-*bis*. 4;
emendamenti presentati direttamente in Assemblea, art. 85. 5;
linee generali dei progetti di legge, sulle:
– ampliamento, art. 83. 2;
– disciplina generale, art. 83. 1;
mozione, fissazione della data di discussione, art. 111. 1;
ordine del giorno delle sedute successive, opposizione, art. 26. 1;
pregiudiziali, artt. 40. 3 e 4; 96-*bis*. 3;
processo verbale, art. 32. 3;
programma dei lavori, art. 23. 7;
richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, art. 41. 1;
risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 2;
risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 2;
sede redigente, art. 96. 3 e 4;
sospensive, art. 40. 3 e 5;
V. anche CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE; DICHIARAZIONI DI VOTO.

Discussione sulle linee generali:

dei disegni di legge finanziaria e di bilancio:

disciplina generale, art. 123. 2;

dei progetti di legge costituzionale:

disciplina generale, artt. 97. 1; 99. 2;

dei progetti di legge ordinaria:

ampliamento, art. 83. 2 e 5;

chiusura, artt. 44; 85. 1;

Commissioni in sede legislativa, applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1;

contingentamento dei tempi, art. 24. 8;

disciplina generale, art. 83;

interventi, durata, artt. 39. 1 e 5; 83. 1;

sospensione, richiesta di, art. 83. 1-*bis*;

delle mozioni:

disciplina generale, art. 113. 2.

Disegni di legge di conversione:

v. DECRETI-LEGGE.

Dispositivo elettronico di votazione:

v. VOTAZIONI (*mediante procedimento elettronico*).

Dissenso:

v. DEPUTATI DISSENZIENTI; GRUPPI PARLAMENTARI.

Divisione:

votazione per divisione nell'Aula, artt. 49. 2; 53. 2.

Documento di programmazione economico-finanziaria:

aggiornamento, proposta di, art. 118-*bis*. 4;

assegnazione, art. 118-*bis*. 1;

Commissione bilancio:

– acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-*bis*. 3;

– esame, art. 118-*bis*. 1;

– pareri sui progetti di legge, riferimento al, art. 74. 1;

– relazione all'Assemblea, art. 118-*bis*. 1;

Commissione parlamentare per le questioni regionali, parere, art. 118-*bis*. 1;
Commissioni permanenti, parere, art. 118-*bis*. 1;
discussione in Assemblea, art. 118-*bis*. 2;
progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicazione dei, art. 123-*bis*. 1;
relazioni di minoranza, ammissibilità, art. 118-*bis*. 1;
risoluzioni, artt. 74. 1; 118-*bis*. 2; 123-*bis*. 1;
termini per l'espressione dei pareri delle Commissioni, art. 118-*bis*. 1;
v. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO.

Documento finale di esame in Commissione:

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 2;
Corte dei conti, relazioni della, art. 149. 3;
indagini conoscitive, a conclusione di, art. 144. 3;
sentenze della Corte costituzionale, art. 108. 3;
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 127-*bis*. 3;
v. anche RISOLUZIONI.

Elettorale, materia:

v. PROGETTI DI LEGGE.

Elezioni ed elezioni suppletive:

v. GIUNTA DELLE ELEZIONI; NOMINE ED ELEZIONI.

Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi:

progetti di legge in generale:

conseguenze finanziarie, artt. 74. 2; 86. 2 e 5-*bis*; 87. 3-*bis*; 94. 3; 96. 4;
inammissibilità, artt. 86. 1 e 5; 89; 96-*bis*. 7; 99. 3; 104. 3; 105. 2; 119. 8; 121. 5; 123-*bis*. 3-*bis*; 126-*ter*. 4;
Senato, progetti rinviati dal, art. 70. 2;
votazione, ordine, disciplina generale, art. 87. 2 e 3;

progetti di legge in Assemblea:

chiusura della discussione, interventi successivi alla, art. 85. 4;

Commissione bilancio:

- corrispondenti al parere della, art. 86. 4-*bis*;
- parere contrario, annunzio, art. 87. 3-*bis*;

conseguenze finanziarie, art. 86. 2 e 5-*bis*;

dichiarazioni di voto, art. 85. 7;

discussione:

- divieto di più interventi da parte dello stesso deputato, art. 85. 2 e 3;
- in generale, art. 85. 2, 3, 4 e 5;

Gruppi parlamentari, segnalazione, art. 85-*bis*. 1;

illustrazione, artt. 85. 2 e 4; 116. 2;

parere del relatore e del Governo, artt. 86. 6; 87. 3-*bis*;

preclusione, art. 89;

presentazione:

- limiti, art. 86. 1;
- termini, art. 86. 1, 4, 5 e 10;

presentazione oltre il termine ordinario, art. 86. 5 e 5-*bis*;

questione di fiducia, art. 116. 1 e 2;

relatore di minoranza:

- presentazione di subemendamenti, art. 86. 5;
- richiesta di votazione di testi alternativi, art. 87. 1-*bis*;

ritiro, art. 86. 8;

stampa e distribuzione, art. 86. 9 e 10;

subemendamenti, artt. 85. 2, 3 e 5; 86. 4, 4-*bis* e 5; 87. 3;

votazione:

- disciplina generale, art. 87;
- garanzia, art. 85-*bis*. 1;
- ordine, artt. 85. 8; 85-*bis*; 87. 1-*bis*, 2 e 3; 116. 1 e 2;
- rinvio, art. 86. 4 e 5-*bis*;
- votazioni riassuntive e per principî, artt. 85. 8; 85-*bis*. 1, 3 e 4;

progetti di legge in Commissione in sede legislativa:

applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1;

conseguenze finanziarie, art. 94. 3;

legittimità costituzionale, aspetti di, art. 94. 3;
pubblico impiego, aspetti concernenti il, art. 94. 3;
termini per la presentazione, art. 94. 2;

progetti di legge in Commissione in sede redigente:

applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 96. 4;
conseguenze finanziarie, art. 96. 4;
deputati estranei, presentazione da parte di, art. 96. 5;
legittimità costituzionale, aspetti di, art. 96. 4;
pubblico impiego, aspetti concernenti il, art. 96. 4;
termini per la presentazione, art. 96. 4;

progetti di legge in Commissione in sede referente:

conseguenze finanziarie, art. 74. 2;
deputati estranei, presentazione da parte di, art. 80. 2;
esame, determinazione delle modalità, art. 79. 1;
termini per la presentazione, art. 79. 1;
votazione, criteri, art. 79. 10;

disegni di legge di conversione di decreti-legge:

discussione, art. 85. 6;
inammissibilità, art. 96-bis. 7;
votazioni riassuntive e per principî, art. 85-bis. 2;

*disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio
e di approvazione del rendiconto dello Stato:*

inammissibilità, artt. 119. 8; 121. 5;
procedura di esame, artt. 119. 8; 121. 1, 2, 3 e 4;

disegno di legge comunitaria:

condizioni per la reiezione da parte della Commissione politiche
dell'Unione europea, art. 126-ter. 5;
inammissibilità, art. 126-ter. 4;
procedura di esame nelle Commissioni, art. 126-ter. 2 e 3;

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica:

inammissibilità, art. 123-bis. 3-bis;

progetti di legge costituzionale:

inammissibilità in seconda deliberazione, art. 99. 3;
votazione, divieto di modificazione dell'ordine, art. 85-bis. 4;

statuti regionali:

inammissibilità, artt. 104. 3; 105. 2;

mozioni:

discussione, art. 113. 3;

inammissibilità, art. 89;

presentazione, art. 114. 1 e 3;

subemendamenti, art. 114. 2 e 3;

votazione:

– ordine di, art. 113. 3 e 4;

– per parti separate, art. 114. 5.

Esame preliminare:

progetti di legge già approvati in sede referente nella precedente legislatura, art. 107. 3;

progetti di legge, in sede referente, artt. 77. 3; 79. 2.

Estranei:

affidamento di attività, criteri, art. 12. 3;

ammissione nella sede della Camera, condizioni e modalità, art. 12. 3;

Aula, divieto di introduzione nell', art. 64. 1;

impianti audiovisivi per seguire le sedute delle Commissioni, art. 65. 2;

ricorsi e impugnative, art. 12. 3;

tribune, ammissione nelle, art. 64. 2, 3 e 5;

v. anche **OLTRAGGIO ALLA CAMERA**; **ORDINE NELLA CAMERA**; **SEDE DELLA CAMERA**; **TRIBUNE**.

Fatto personale:

deputati componenti di precedenti Governi, art. 42. 2;

disciplina, art. 42. 1;

facoltà di intervenire più di una volta nella discussione, art. 43;

processo verbale, facoltà di parlare, art. 32. 3;

questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4.

Fiducia al Governo:

convocazione della Camera, art. 29. 2;

mozioni di fiducia e sfiducia:

interventi, durata, art. 39. 5;

motivazione, obbligo di, art. 115. 1;

mozione di sfiducia:

– sottoscrizione da parte di un decimo dei componenti la Camera, art. 115. 1;

– termine per la votazione, art. 115. 1;

mozione di sfiducia individuale:

– in generale, art. 115. 3 e 4;

– valutazione del contenuto da parte del Presidente della Camera, art. 115. 4;

ordini del giorno, presentazione, divieto, art. 115. 2;

votazione:

– per appello nominale, art. 115. 1;

– per parti separate, divieto, art. 115. 2;

questione di fiducia:

dichiarazioni di voto, art. 116. 3;

materie sulle quali non può essere posta, art. 116. 4;

sospensione del decorso dei tempi previsti dal calendario, norma transitoria, art. 154. 2;

su articoli, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, art. 116. 2;

su articolo unico, art. 87. 5;

su emendamenti ad articoli di progetti di legge, art. 116. 1;

termine per la votazione, art. 116. 3;

votazione per appello nominale, art. 116. 3.

Giunta delle elezioni:

calendario, esclusione delle proposte della Giunta dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;

competenza, art. 17. 1;

componenti:

– dimissioni, inammissibilità, art. 17. 3;

– nomina, inammissibilità del rifiuto, art. 17. 3;

– sostituzione, art. 17. 3;

costituzione, art. 17. 2;

inattività, rinnovazione per, art. 17. 4;

nomina e composizione, art. 17. 1;

procedimento, art. 17. 2;

proposte:

- contenuto, art. 17. 1;
- deliberazione dell'Assemblea dopo lo scioglimento della Camera, art. 17-*bis*. 4;
- fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici, art. 17-*bis*. 1;

provvisoria:

- composizione, art. 3. 2;
- costituzione, art. 3. 2;

questione di fiducia, inapponibilità nella verifica delle elezioni, art. 116. 4;

regolamento interno, art. 17. 2.

Giunta per il Regolamento:

competenza, art. 16. 2 e 3;

conflitti di competenza tra Commissioni, parere, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4;

convocazione congiunta con il Comitato per la legislazione, art. 16-*bis*. 7;

Giunta delle elezioni, esame del regolamento interno, art. 17. 2;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, esame del regolamento interno, art. 18. 4;

nomina e composizione, art. 16. 1;

presidenza del Presidente della Camera, art. 16. 1;

relazione da predisporre con il Comitato per la legislazione sull'attuazione degli articoli 16-*bis*, comma 6-*bis*, e 96-*ter*, norma transitoria, art. 154. 4-*bis*;

relazione sulla riforma del procedimento legislativo, norma transitoria, art. 154. 4;

scrutinio segreto, parere sull'ammissibilità, art. 49. 1-*sexies*;

v. anche REGOLAMENTO (*della Camera*).

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:

competenza, artt. 18. 1 e 3; 18-*ter*. 1; 18-*quater*. 1;

costituzione, art. 18. 4;

nomina e composizione, art. 18. 1;

regolamento interno, art. 18. 4;

Senato, esame comune con la competente Giunta del, art. 18. 3;

v. anche AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE; AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE; VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE.

Giurì d'onore:

v. COMMISSIONE D'INDAGINE.

Governo:

atti del: v. ATTI DEL GOVERNO (PARERE PARLAMENTARE SUGLI);

calendario dei lavori dell'Assemblea:

- Conferenza dei presidenti di Gruppo, intervento alle riunioni, art. 24. 1;
- indicazioni, art. 24. 1 e 2;
- modifica, art. 24. 6;

calendario dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1 e 5;

chiusura della discussione, intervento successivo alla, art. 44. 3;

Comitato per la legislazione, presenza alle sedute, art. 16-*bis*. 3;

Commissioni:

- audizioni, art. 143. 2;
- decreti registrati con riserva, audizioni su, art. 150. 1;
- dibattito su proposte della Commissione europea e su affari attinenti alle Comunità europee, intervento nel, art. 126-*bis*. 1;
- dibattito su risoluzioni del Parlamento europeo e su risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, richiesta di, art. 125. 2;
- documento finale su atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, invio al Presidente del Consiglio dei Ministri, art. 127. 2;
- parere su atti del Governo, artt. 96-*ter*; 143. 4;
- relazione sull'esecuzione di leggi o sull'attuazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, art. 143. 3;
- richiesta di convocazione, art. 30. 4;
- richiesta di informazioni, notizie e documenti, art. 143. 1;
- sostituzione dei componenti membri del Governo con altri deputati, art. 19. 3;
- sostituzione per singole sedute dei componenti assenti con deputati membri del Governo, art. 19. 4;
- ufficio di presidenza, intervento alle riunioni, art. 25. 1;

comunicazioni:

- in Assemblea, art. 118;
- in Commissione, artt. 22. 3; 30. 4;

Conferenza dei presidenti di Gruppo, intervento alle riunioni, artt. 13. 1; 23. 3; 24. 1;

contingentamento, detrazione dei tempi, art. 24. 7;

Corte costituzionale, intervento nell'esame delle sentenze della, art. 108. 2;

Corte di giustizia delle Comunità europee, intervento nell'esame delle sentenze della, art. 127-*bis*. 2;

dichiarazioni di voto, intervento successivo alle, art. 50. 2;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, relazione, contenuto, art. 96-*bis*. 2;

documento di programmazione economico-finanziaria:

- proposta di aggiornamento, art. 118-*bis*. 4;
- risoluzione accettata dal Governo, art. 118-*bis*. 2;

fatto personale, interventi di deputati componenti di precedenti Governi, art. 42. 2;

fiducia, convocazione della Camera, art. 29. 2;

fiducia e sfiducia, disciplina delle mozioni, art. 115;

Giunta delle elezioni, sostituzione dei componenti membri del Governo, art. 17. 3;

ingiurie, minacce e vie di fatto, tutela dalle, art. 60. 1 e 3;

interpellanze, risposta, artt. 137. 4; 138. 1; 138-*bis*. 3;

interrogazioni:

- risposta, artt. 131. 1; 132. 1; 133. 2; 134;
- urgenza, art. 135. 1;

interrogazioni a risposta immediata:

- in Assemblea, risposta, art. 135-*bis*. 1, 3 e 4;
- in Commissione, risposta, art. 135-*ter*. 2 e 4;

ISTAT, richieste di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici tramite il Governo, art. 145. 1;

missioni, art. 46. 2;

mozioni:

- data di discussione, art. 111. 1;
- emendamenti, presentazione, art. 114. 3;

pareri parlamentari su atti del, trasmissione, art. 96-*ter*. 5;

posti riservati in Aula, art. 31. 1;

progetti di legge:

- emendamenti, parere, artt. 86. 6; 87. 3-*bis*;
- emendamenti, presentazione in Assemblea oltre il termine ordinario, art. 86. 5;
- intervento nella discussione sulle linee generali e replica, art. 83. 1, 1-*bis* e 3;
- richiesta di correzioni di forma, art. 90. 1;
- richieste di informazioni e relazioni tecniche, artt. 79. 3, 5, 6 e 7; 83. 1-*bis*; 86. 6;
- urgenza, richiesta di, art. 69. 1;

progetti di legge approvati definitivamente, invio, art. 70. 1;

progetti di legge approvati nella precedente legislatura, richiesta di procedimento abbreviato, art. 107. 1 e 4;

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, richiesta di termine per l'esame, art. 123-*bis*. 2;

programma dei lavori dell'Assemblea:

- aggiornamento, art. 23. 9;
- Conferenza dei presidenti di Gruppo, intervento alle riunioni, art. 23. 3;
- indicazioni, art. 23. 3 e 4;

programma dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1 e 5;

questione di fiducia, posizione della, art. 116. 1, 2 e 4;

relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea:

- presentazione ed esame, art. 126-*ter*. 1, 2, 3, 6 e 7;
- risoluzione accettata dal Governo, art. 126-*ter*. 7;

relazioni presentate alla Camera, art. 124;

risoluzioni presentate in Commissione, rimessione in Assemblea, art. 117. 3;

sede legislativa:

- opposizione all'assegnazione, art. 92. 1 e 3;
- presentazione di emendamenti, art. 94. 2;
- presenza alle sedute, art. 37. 2;
- rimessione in Assemblea, art. 92. 4;
- trasferimento alla, art. 92. 6;

sede referente, richieste di informazioni e relazioni tecniche, art. 79. 3, 5, 6 e 7;

- seduta segreta, richiesta di, art. 63. 3;
- sedute, presenza alle, artt. 16-*bis*. 3; 37. 1 e 2; 104. 1; 108. 2; 117. 1; 120. 8; 126-*bis*. 1; 127-*bis*. 2;
- sessione di bilancio:
- esposizione dei Ministri finanziari sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 4;
 - ordini del giorno di istruzione, art. 122. 1 e 2;
 - presenza alle sedute delle Commissioni, art. 120. 8;
- statuti regionali, approvazione, presenza alle sedute della Commissione, art. 104. 1;
- v. anche AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE; FIDUCIA AL GOVERNO; MESSAGGI; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Gruppi parlamentari:

- appartenenza, dichiarazione di, art. 14. 3 e 4;
- calendario dei lavori dell'Assemblea:
- Conferenza dei presidenti di Gruppo, deliberazione, art. 24. 2;
 - modifica, art. 24. 6;
 - proposte, art. 24. 1, 2 e 3;
 - riserva di tempi o argomenti, art. 24. 2, 3 e 13;
- calendario dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1, 2, 4 e 5;
- Commissione parlamentare per le questioni regionali, deputati componenti, designazione, art. 102. 1;
- Commissioni, composizione, ricorsi, art. 12. 2;
- Commissioni d'inchiesta, rappresentanza proporzionale nelle, art. 141. 1;
- Commissioni permanenti:
- componenti, designazione, art. 19. 1;
 - componenti, proposte al Presidente della Camera per la distribuzione, art. 19. 2;
 - componenti, sostituzione, art. 19. 3, 4, 6 e 7;
 - rappresentanza proporzionale nelle, art. 19. 1 e 2;
- Commissioni speciali, rappresentanza proporzionale nelle, art. 22. 2;
- contingentamento dei tempi:
- criteri per la ripartizione dei tempi, artt. 24. 7 e 8; 25. 3;

- richiesta di disciplina particolare per progetti di legge di eccezionale rilevanza, art. 24. 12;

contributi e risorse:

- assegnazione, artt. 14. 01; 15. 3;
- destinazione, art. 15. 2-ter e 4;
- erogazione, autorizzazione alla, art. 15-ter. 5;
- erogazione, decadenza dal diritto alla, art. 15-ter. 7;
- rendicontazione, art. 15-ter. 1;

costituzione:

- disciplina, art. 15. 1 e 2;
- organi direttivi, art. 15. 2;
- requisiti, art. 14. 1 e 2;
- ricorsi, art. 12. 2;

definizione, art. 14. 01;

dissenzienti, nella programmazione dei lavori, artt. 23. 6; 24. 2;

emendamenti, votazioni riassuntive e per principi, art. 85-bis;

gestione amministrativa, contabile e finanziaria, artt. 15. 2-bis; 15-ter. 2;

Giunta per il Regolamento, rappresentanza nella, art. 16. 1;

interpellanze urgenti, art. 138-bis. 1;

interrogazioni a risposta immediata:

- in Assemblea, art. 135-bis. 2 e 3;
- in Commissione, art. 135-ter. 2;

mezzi materiali, assegnazione di, art. 15. 3;

organi:

- Assemblea, art. 15. 2-bis;
- Comitato direttivo, art. 15. 2;

v. anche PRESIDENTI DI GRUPPO E VICEPRESIDENTI,

organizzazione interna, art. 15. 2-quater;

personale:

- emolumenti, art. 15. 2-quater;
- spese, art. 15. 3;

progetti di legge:

- adozione di, art. 76. 3;
- relatori di minoranza, designazione, art. 79. 12;

programma dei lavori dell'Assemblea:

- aggiornamento, art. 23. 9;
- Conferenza dei presidenti di Gruppo, deliberazione, art. 23. 2 e 6;

- proposte, art. 23. 3, 4 e 6;
- riserva di tempi o argomenti, art. 23. 6;

programma dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1, 2, 4 e 5;

rendiconto:

- approvazione, art. 15. 2-*bis* e art. 15-*ter*. 1;
- controllo, art. 15-*ter*. 2 e 4;
- giudizio e relazione della società di revisione legale, art. 15-*ter*. 2;
- modello di, art. 15-*ter*. 1;
- pubblicazione, art. 15-*ter*. 3;
- regolarizzazione, art. 15-*ter*. 7;
- trasmissione al Presidente della Camera, art. 15-*ter*. 3 e 7;

ricorsi sulla costituzione e sulla prima convocazione, art. 12. 2;

scioglimento, disciplina del rendiconto in caso di, art. 15-*ter*. 8;

statuto:

- approvazione, art. 15. 2-*bis*;
- trasmissione al Presidente della Camera, art. 15. 2-*bis*;
- pubblicazione, art. 15. 2-*ter*;

Ufficio di Presidenza della Camera:

- intese per l'elezione, art. 5. 3 e 6;
- rappresentanza dei Gruppi parlamentari, art. 5. 3, 4, 5, 6, 7 e 9;

v. anche CALENDARIO DEI LAVORI; COMITATI; COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI; CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO; CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE; DECRETI-LEGGE; DEPUTATI DISSENZIENTI; DICHIARAZIONI DI VOTO; DISCUSSIONE LIMITATA; EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; GRUPPO PARLAMENTARE MISTO; INCHIESTA PARLAMENTARE; INTERROGAZIONI; NOMINE ED ELEZIONI; PRESIDENTI DI GRUPPO; PROGRAMMA DEI LAVORI; RAPPRESENTANTI DI GRUPPO IN COMMISSIONE; VICEPRESIDENTI.

Gruppo parlamentare misto:

componenti politiche:

- Conferenza dei presidenti di Gruppo, invito alle riunioni della, art. 13. 2;
- contingentamento dei tempi, art. 24. 7;
- costituzione, art. 14. 5;
- interventi nelle discussioni, artt. 83. 1; 85. 5 e 7; 116. 3; 118-*bis*. 4; 125. 2;
- rappresentanza negli organi direttivi del Gruppo, art. 15-*bis*. 1;
- ricorso contro deliberazioni degli organi direttivi del Gruppo, art. 15-*bis*. 2;

contingentamento dei tempi, artt. 24. 7; 25. 3;
contributi e dotazioni, assegnazione di, art. 15. 3;
costituzione, artt. 14. 4; 15-*bis*. 1;
organi direttivi:
– costituzione, art. 15-*bis*. 1;
– deliberazioni, art. 15-*bis*. 2;
progetti di legge, organizzazione della discussione sulle linee generali, art. 83. 5;
rendiconto, art. 15-*ter*. 8.

Improcedibilità:

progetti di legge, artt. 72. 2; 100. 3; 106. 3;
richieste di dichiarazione d'urgenza di progetti di legge non inseriti nel programma, art. 69. 2 e 3;
v. anche PRECLUSIONE.

Inammissibilità:

v. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; INTERPELLANZE; INTERROGAZIONI; MOZIONI; ORDINI DEL GIORNO DI ISTRUZIONE AL GOVERNO; PRESIDENTE DELLA CAMERA.

Inchiesta parlamentare:*Commissione di:*

attività svolte fuori della sede del Parlamento, art. 142;
composizione, art. 141. 1;
nomina, art. 141. 1;
poteri, art. 141. 2;
Senato, inchiesta su identica materia, art. 141. 3;

proposte di:

discussione congiunta con mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 139. 2;
procedura di esame, art. 140;
questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4;
progetti di legge, contingentamento dei tempi, art. 24. 12;
scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1.

Incompatibilità e ineleggibilità:

dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, art. 17-*bis*. 2;

Giunta delle elezioni, proposte, art. 17. 1;
v. anche GIUNTA DELLE ELEZIONI.

Indagini conoscitive:

audizioni, art. 144. 2;
deliberazione, art. 144. 1;
documento conclusivo, art. 144. 3;
Presidente della Camera, intesa per la deliberazione, art. 144. 1;
pubblicità dei lavori, art. 144. 4;
Senato, indagine conoscitiva sulla stessa materia, art. 144. 5.

Iniziativa popolare (progetti di legge di):

calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;
precedente legislatura:
– approvati nella, art. 107. 4;
– presentati nella, art. 107. 4.

Interpellanze:

calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;
data di svolgimento, fissazione da parte dell'Assemblea, art. 137. 4;
illustrazione, art. 138. 1;
inammissibilità, artt. 139. 1; 139-*bis*. 1;
interrogazioni, svolgimento congiunto con, art. 139. 3;
mozioni:
– presentazione a seguito di svolgimento di interpellanze, art. 138. 2;
– svolgimento congiunto con, art. 139. 4;
nozione, art. 136. 2;
ordine del giorno, iscrizione all', art. 137. 2 e 3;
presentazione, art. 136. 1;
pubblicazione, artt. 137. 1; 139-*bis*. 1;
replica, art. 138. 1;
risposta, rifiuto o differimento della, art. 137. 4;
svolgimento separato da altri argomenti, obbligo di, art. 139. 2;
urgenti:
iscrizione all'ordine del giorno, art. 138-*bis*. 2;

presentazione, art. 138-*bis*. 1;
sottoscrizione, limiti alla, art. 138-*bis*. 1;
svolgimento, art. 138-*bis*. 3.

Interrogazioni:

assenza dell'interrogante, art. 131. 2;
calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;
inammissibilità, artt. 139. 1; 139-*bis*. 1;
interpellanze, svolgimento congiunto con, art. 139. 3;
nozione, art. 128. 2;
presentazione, art. 128. 1;
pubblicazione, artt. 129. 1; 139-*bis*. 1;
svolgimento separato da altri argomenti, obbligo di, art. 139. 2;
urgenza, art. 135;

a risposta immediata in Assemblea:

Gruppi parlamentari, presentazione, art. 135-*bis*. 2 e 3;
illustrazione, art. 135-*bis*. 4;
inammissibilità, art. 135-*bis*. 6;
interventi, durata, art. 135-*bis*. 4;
nozione, art. 135-*bis*. 3;
presentazione, art. 135-*bis*. 2;
replica, art. 135-*bis*. 4;
ripresentazione, divieto di, art. 135-*bis*. 7;
risposta da parte del Presidente o Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro competente, art. 135-*bis*. 1, 3 e 4;
svolgimento, art. 135-*bis*. 1;
trasmissione televisiva, art. 135-*bis*. 5;

a risposta immediata in Commissione:

Gruppi parlamentari, presentazione, art. 135-*ter*. 2;
illustrazione, art. 135-*ter*. 4;
inammissibilità, artt. 139. 1; 139-*bis*. 1;
interventi, durata, art. 135-*ter*. 4;
nozione, art. 135-*ter*. 3;
presentazione, art. 135-*ter*. 2;

ripresentazione, divieto di, art. 135-ter. 6;
 risposta da parte del Ministro o Sottosegretario di Stato competente, art. 135-ter. 2 e 4;
 svolgimento, art. 135-ter. 1;
 trasmissione televisiva a circuito chiuso, art. 135-ter. 5;

a risposta orale in Assemblea:
 ordine del giorno, iscrizione all', art. 129. 2 e 3;
 replica, art. 132;
 rinvio dello svolgimento, art. 130. 2;
 risposta, rifiuto o differimento della, art. 131. 1;
 tempo, riserva per lo svolgimento, art. 130. 1;

a risposta orale in Commissione:
 assegnazione, art. 133. 2;
 assenza dell'interrogante, art. 133. 3;
 ordine del giorno, iscrizione all', art. 133. 3;
 presentazione, art. 133. 1;
 pubblicità, art. 133. 4;
 replica, art. 133. 3;
 risposta, rifiuto o differimento della, art. 133. 3;

a risposta scritta:
 presentazione, art. 134. 1;
 pubblicità, art. 134. 1;
 risposta, termine per la, art. 134. 1;
 trasformazione in interrogazione a risposta in Commissione, art. 134. 2.

Interventi nella discussione:

v. DISCUSSIONE; TERMINI (*assegnati agli interventi degli oratori*).

Intese del Presidente della Camera con il Presidente del Senato:

Commissione parlamentare per le questioni regionali:
 – nomina dei componenti, art. 102. 1;
 – trasmissione delle questioni di merito, art. 102. 2;

fiducia al Governo, dibattito sulla, art. 29. 2;

forza pubblica, ingresso nelle aule e nelle sedi di organi bicamerali, art. 62. 2 e 3;

indagini conoscitive, svolgimento congiunto, art. 144. 5;
pareri su atti del Governo, art. 143. 4;
progetti di legge, identità o connessione con progetti già presentati
al Senato, art. 78.

Iscrizioni a parlare:

discussione congiunta di mozioni e interpellanze, art. 139. 4;
elenco degli iscritti, art. 11;
scambio di turno, art. 36. 2;
termine, art. 36. 1.

ISTAT:

richieste di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, art. 145.

Istruttoria legislativa:

in Assemblea, artt. 83. 1-*bis*; 86. 6;
nelle Commissioni in sede legislativa, art. 94. 1;
nelle Commissioni in sede referente, artt. 23. 9; 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9 e 13;
sugli schemi di atti normativi del Governo, art. 96-*ter*. 3;
v. anche COMITATO PER LA LEGISLAZIONE; COMMISSIONI PARLAMENTARI (*in
sede legislativa; in sede referente*).

Lavori della Camera:

v. AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DELLA CAMERA; CALENDARIO DEI LAVORI;
ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA; PROGRAMMA DEI LAVORI; SEDUTE;
SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA CAMERA.

Legge comunitaria:

assegnazione, art. 126-*ter*. 1;
calendario dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari ed
esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4;
Commissione politiche dell'Unione europea, esame, art. 126-*ter*. 2,
3, 4 e 5;
Commissioni competenti per materia, esame, art. 126-*ter*. 2 e 4;
emendamenti:
– condizioni per la reiezione da parte della Commissione politi-
che dell'Unione europea, art. 126-*ter*. 5;
– inammissibilità, art. 126-*ter*. 4;

programma dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari, art. 23. 8;

relazione generale per l'Assemblea, art. 126-ter. 3;

v. anche COMUNITÀ EUROPEE, MINORANZA; RELATORI; RELAZIONI; TERMINI.

Legge finanziaria:

v. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO.

Legittimità costituzionale:

decreti-legge, presupposti, art. 96-bis. 2;

istruttoria legislativa, art. 79. 4;

pareri della Commissione affari costituzionali:

– alle Commissioni in sede legislativa, artt. 93. 2 e 3; 94. 2 e 3;

– alle Commissioni in sede redigente, art. 96. 4;

– alle Commissioni in sede referente, art. 75;

sentenze della Corte costituzionale, esame, art. 108.

Maggioranza:

computo, art. 48. 2;

deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni, art. 48. 1;

v. anche ASTENSIONE DAL VOTO.

Maggioranza (parlamentare):

Comitato per la legislazione, rappresentanza nel, art. 16-bis. 1;

disegni di legge, contingentamento dei tempi, art. 24. 7;

v. anche RELATORI.

Maggioranze speciali:

autorizzazioni richieste a norma dell'articolo 96 della Costituzione, diniego, art. 18-ter. 7;

calendario dei lavori, approvazione, art. 24. 2;

Giunta delle elezioni, approvazione del regolamento interno, art. 17. 2;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, approvazione del regolamento interno, art. 18. 4;

ordine del giorno, inserimento di materie non iscritte, art. 27. 2;

Presidente della Camera, elezione, art. 4. 2;

presidente di Commissione, elezione, art. 20. 2;
 progetti di legge costituzionale, art. 100. 1 e 2;
 programma dei lavori, approvazione, art. 23. 6;
 Regolamento della Camera, approvazione di modificazioni, art. 16. 4;
 urgenza dei progetti di legge, dichiarazione da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 69. 2.

Messaggi:

concernenti progetti di legge:

rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71;
 trasmissione al Governo o al Senato, artt. 70. 1; 100. 2;
 trasmissione dal Senato, artt. 68. 1; 70. 2;

inviati alla Camera:

comunicazione, art. 33. 1.

Ministri:

V. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE; FIDUCIA AL GOVERNO; GOVERNO.

Minoranza:

atti normativi del Governo:

- richiesta di parere del Comitato per la legislazione, art. 96-ter. 3;
- richiesta di procedure informative per l'istruttoria, art. 96-ter. 3;

calendario dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi dissenzienti, artt. 24. 2; 25. 2;

Comitati dei nove, composizione, art. 79. 12;

Comitati ristretti, composizione, art. 79. 9;

Comitato per la legislazione, richiesta di parere del, artt. 16-bis. 4; 96-ter. 3;

istruttoria legislativa, richiesta di procedure informative, artt. 79. 6; 94. 1; 96-ter. 3;

progetti di legge:

- richiesta di parere del Comitato per la legislazione, art. 16-bis. 4;
- richiesta di procedure informative per l'istruttoria legislativa, artt. 79. 6; 94. 1;

- sede legislativa, opposizione al trasferimento alla, art. 92. 6;
- sede legislativa, opposizione all'assegnazione in, art. 92. 1;
- sede legislativa, richiesta di rimessione all'Assemblea, art. 92. 4;

programma dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi dissenzienti, artt. 23. 6; 25. 2;

relatori di, artt. 24. 10; 79. 12 e 14; 83. 1, 1-*bis* e 3; 86. 5 e 7; 87. 1-*bis*;

relazioni:

- disegni di legge di assestamento e di approvazione del rendiconto, art. 119. 8;
- disegni di legge finanziaria e di bilancio, presso la Commissione bilancio, art. 120. 6;
- disegni di legge finanziaria e di bilancio, presso le Commissioni, art. 120. 3;
- disegno di legge comunitaria, presso le Commissioni, art. 126-*ter.* 2;
- documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-*bis.* 1;
- progetti di legge, art. 79. 12 e 14.

Missioni:

v. NUMERO LEGALE; SEDE DELLA CAMERA.

Modificazioni al Regolamento:

v. REGOLAMENTO (*della Camera*).

Mozioni:

discussione, fissazione della data, art. 111. 1;

discussione congiunta, art. 112. 1;

discussione separata da altri argomenti, obbligo di, art. 139. 2;

discussione sulle linee generali, art. 113. 1 e 2;

emendamenti:

- discussione e votazione, art. 113. 3 e 4;
- presentazione, art. 114. 1, 2 e 3;

esame, artt. 113; 114. 4;

Governo, relazioni sull'attuazione, art. 143. 3;

inammissibilità, artt. 139. 1; 139-*bis.* 1;

interpellanze:

- discussione congiunta con, art. 139. 4;
- presentazione a seguito di, art. 138. 2;

interventi, durata, art. 39. 1 e 5;

ordini del giorno, art. 114. 4;

petizioni, mozioni consequenziali a, art. 109. 3;

presentazione, artt. 110; 138. 2;

pubblicazione, art. 139-*bis*. 1;

questione di fiducia, art. 116. 2;

replica del proponente, art. 113. 2;

risoluzioni, presentazione in occasione di dibattiti su mozioni, art. 118;

ritiro, art. 112. 2;

votazione per parti separate, art. 114. 5;

v . anche FIDUCIA AL GOVERNO (*mozioni di fiducia e sfiducia*).

Nomine ed elezioni:

Comitati dei nove, art. 79. 12;

Comitati permanenti, art. 22. 4;

Comitati ristretti, art. 79. 9;

Comitato per la legislazione, componenti, art. 16-*bis*. 1;

Commissione di scrutinio, art. 6. 2;

Commissione parlamentare per le questioni regionali, componenti, art. 102. 1;

Commissioni di inchiesta, componenti, art. 141. 1;

Commissioni permanenti:

- componenti, art. 19. 1, 2, 3 e 7;
- ufficio di presidenza, art. 20;

Commissioni speciali, art. 22. 2;

Giunta delle elezioni:

- componenti, art. 17. 1, 3 e 4;
- ufficio di presidenza, art. 17. 2;

Giunta delle elezioni provvisoria, integrazione, art. 3. 2;

Giunta per il Regolamento, componenti, art. 16. 1;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:

- componenti, art. 18. 1;
- ufficio di presidenza, art. 18. 4;

- Governo, parere sulle nomine di competenza del, art. 143. 4;
Gruppi parlamentari, presidenti, vicepresidenti e comitato direttivo, artt. 15. 2; 15-*bis*. 1;
organi collegiali, componenti, art. 56;
Presidente della Camera, art. 4;
Questori:
– elezione, art. 5. 1, 2 e 3;
– elezione suppletiva, art. 5. 8;
relatori:
– di minoranza, art. 79. 12;
– in Commissione, artt. 79. 3; 80. 1;
– per la discussione in Assemblea, artt. 79. 12; 80. 1;
Segretari della Camera:
– elezione, art. 5. 1, 2 e 3;
– elezione integrativa, art. 5. 4, 5, 6 e 9;
– elezione suppletiva, art. 5. 8;
Segretario generale della Camera, art. 12. 4;
Vicepresidenti della Camera:
– elezione, art. 5. 1, 2 e 3;
– elezione suppletiva, art. 5. 8;
v. anche VOTAZIONI (*in particolare*).

Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato:

presentazione, artt. 120. 7; 123. 3.

Numero legale:

- Assemblea, deliberazioni, art. 46. 1;
astenuti, computo degli, art. 46. 3;
Commissione di scrutinio, art. 6. 2;
Commissioni:
– sede diversa da quella legislativa, art. 46. 1;
– sede legislativa, art. 46. 1;
Giunta delle elezioni, rinnovazione per mancanza del numero legale per un mese, art. 17. 4;
Governo, computo dei membri assenti, art. 46. 2;
mancanza, art. 47. 2 e 3;
mancanza, effetti, art. 47. 2;
missioni, computo delle, art. 46. 2;

verifica:

- ammissibilità, art. 46. 4 e 5;
- computo dei richiedenti, art. 46. 6;
- richiesta, artt. 46. 4 e 5; 47. 1;

votazione qualificata, computo dei richiedenti, art. 46. 6.

Oltraggio alla Camera:

art. 64. 6;

v. anche VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE.

Opposizioni:

calendario dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi di opposizione, artt. 24. 3; 25. 2;

Comitato per la legislazione, rappresentanza nel, art. 16-*bis*. 1;

contingentamento dei tempi, artt. 24. 7; 25. 3;

programma dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi di opposizione, artt. 23. 6; 25. 2;

v. anche MINORANZA.

Opzione:

per carica o ufficio incompatibile, art. 17-*bis*. 2;

tra più circoscrizioni elettorali, art. 3. 1.

Ordine dei lavori:

v. CALENDARIO DEI LAVORI; PROGRAMMA DEI LAVORI; RICHIAMI.

Ordine del giorno della seduta:

numero legale, mancanza del, convocazione della seduta successiva, art. 47. 2;

richiami, artt. 41. 1; 43; 45;

tumulto, convocazione della seduta successiva, art. 61;

dell'Assemblea:

annunzio, artt. 26. 1; 82. 2;

argomenti contenuti nel programma dei lavori, indicazione del periodo d'iscrizione, art. 23. 4;

assegnazione di progetti di legge in sede legislativa, art. 92. 1;

atti e provvedimenti iscritti al di fuori dei criteri ordinari, art. 24. 4;

- atti e provvedimenti iscritti alla scadenza di termini, artt. 18. 2; 18-*ter.* 4; 18-*quater.* 3; 96-*bis.* 4; 104. 2; 107. 2; 129. 2; 137. 2;
- disegni di legge di conversione di decreti-legge, iscrizione, art. 96-*bis.* 4;
- documento di programmazione economico-finanziaria, iscrizione, art. 118-*bis.* 2;
- formazione, art. 26. 2;
- formazione, in assenza di programma e calendario, e opposizione, art. 26. 1;
- Gruppi parlamentari di opposizione, iscrizione di argomenti proposti dai, art. 24. 3;
- materie non iscritte:
- divieto di discussione, art. 27. 1;
 - inserimento, art. 27. 2;
- pregiudiziali su disegni di legge di conversione, art. 96-*bis.* 3;
- trasferimento alla sede legislativa, iscrizione, art. 92. 6;
- delle Commissioni:*
- annunzio, art. 26. 1;
- Comitati permanenti, menzione delle relazioni, art. 22. 4;
- disegni di legge di conversione di decreti-legge, iscrizione, art. 96-*bis.* 4;
- formazione, artt. 21. 1; 26. 2;
- formazione, in assenza di programma e calendario, e opposizione, art. 26. 1;
- interrogazioni, artt. 133. 3; 134. 2;
- materie non iscritte, divieto di discussione, art. 27. 1;
- Presidente della Camera, poteri, artt. 25. 6; 134. 2;
- progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea, iscrizione, art. 25. 2;
- dell'Ufficio di Presidenza:*
- fissazione, art. 12. 1.

Ordine nella Camera:

- forza pubblica:
- ingresso nelle Aule della Camera, delle Giunte e delle Commissioni, art. 62. 2;
 - ingresso nella sede della Camera, art. 62. 3;

guardia di servizio, art. 62. 1;

Presidente della Camera, poteri, artt. 62; 64. 5;

Questori, art. 10. 2;

v. anche **ESTRANEI**; **OLTRAGGIO ALLA CAMERA**; **SANZIONI DISCIPLINARI**;
SEDE DELLA CAMERA; **TRIBUNE**; **TUMULTO**; **TURBATIVE**.

Ordini del giorno d'istruzione al Governo:

Governo, relazioni sull'attuazione, art. 143. 3;

questione di fiducia, art. 116. 2;

nel procedimento legislativo:

dichiarazioni di voto, art. 88. 1;

disegni di legge finanziaria e di bilancio:

– in Assemblea, art. 122. 3;

– nelle Commissioni, art. 122. 1 e 2;

emendamenti o articoli aggiuntivi respinti, inammissibilità di ordini del giorno che li riproducano, art. 88. 2;

illustrazione, art. 88. 1;

inammissibilità, artt. 88. 2; 89; 99. 3; 104. 3; 105. 2; 122. 3; 139-*bis*. 2;

presentazione, art. 88. 1;

progetti di legge costituzionale, inammissibilità in seconda deliberazione, art. 99. 3;

statuti regionali, inammissibilità, artt. 104. 3; 105. 2;

votazione, art. 88. 1;

nella discussione di mozioni:

mozioni di fiducia o sfiducia, inammissibilità, art. 115. 2;

votazione senza svolgimento, art. 114. 4.

Ordini del giorno nel procedimento di verifica dei poteri:

nella discussione di proposte della Giunta delle elezioni fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici, art. 17-*bis*. 1.

Ordini del giorno nel procedimento redigente:

Comitato per la legislazione, artt. 16-*bis*. 6; 96. 4;

Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, presentati dai presidenti delle, art. 96. 4;

recanti principi e criteri direttivi per la formulazione del testo degli articoli, art. 96. 3.

Ordini del giorno relativi alle autorizzazioni richieste a norma dell'articolo 96 della Costituzione:

contenenti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18-*ter.* 6 e 7.

Ordini del giorno su statuti regionali:

di reiezione, artt. 104. 4; 105. 1; 106. 1 e 2;

volti a fissare condizioni o termini all'approvazione, inammissibilità, artt. 104. 3; 105. 2.

Organi costituzionali dello Stato:

progetti di legge ordinaria:

- contingentamento dei tempi, art. 24. 12;
- scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1.

Organi di tutela giurisdizionale della Camera:

composizione e istituzione, art. 12. 6.

Organizzazione dei lavori:

v. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; CALENDARIO DEI LAVORI; DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA; PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA; PROGRAMMA DEI LAVORI.

Pareri:

delle Commissioni (in generale):

Comunità europee, relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, art. 126-*ter.* 2 e 3;

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto: v. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO;

disegno di legge comunitaria: v. LEGGE COMUNITARIA;

documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-*bis.* 1;

emendamenti:

- in Assemblea, artt. 86. 2, 3, 5-*bis* e 6; 87. 3-*bis*;
- nelle Commissioni in sede legislativa, art. 94. 3;
- nelle Commissioni in sede redigente, art. 96. 4;
- nelle Commissioni in sede referente, art. 74. 2;

Governo, su atti del: v. ATTI DEL GOVERNO (PARERE PARLAMENTARE SUGLI); leggi regionali, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2;

progetti di legge:

- assegnazione in sede consultiva, artt. 73. 1 e 1-*bis*; 74. 1; 75. 1; 93. 1 e 2; 102. 3; 126. 2;
- contenuto, artt. 73. 3; 93. 1;
- illustrazione, art. 73. 4;
- pareri obbligatori, artt. 74. 1; 75. 1; 92. 6; 93. 2; 96. 2; 102. 3; 126. 2;
- pareri rinforzati, artt. 73. 1-*bis*; 92. 6; 93. 3-*bis*;
- procedura di esame in sede consultiva, artt. 73. 3; 93. 1;
- sede legislativa, effetti dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro e dei pareri rinforzati, art. 93. 3 e 3-*bis*;
- sede legislativa, trasferimento alla, art. 92. 6;
- sede redigente, deferimento alla, art. 96. 2;
- sede redigente, effetti dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, art. 96. 4;
- sede referente, effetti dei pareri obbligatori della Commissione bilancio, artt. 74. 3; 86. 4-*bis*;
- sede referente, effetti dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali e lavoro, art. 75. 2;
- sede referente, richiesta di stampa e allegazione alla relazione per l'Assemblea, art. 73. 4;
- sede referente, stampa dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro e dei pareri rinforzati e loro allegazione alla relazione per l'Assemblea, artt. 73. 1-*bis*; 74. 3; 75. 2;
- termini, artt. 73. 2; 93. 1;

I Commissione (Affari costituzionali):

progetti di legge ed emendamenti:

- competenze normative, art. 75;
- legislazione generale dello Stato, art. 75;
- legittimità costituzionale, artt. 75; 92. 6; 93. 2 e 3; 94. 3; 96. 2 e 4;

sentenze della Corte costituzionale, art. 108. 1 e 2;

III Commissione (Affari esteri):

risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1;

risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 1;

V Commissione (Bilancio):

atti normativi del Governo, schemi, conseguenze finanziarie, art. 96-ter. 2 e 5;

progetti di legge ed emendamenti:

- annuncio all'Assemblea, artt. 85. 1-bis; 87. 3-bis;
- conseguenze finanziarie, artt. 74; 85. 1-bis; 86. 2 e 5-bis; 87. 3-bis; 92. 6; 93. 2 e 3; 94. 3; 96. 2 e 4; 119. 5;
- conseguenze riguardanti il programma economico nazionale, art. 119. 5;
- emendamenti corrispondenti, presentazione in Assemblea, art. 86. 4-bis;
- riferimento ai trattati dell'Unione europea, art. 74. 1;
- riferimento al documento di programmazione economico-finanziaria, art. 74. 1;

XI Commissione (Lavoro):

progetti di legge ed emendamenti, pubblico impiego, artt. 75; 92. 6; 93. 2 e 3; 94. 3; 96. 2 e 4;

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

atti concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi e l'attuazione di norme comunitarie, art. 126. 2;

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 1;

progetti di legge, compatibilità con la normativa comunitaria, art. 126. 2;

risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1;

risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 1;

sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 127-bis. 1 e 2;

Comitato per la legislazione:

atti normativi del Governo, schemi, richiesta, art. 96-ter. 3;

contenuto, artt. 16-bis. 4; 96-bis. 1;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, assegnazione, art. 96-bis. 1;

effetti, art. 16-bis. 6;

motivazione, art. 16-bis. 4;

opinioni dissenzienti, menzione, art. 16-*bis*. 5;
procedura, art. 16-*bis*. 3;
progetti di legge, richiesta, art. 16-*bis*. 4;
progetti di legge di delegazione legislativa e di delegificazione, trasmissione, art. 16-*bis*. 6-*bis*;
stampa e allegazione alla relazione per l'Assemblea, art. 16-*bis*. 5;
termini:

- per la richiesta, art. 16-*bis*. 4;
- per l'espressione, artt. 16-*bis*. 3; 96-*bis*. 1;

dei relatori e del Governo:

emendamenti, artt. 86. 6; 87. 3-*bis*;

della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-*bis*. 1;
legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2;

progetti di legge contenenti disposizioni su materie d'interesse regionale, art. 102. 3;

della Giunta per il Regolamento:

composizione, integrazione della, art. 16. 1;

conflitti di competenza tra Commissioni, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4;

Regolamento, interpretazione del, art. 16. 2;

scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1-*sexies*;

del CNEL:

su progetti di legge, art. 146.

Parlamento europeo:

V. COMUNITÀ EUROPEE.

Parlamento in seduta comune:

Presidente del Senato, seggio del, art. 31. 2;

presidenza, art. 35. 1;

Regolamento della Camera, applicazione, art. 35. 2.

Parole, scritti e termini sconvenienti:

atti di iniziativa parlamentare, art. 139-*bis*. 2;

emendamenti, art. 89;

interrogazioni, interpellanze e mozioni, artt. 139. 1; 139-*bis*. 1;
lettura in Assemblea, esclusione della, art. 33. 1;
ordini del giorno, art. 89;
sanzioni, art. 59. 1.

Petizioni:

abbinamento con progetti di legge, art. 109. 2;
esame in Commissione, art. 109. 1;
lettura in Aula, art. 33. 2;
mozione consequenziale, art. 109. 3;
risoluzione conclusiva dell'esame in Commissione, art. 109. 2;
trasmissione alle Commissioni, art. 33. 2.

Polizia della Camera:

v. ESTRANEI; OLTRAGGIO ALLA CAMERA; ORDINE NELLA CAMERA; SEDE DELLA CAMERA; TRIBUNE; TUMULTO; TURBATIVE.

Posizione della questione:

Presidente della Camera, competenza del, art. 8. 2;
richiami, artt. 41. 1; 43; 45.

Posti riservati in Aula:

Commissione, componenti, art. 31. 1;
Governo, art. 31. 1;
Presidente del Senato, nelle riunioni del Parlamento in seduta comune, art. 31. 2.

Preavviso delle votazioni:

v. VOTAZIONI (*mediante procedimento elettronico*).

Preclusione:

documento di programmazione economico-finanziaria, risoluzioni,
art. 118-*bis*. 2;
emendamenti, art. 89;
ordini del giorno, artt. 88. 2; 89;
precedenti deliberazioni, a seguito di, art. 89;
progetti di legge, art. 72. 2;

progetti di legge costituzionale, art. 100. 3;
 statuti regionali, inapplicabilità, art. 106. 3;
 v. anche IMPROCEDIBILITÀ.

Pregiudiziale:

concorso di pregiudiziali, art. 40. 4;
 Conferenza dei presidenti di Gruppo, preannunzio nella, art. 40. 2;
 discussione, artt. 40. 2, 3 e 4; 43; 96-*bis*. 3;
 disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-*bis*. 3, 5 e 6;
 nozione, art. 40. 1;
 presentazione, artt. 40. 1; 96-*bis*. 3;
 progetti di legge costituzionale, inammissibilità nella seconda deli-
 berazione, art. 99. 2;
 sede referente, divieto di votazione in, art. 79. 8;
 votazione, artt. 40. 2 e 4; 96-*bis*. 3.

Prerogative e immunità:

v. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITU-
 ZIONE; DEPUTATI (*STATUS*); GIUNTA DELLE ELEZIONI; GIUNTA PER LE
 AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO; ORDINE NELLA CAMERA;
 SEDE DELLA CAMERA.

Presidente del Consiglio dei Ministri:

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, invio del do-
 cumento finale sull'esame di, art. 127. 2;
 Corte costituzionale, invio del documento finale sull'esame di sen-
 tenze della, art. 108. 4;
 Corte di giustizia delle Comunità europee, invio del documento fi-
 nale sull'esame di sentenze della, art. 127-*bis*. 4;
 interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 135-*bis*. 1, 3
 e 4;
 v. anche GOVERNO; MESSAGGI.

Presidente della Camera:

amministrazione interna, art. 8. 1;
 assegnazione di progetti di legge e di altri atti e documenti: v. AS-
 SEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMIS-
 SIONI E ALLE GIUNTE;

assenza, art. 9;

atti del Governo, fissazione del termine per il parere, art. 143. 4;

atti e provvedimenti, esecuzione nella sede della Camera, autorizzazione, art. 62. 4;

atti normativi del Governo, parere su schemi di:

- assegnazione, art. 96-ter. 1 e 2;
- rilievi, richieste delle Commissioni, art. 96-ter. 4;
- termini, fissazione di, art. 96-ter. 2 e 4;
- trasmissione al Governo, art. 96-ter. 5;

attribuzioni (in generale), art. 8;

audizioni di dirigenti, intesa, art. 143. 2;

autorizzazione a procedere, iscrizione all'ordine del giorno delle richieste di, artt. 18. 2; 18-ter. 4 e 5; 18-quater. 3;

calendario dei lavori:

- comunicazione all'Assemblea, art. 24. 2, 3 e 6;
- convocazione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 24. 1 e 6;
- predisposizione, art. 24. 3 e 6;
- riserva di tempi per gli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, art. 24. 2;

CNEL, rapporti con il, artt. 146. 1 e 2; 147;

Comitato per la legislazione:

- convocazione congiunta con la Giunta per il Regolamento, art. 16-bis. 7;
- nomina dei componenti, art. 16-bis. 1;

Commissione d'indagine, nomina, art. 58;

Commissione parlamentare per le questioni regionali, nomina dei deputati componenti, art. 102. 1;

Commissioni:

- audizioni di dirigenti, intesa, art. 143. 2;
- competenze, specificazione delle, art. 22. 1-bis;
- componenti, comunicazione delle sostituzioni, art. 19. 7;
- componenti, distribuzione dei, art. 19. 2;
- conflitti di competenza, soluzione, art. 72. 4;
- convocazione, artt. 20. 1; 25. 6;
- convocazione, revoca della, art. 30. 5;
- ordine del giorno, poteri relativi all', artt. 25. 6; 134. 2;
- pareri, fissazione del termine, artt. 96-ter. 4; 143. 4;

- pareri, proroga del termine, artt. 73. 2; 143. 4;
- riunite, autorizzazione, art. 72. 3;
- sede legislativa, annuncio dell'approvazione in, art. 95;
- sede legislativa, decisione sulle questioni regolamentari, art. 41. 2;
- sede legislativa, ricezione della richiesta di rimessione all'Assemblea, art. 92. 5;
- sede legislativa, trasferimento alla: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE;
- sede referente, nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea, art. 79. 7;
- sedute contemporanee a quelle dell'Assemblea, autorizzazione, art. 30. 5;

Commissioni d'inchiesta:

- attività fuori della sede, art. 142;
- nomina dei componenti, art. 141. 1;

comunicazioni: v. ANNUNZI E COMUNICAZIONI;

Comunità europee:

- comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri del documento finale sull'esame di atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 2;
- comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri del documento finale sull'esame di sentenze della Corte di giustizia, art. 127-*bis*. 4;
- incontri delle Commissioni con componenti della Commissione europea, intesa, art. 127-*ter*. 2;
- incontri delle Commissioni con membri del Parlamento europeo, intesa, art. 127-*ter*. 1;

Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, convocazione, art. 23. 3;

Conferenza dei presidenti di Gruppo, convocazione, artt. 13. 1; 23. 3; 24. 1;

contingentamento dei tempi, art. 24. 9 e 12;

convocazione della Camera:

- in via straordinaria, artt. 18-*ter*. 5; 18-*quater*. 3; 29. 1;
- successivamente al suo scioglimento, art. 17-*bis*. 4;

Corte costituzionale, comunicazione del documento finale sull'esame di sentenze della, art. 108. 4;

Corte dei conti, rapporti con la, artt. 148; 149. 2; 150. 2;

decreti, art. 12. 5;

deputati:

- dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, comunicazione, art. 17-*bis*. 2;
- subentranti, proclamazione, art. 17-*bis*. 3;

discussione:

- autorizzazione a parlare, artt. 8. 2; 36. 3;
- direzione della, artt. 8. 2; 39. 2 e 3;
- durata degli interventi, ampliamento, artt. 39. 5; 45; 85. 2 e 6;
- durata degli interventi, fissazione, artt. 16. 3-*bis*; 24. 11; 83. 1; 85. 5 e 7; 116. 3; 125. 2;

discussione limitata, ampliamento, artt. 40. 4; 45; 96-*bis*. 3;

disegni di legge di conversione di decreti-legge:

- emendamenti, dichiarazione d'inammissibilità, art. 96-*bis*. 7;
- termini per la discussione delle pregiudiziali, modifica, art. 96-*bis*. 5;
- termini per l'esame, fissazione o modifica, art. 96-*bis*. 5 e 6;

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto:

- audizioni, intesa sul programma delle, art. 119. 3;
- emendamenti, dichiarazione d'inammissibilità, artt. 119. 8; 121. 5;
- emendamenti, fissazione dei termini per il parere delle Commissioni, artt. 119. 8; 121. 3;
- organizzazione della discussione, art. 119. 7;
- stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria, art. 120. 2;
- termini per l'esame dei disegni di legge di assestamento e rendiconto dello Stato, fissazione, art. 119. 8;

disegno di legge comunitaria, emendamenti, dichiarazione d'inammissibilità, art. 126-*ter*. 4;

documento di programmazione economico-finanziaria:

- audizioni, intesa sul programma, art. 118-*bis*. 3;
- termini per l'esame in Assemblea della proposta di aggiornamento, proroga, art. 118-*bis*. 4;
- termini per l'esame in Commissione bilancio, fissazione, art. 118-*bis*. 1;

elezione, artt. 4; 6. 1;

emendamenti:

- disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, fissazione dei termini per il parere delle Commissioni, artt. 119. 8; 121. 3;

- inammissibilità, dichiarazione di, artt. 89; 96-*bis*. 7; 119. 8; 121. 5; 123-*bis*. 3-*bis*; 126-*ter*. 4;
- ordine di votazione, modifica, artt. 85. 8; 85-*bis*;
- parere della Commissione bilancio, annuncio all'Assemblea, art. 87. 3-*bis*;
- parere della Commissione bilancio, fissazione del termine, art. 86. 2 e 5-*bis*;
- parere della Commissione e del Governo, annuncio, art. 87. 3-*bis*;
- rinvio dell'esame, art. 86. 2 e 5-*bis*;
- termini per la presentazione, modifica, art. 86. 10;
- termini per la presentazione dei subemendamenti, fissazione, art. 86. 5;

fatto personale, decisione, art. 42. 1;

forza pubblica:

- autorizzazione all'ingresso nella sede della Camera, art. 62. 3;
- ordine d'ingresso nelle Aule della Camera, delle Giunte e delle Commissioni, art. 62. 2;

Giunta delle elezioni:

- nomina dei componenti, art. 17. 1;
- rinnovo della composizione, art. 17. 4;
- sostituzione dei componenti, art. 17. 3;

Giunta per il Regolamento:

- nomina dei componenti, art. 16. 1;
- presidenza, art. 16. 1;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nomina dei componenti, art. 18. 1;

Governo:

- fissazione della data per la presentazione alle Camere, art. 29. 2;
- trasmissione dei pareri parlamentari su schemi di atti normativi del, art. 96-*ter*. 5;

Gruppi parlamentari:

- convocazione per la costituzione, art. 15. 1;
- costituzione e mutamenti degli organi direttivi, comunicazione, art. 15. 2;
- rendiconto, trasmissione, art. 15-*ter*. 3;
- statuto, trasmissione, art. 15. 2-*bis*;

Gruppo misto:

- componenti politiche, richiesta di formazione, art. 14. 5;

- decisione sul ricorso contro deliberazioni degli organi direttivi del, art. 15-*bis*. 2;
- guardia di servizio, comando, art. 62. 1;
- impedimento, art. 9;
- indagini conoscitive:
 - intesa per la deliberazione, art. 144. 1;
 - intese con il Presidente del Senato, art. 144. 5;
- interpellanze:
 - dichiarazione d'inammissibilità, artt. 139. 1; 139-*bis*. 1;
 - ricezione, art. 136. 1;
 - svolgimento e replica, ampliamento della durata, art. 138. 1;
- interpellanze e interrogazioni, svolgimento congiunto, art. 139. 3;
- interrogazioni:
 - dichiarazione d'inammissibilità, artt. 135. 6; 139. 1; 139-*bis*. 1;
 - ricezione, art. 128. 1;
- interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 135-*bis*. 3 e 5;
- interventi:
 - ampliamento della durata, artt. 39. 5; 45; 85. 2 e 6; 138. 1;
 - fissazione della durata, artt. 16. 3-*bis*; 24. 11; 83. 1; 85. 5 e 7; 116. 3; 125. 2;
- ISTAT, rapporti con l', art. 145. 1;
- messaggi e lettere, comunicazione all'Assemblea, art. 33. 1;
- mozioni, dichiarazione d'inammissibilità, artt. 139. 1; 139-*bis*. 1;
- mozioni di sfiducia individuale, valutazione del contenuto, art. 115. 4;
- numero legale:
 - mancanza, art. 47. 2;
 - verifica, art. 47. 1;
- ordine del giorno:
 - dell'Assemblea, formazione e annunzio, art. 26;
 - delle Commissioni, poteri, artt. 25. 6; 134. 2;
- ordine delle sedute, artt. 59; 60. 1, 2 e 3; 61;
- ordine nella Camera, mantenimento dell', artt. 8. 2; 10. 2; 62; 64. 4 e 5;
- ordini del giorno d'istruzione al Governo, dichiarazione d'inammissibilità, artt. 88. 2; 89;
- organi collegiali:
 - compilazione della lista da sottoporre all'Assemblea, art. 56. 3;

- nomina dei componenti, art. 56. 4;

Parlamento in seduta comune, presidenza, art. 35. 1;

pregiudiziali, ampliamento della discussione, artt. 40. 4; 96-*bis*. 3;

progetti di legge:

- assegnazione: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE;
- coordinamento formale, art. 90. 2;
- intese con il Presidente del Senato, art. 78;
- parere della Commissione bilancio, annuncio all'Assemblea, art. 85. 1-*bis*;
- ricezione e annuncio, art. 68;
- sede legislativa, annuncio dell'approvazione, art. 95;
- sede legislativa, decisione sulle questioni regolamentari, art. 41. 2;
- sede legislativa, ricezione della richiesta di rimessione all'Assemblea, art. 92. 5;
- sede legislativa, trasferimento alla: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE;
- sede referente, nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea, art. 79. 7;

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica:

- emendamenti, dichiarazione d'inammissibilità, art. 123-*bis*. 3-*bis*;
- fissazione del termine per l'esame, proposte all'Assemblea, art. 123-*bis*. 3;
- stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto dei, art. 123-*bis*. 1;

progetti di legge costituzionale, breve rinvio della discussione, art. 99. 2;

programma dei lavori:

- comunicazione all'Assemblea, art. 23. 7 e 9;
- contatti con il Presidente del Senato, art. 23. 3;
- convocazione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, art. 23. 3 e 9;
- convocazione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 23. 3 e 9;
- predisposizione, art. 23. 6 e 9;
- riserva di tempi per gli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, art. 23. 6;

provvisorio, artt. 2. 1; 3;

Questori, poteri in ordine alle attribuzioni dei, art. 10;

richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, decisione, art. 41. 1;

sanzioni disciplinari:

- adozione, artt. 59; 60. 1 e 2;
- proposta all'Ufficio di Presidenza, art. 60. 3 e 4;

scrutinio segreto, decisione sull'ammissibilità, art. 49. 1-*sexies*;

sede della Camera:

- autorizzazione all'esecuzione di atti e provvedimenti, art. 62. 4;
- autorizzazione all'ingresso della forza pubblica, art. 62. 3;

sedute dell'Assemblea:

- apertura e chiusura, art. 32. 1;
- processo verbale, sottoscrizione, art. 34. 2;
- trasmissione televisiva, artt. 63. 1; 135-*bis*. 5;

Segretari, poteri in ordine alle attribuzioni dei, art. 11;

Segretario generale:

- proposta di nomina, art. 12. 4;
- responsabilità nei confronti del Presidente, art. 67;

sostituzione, art. 9;

tumulto, art. 61;

Ufficio di Presidenza:

- convocazione, art. 12. 1;
- costituzione, comunicazione al Presidente della Repubblica e al Senato, art. 7;
- elezione integrativa, fissazione della data, art. 5. 4 e 8;
- elezione suppletiva, fissazione della data, art. 5. 8;
- esecuzione dei provvedimenti, art. 12. 5;
- Gruppi parlamentari, promozione delle intese per assicurare la rappresentanza dei, art. 5. 3 e 6;
- ordine del giorno, fissazione, art. 12. 1;

votazioni:

- annullamento, art. 57. 1;
- controprova mediante divisione nell'Aula, art. 53. 2;
- finale, contemporanea su più progetti di legge, art. 91. 3;
- finale di progetti di legge, rinvio, art. 91. 2;
- mediante procedimento elettronico, preavviso, art. 49. 5;
- mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, per agevolare il computo dei voti, art. 53. 4;

- proclamazione del risultato, artt. 8. 2; 57. 2;
- significato, artt. 8. 2; 54. 3;

V. anche INTESE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA CON IL PRESIDENTE DEL SENATO; MESSAGGI; ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

Presidente della Corte costituzionale:

documento finale sull'esame di sentenze della Corte costituzionale, invio, art. 108. 4.

Presidente della Repubblica:

convocazione in via straordinaria della Camera, art. 29. 1;

ingiurie, tutela dalle, art. 60. 3;

rinvio di progetti di legge, art. 71. 1;

Ufficio di Presidenza della Camera, comunicazione della costituzione, art. 7.

Presidente del Senato:

V. SENATO DELLA REPUBBLICA.

Presidenti delle Commissioni parlamentari:

assenza, art. 21. 2;

attribuzioni (in generale), art. 21. 1;

calendario dei lavori della Commissione, funzioni, art. 25. 1 e 5;

Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, art. 23. 3;

Conferenza dei presidenti di Gruppo, invito alle riunioni della, art. 13. 2;

contingentamento dei tempi, sedi legislativa e redigente, art. 25. 3;

convocazione della Commissione, artt. 21. 1; 30. 3; 86. 3;

Corte dei conti, richieste alla, art. 148;

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, emendamenti, dichiarazione d'inammissibilità, artt. 119. 8; 121. 5;

disegno di legge comunitaria, emendamenti, dichiarazione d'inammissibilità, art. 126-ter. 4;

elezione, art. 20. 1, 2, 4 e 5;

- emendamenti presentati direttamente in Assemblea, convocazione della Commissione, art. 86. 3;
- impedimento, art. 21. 2;
- interrogazioni a risposta immediata in Commissione, art. 135-*ter.* 2;
- istruttoria legislativa, attribuzioni, art. 79. 1, 3 e 6;
- numero legale, mancanza, art. 47. 2;
- ordine del giorno delle sedute, formazione, art. 21. 1;
- ordine del giorno delle sedute successive, art. 26. 2;
- ordine del giorno delle sedute successive, in mancanza di calendario, art. 26. 1;
- progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, emendamenti, dichiarazione d'inammissibilità, art. 123-*bis.* 3-*bis*;
- programma dei lavori dell'Assemblea, Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, art. 23. 3;
- programma dei lavori della Commissione, funzioni, art. 25. 1 e 5;
- Regolamento, questioni attinenti al, art. 41. 2;
- relatore, nomina del, artt. 73. 3; 79. 3; 94. 1;
- sede legislativa, ricezione della richiesta di rimessione all'Assemblea, art. 92. 5;
- sede redigente, presentazione di ordine del giorno in Assemblea, art. 96. 4;
- sede referente:
- introduzione della discussione, art. 79. 3;
 - organizzazione dei lavori, art. 79. 1;
 - richieste di informazioni al Governo, art. 79. 3 e 6;
- sedute:
- apertura e chiusura, art. 32. 1;
 - processo verbale, sottoscrizione, art. 34. 2;
- sostituzione, art. 21. 2;
- tumulto, art. 61;
- ufficio di presidenza della Commissione, convocazione, artt. 21. 1; 25. 1;
- v. anche UFFICIO DI PRESIDENZA (*delle Commissioni parlamentari*).

Presidenti delle Giunte:

Giunta delle elezioni, art. 17. 2;

Giunta delle elezioni provvisoria, art. 3. 2;

Giunta per il Regolamento: v. PRESIDENTE DELLA CAMERA;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18. 4.

Presidenti di Gruppo:

assenza, art. 15. 2;

calendario dei lavori:

– modifica, art. 24. 6;

– predisposizione, art. 24. 2;

chiusura della discussione, richiesta, art. 44. 1;

contingentamento dei tempi, deliberazione, art. 24. 7;

Corte dei conti, richieste alla, art. 148;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, presentazione di pregiudiziali, art. 96-*bis*. 3;

emendamenti:

– mozioni, presentazione, art. 114. 1 e 2;

– progetti di legge, presentazione di subemendamenti, art. 86. 5;

– progetti di legge, richiesta di votazione di emendamento ritirato, art. 86. 8;

impedimento, art. 15. 2;

interpellanze urgenti, presentazione, art. 138-*bis*. 1;

interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, presentazione, art. 135-*bis*. 2;

mozioni, presentazione, art. 110;

nomina, artt. 15. 2; 15-*bis*. 1;

ordine del giorno, proposta d’inserimento di materie non iscritte, art. 27. 2;

ordini del giorno contenenti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, presentazione, art. 18-*ter*. 6;

pregiudiziali relative a disegni di legge di conversione, presentazione, art. 96-*bis*. 3;

progetti di legge:

- dichiarazione di adozione, art. 76. 3;
- dichiarazione di urgenza, adozione, art. 69. 2;
- dichiarazione di urgenza, richiesta, art. 69. 1;
- discussione sulle linee generali, richiesta di ampliamento, art. 83. 2;
- sede legislativa, opposizione all'assegnazione in periodo di aggiornamento, art. 92. 3;

programma dei lavori:

- modifica, art. 23. 9;
- predisposizione, art. 23. 6;

Regolamento, modificazioni, presentazione di proposte interamente sostitutive del testo della Giunta, art. 16. 3-ter;

rendiconto, attestazione dell'approvazione, art. 15-ter. 3;

seduta segreta, richiesta, art. 63. 3;

sostituzione, art. 15. 2;

votazioni qualificate, richiesta, artt. 16. 4-bis; 51. 2;

v. anche **COMITATI** (*Comitati direttivi dei Gruppi parlamentari*); **CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO**; **RAPPRESENTANTI DI GRUPPO IN COMMISSIONE**; **VICEPRESIDENTI**.

Procedure informative:

v. **AUDIZIONI**; **COMMISSIONI PARLAMENTARI** (*nelle altre sedi*); **INDAGINI CONOSCITIVE**; **ISTRUTTORIA LEGISLATIVA**; **REGIONI**.

Processo verbale delle sedute:

approvazione, art. 32. 2;

contenuto, art. 11;

funzionari addetti alle Commissioni, art. 34. 1;

funzionario estensore, art. 34. 1;

lettura, artt. 11; 32. 2;

osservazioni, art. 32. 2 e 3;

raccolta e conservazione, art. 34. 2;

redazione:

- sedute dell'Assemblea, artt. 11; 34. 1;
- sedute delle Commissioni, artt. 21. 2; 34. 1;

sedute segrete, art. 34. 3;

Segretari della Camera, art. 11;
segretari delle Commissioni, art. 21. 2;
sottoscrizione, art. 34. 2.

Progetti di legge:

in generale:

abbinamento:

- disciplina generale, art. 77;
- termine per l', art. 77. 2;
- testo base, scelta, ovvero testo unificato, redazione, art. 77. 3;

annunzio, art. 68. 1;

assegnazione: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE)
ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE;

coordinamento con la normativa vigente, art. 79. 11;

coordinamento formale, art. 90. 2;

correzioni di forma, art. 90. 1;

deferimento in sede redigente: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O
INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE;

emendamenti: v. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI;

esame in Assemblea, art. 82. 1; v. anche CONTINGENTAMENTO DEI
TEMPI; DISCUSSIONE; DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI; DISCUSSIONE SULLE
LINEE GENERALI;

esame in Commissione:

- in sede consultiva, art. 73. 2, 3 e 4; v. anche PARERI;
- in sede legislativa, art. 94; v. anche COMMISSIONI PARLAMENTARI
(*in sede legislativa*);
- in sede redigente, art. 96. 4 e 5; v. anche COMMISSIONI PARLA-
MENTARI (*in sede redigente*);
- in sede referente, art. 79; v. anche COMMISSIONI PARLAMENTARI
(*in sede referente*);

esame nel Comitato per la legislazione: v. COMITATO PER LA LEGISLA-
ZIONE;

improcedibilità, art. 72. 2;

invio al Governo, art. 70. 1;

istruttoria: v. ISTRUTTORIA LEGISLATIVA;

ordine di esame, artt. 25. 2; 76. 2;

ordini del giorno: v. ORDINI DEL GIORNO D'ISTRUZIONE AL GOVERNO;

- presentazione, art. 68;
- relazione all'Assemblea, termini per la presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81; 96-*bis*. 4, 5 e 6;
- rinvio alla Commissione, art. 86. 7;
- rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71;
- sede legislativa, annuncio dell'approvazione in, art. 95;
- stampa e distribuzione, art. 68. 1;
- stralcio, art. 86. 7;
- testi alternativi allegati alle relazioni di minoranza, artt. 79. 12; 87. 1-*bis*;
- trasferimento alla sede legislativa: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE;
- trasmissione al Senato, art. 70. 1;
- trasmissione dal Senato, artt. 68. 1; 70. 2;
- urgenza, dichiarazione di, art. 69;
- votazione finale, artt. 49. 1-*quater*; 87. 5; 91;
- in particolare:*
- bilancio, provvedimenti di: v. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO;
- collegati alla manovra di finanza pubblica: v. PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA;
- Commissioni parlamentari d'inchiesta:
- contingentamento dei tempi, art. 24. 12;
 - scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1;
- conseguenze finanziarie, progetti implicanti:
- scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-*bis*;
- v. anche PARERI [*V Commissione (Bilancio)*];
- conversione di decreti-legge: v. DECRETI-LEGGE;
- delegazione legislativa, artt. 16-*bis*. 6-*bis*; 39. 5; 85. 2; 92. 2; 96. 6;
- delegificazione, art. 16-*bis*. 6-*bis*;
- diritti di libertà, della famiglia e della persona umana:
- contingentamento dei tempi, art. 24. 12;
 - scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1;
- disegno di legge comunitaria: v. LEGGE COMUNITARIA;
- eccezionale rilevanza politica, sociale o economica:
- contingentamento dei tempi, art. 24. 12;

- emendamenti, divieto di modificazione dell'ordine di votazione, art. 85-*bis*. 4;
 - urgenza, divieto di dichiarazione di, art. 69. 3;
- Gruppo parlamentare, fatti propri da un, art. 76. 3;
- iniziativa popolare: v. INIZIATIVA POPOLARE (PROGETTI DI LEGGE DI);
- leggi elettorali:
- contingentamento dei tempi, art. 24. 12;
 - scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1;
- legittimità costituzionale, aspetti di:
- valutazione nell'istruttoria legislativa, art. 79. 4;
- v. anche PARERI [*I Commissione (Affari costituzionali)*];
- materia costituzionale, vertenti su:
- sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2;
 - sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6;
- materia elettorale:
- sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2;
 - sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6;
 - termini per gli interventi, ampliamento, artt. 39. 5; 85. 2;
- materie d'interesse regionale, contenenti disposizioni su, art. 102. 3;
- organi costituzionali dello Stato e organi delle regioni:
- contingentamento dei tempi, art. 24. 12;
 - scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1;
- precedente legislatura, approvati nella, art. 107;
- pubblico impiego, aspetti relativi al: v. PARERI [*XI Commissione (Lavoro)*];
- Senato, progetti modificati dal, art. 70. 2;
- statuti regionali, disegni di legge di approvazione degli, artt. 103; 104; 105; 106;
- trattati internazionali, autorizzazione alla ratifica dei: v. TRATTATI INTERNAZIONALI;
- v. anche CALENDARIO DEI LAVORI; COMMISSIONI PARLAMENTARI; PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE; PROGRAMMA DEI LAVORI; RELATORI; RELAZIONI; VOTAZIONI.

Progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica:

- assegnazione, art. 123-*bis*. 1;
- calendario dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari, ed esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti,

- art. 24. 4;
- disegni di legge finanziaria e di bilancio, divieto di esame e votazione contemporanei, art. 123-*bis*. 4;
- emendamenti, inammissibilità, art. 123-*bis*. 3-*bis*;
- indicazione nel documento di programmazione economico-finanziaria, art. 123-*bis*. 1;
- ordine del giorno, iscrizione al di fuori dei criteri ordinari, art. 24. 4;
- presentazione, art. 123-*bis*. 1;
- programma dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari, art. 23. 8;
- scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-*bis*;
- sessione di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 4;
- stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto, art. 123-*bis*. 1;
- termine per la deliberazione, richiesta di fissazione da parte del Governo, art. 123-*bis*. 2 e 3;
- V. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

Progetti di legge costituzionale:

- contingentamento dei tempi, art. 24. 12;
- emendamenti, divieto di modificazione dell'ordine di votazione, art. 85-*bis*. 4;
- improcedibilità, art. 100. 3;
- interventi, durata, artt. 39. 5; 85. 2;
- prima deliberazione, art. 97;
- seconda deliberazione:
 - emendamenti, inammissibilità, art. 99. 3;
 - intervallo dalla prima deliberazione, art. 98;
 - maggioranza per l'approvazione, art. 100. 1 e 2;
 - messaggio, art. 100. 2;
 - ordini del giorno, inammissibilità, art. 99. 3;
 - pregiudiziale, inammissibilità, art. 99. 2;
 - rinvio a breve termine, art. 99. 2;
 - sospensione, inammissibilità, art. 99. 2;
 - stralcio, inammissibilità di richieste di, art. 99. 3;
- sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2;
- sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6;

Senato, modifiche apportate dal, art. 97. 3;
trasmissione al Senato, artt. 97. 2; 100. 2;
trasmissione dal Senato, artt. 97. 3; 98;
urgenza, divieto di dichiarazione di, art. 69. 3.

Programma dei lavori:

dell'Assemblea:

adozione:

- da parte del Presidente della Camera, art. 23. 6;
- da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 23. 2 e 6;

atti e provvedimenti inseriti al di fuori dei criteri ordinari, art. 23. 8;

comunicazione all'Assemblea e relativi interventi, art. 23. 7;
Conferenza dei presidenti di Gruppo, funzioni, art. 23. 2 e 6;
contenuto, art. 23. 4 e 10;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, inserimento nella programmazione, artt. 96-*bis*. 4; 154. 1;

durata, art. 23. 2;

Governo:

- indicazioni del, art. 23. 3 e 4;
- partecipazione alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 23. 3;

Gruppi parlamentari, proposte dei, art. 23. 3 e 4;

mancata predisposizione, procedura nel caso di, art. 23. 11;

modifica, art. 23. 9;

ordine del giorno, formazione, art. 26. 2;

ordine di priorità degli argomenti da trattare, previsione, art. 23. 4;

Presidente della Camera, funzioni, art. 23. 3 e 6;

progetti di legge, deroga ai termini per la presentazione della relazione all'Assemblea, art. 23. 5;

ripartizione dei tempi di lavoro tra l'Assemblea e le Commissioni, art. 23. 10;

sessione di bilancio, art. 119. 6;

sospensione dei lavori della Camera, art. 23. 10;

delle Commissioni:

adozione, art. 25. 1;

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, esame, art. 25. 4;
 Governo, partecipazione alla riunione dell'ufficio di presidenza, art. 25. 1;
 Gruppi parlamentari, rappresentanti dei, art. 25. 1;
 modifica, art. 25. 5;
 ordine del giorno, formazione, artt. 26. 2; 76. 1;
 presidente della Commissione, funzioni, art. 25. 1;
 programma e calendario dell'Assemblea, priorità di esame dei relativi argomenti, art. 25. 2;
 tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni, art. 23. 10;
 ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, funzioni, art. 25. 1;
 V. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; DECRETI-LEGGE.

Programma economico nazionale:

attuazione, discussione sullo stato di, art. 123. 2;
 discussione congiunta con interrogazioni, interpellanze e mozioni, art. 139. 2.

Proroga:

di poteri:

dell'Assemblea, per la deliberazione su proposte della Giunta delle elezioni, art. 17-*bis*. 4;
 dell'Ufficio di Presidenza, art. 12. 8;

di termini:

pareri:

- accordata dalla Commissione competente per il merito, art. 73. 2;
- autorizzata dal Presidente della Camera, art. 73. 2;
- su atti del Governo, art. 143. 4;

relazione all'Assemblea, presentazione della:

- su autorizzazioni a procedere, art. 18. 2;
- su progetti di legge, art. 79. 7.

Pubblicità dei lavori:

dell'Assemblea:

pubblico, presenza del, art. 64. 2;

resoconti sommario e stenografico, art. 63. 2;

seduta segreta, art. 63. 3;

trasmissione televisiva diretta, artt. 63. 1; 135-bis. 5;

delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione:

disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 8;

elezioni, contestazione delle, art. 17. 2;

indagini conoscitive, art. 144. 4;

interrogazioni a risposta immediata in Commissione, art. 135-ter. 5;

interrogazioni a risposta in Commissione, art. 133. 4;

resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, artt. 65. 1; 133. 4;

resoconto stenografico, artt. 65. 2; 120. 8; 144. 4;

ripresa audiovisiva a circuito chiuso, artt. 65. 2; 135-ter. 5;

sede legislativa, art. 65. 2;

sede redigente, art. 65. 2;

v. anche RESOCONTI.

Questione di competenza:

V. CONFLITTI DI COMPETENZA (TRA COMMISSIONI).

Questione di fiducia:

V. FIDUCIA AL GOVERNO (*questione di fiducia*).

Questione pregiudiziale:

V. PREGIUDIZIALE.

Questione sospensiva:

V. SOSPENSIVA.

Questori:

attribuzioni (in generale), artt. 8. 1; 10;

bilancio e rendiconto della Camera, predisposizione del progetto,
artt. 10. 2; 12. 2; 66;

elezione, artt. 5. 1, 2 e 3; 6. 2;
elezione suppletiva, art. 5. 8;
esclusione dall'Aula, esecuzione delle istruzioni del Presidente, art.
60. 2.
v. anche COLLEGIO DEI QUESTORI.

Raccomandazioni approvate da assemblee internazionali:

annuncio, stampa e deferimento alle Commissioni, art. 125. 1;
dibattito, art. 125. 2;
risoluzione, art. 125. 2.

Rappresentanti di Gruppo in Commissione:

calendario dei lavori della Commissione, art. 25. 1;
chiusura della discussione, richiesta, art. 44. 1;
convocazione, da parte del presidente della Commissione, art. 21. 1;
Governo, richiesta di informazioni, notizie e documenti al, art.
143. 1;
interrogazioni a risposta immediata in Commissione, presentazione,
art. 135-ter. 2;
progetti di legge:
– sede legislativa, richiesta di trasferimento alla, art. 92. 6;
– sede redigente, richiesta di deferimento alla, art. 96. 2;
programma dei lavori della Commissione, art. 25. 1;
risoluzioni del Parlamento europeo e risoluzioni o raccomandazioni
approvate da assemblee internazionali, richiesta di dibattito su,
art. 125. 2;
votazioni qualificate, richiesta, art. 51. 2;
v. anche UFFICIO DI PRESIDENZA (*delle Commissioni parlamentari*).

Ratifica dei trattati internazionali:

v. TRATTATI INTERNAZIONALI.

Reati ministeriali:

v. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE.

Regioni:

consigli regionali, audizione di rappresentanze dei, art. 104. 1;

leggi regionali, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2;

organi, ammissibilità dello scrutinio segreto sui progetti di legge relativi agli, art. 49. 1;

progetti di legge:

- contenenti disposizioni su materie d'interesse regionale, parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 102. 3;
- rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, valutazione nell'istruttoria legislativa, art. 79. 4;

statuti regionali, disegni di legge di approvazione, artt. 103; 104; 105; 106;

v. anche ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE; COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI; ORDINI DEL GIORNO SU STATUTI REGIONALI; PROGETTI DI LEGGE (*in particolare*).

Regolamento:

della Camera:

applicazione nelle riunioni del Parlamento in seduta comune, art. 35. 2;

modificazioni:

- esame da parte della Giunta, art. 16. 2;
- maggioranza prescritta, art. 16. 4;
- proposte della Giunta, discussione e votazione, art. 16. 3-*bis*, 3-*ter* e 4;
- proposte della Giunta, presentazione, art. 16. 3;
- proposte di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, art. 16. 3-*bis* e 3-*ter*;
- proposte interamente sostitutive del testo della Giunta, art. 16. 3-*ter* e 4;
- pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, art. 16. 5;
- votazione, modalità, artt. 16. 4-*bis*; 49. 1;

questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4;

questioni di interpretazione:

- Commissioni in sede legislativa, art. 41. 2;

– parere della Giunta, art. 16. 2;
richiami, artt. 24. 11; 41. 1; 43; 45;

della Giunta delle elezioni:

adozione, art. 17. 2;

della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:

adozione, art. 18. 4;

della biblioteca della Camera:

adozione, art. 12. 2;

regolamenti interni deliberati dall'Ufficio di Presidenza:

adozione, artt. 12. 3 e 6; 67;

emanazione con decreto del Presidente della Camera, art. 12. 5.

Relatori:

in generale:

contingentamento dei tempi, art. 24. 7 e 10;

minoranza, relatori di, artt. 24. 10; 79. 12; 83. 1, 1-*bis* e 3; 86. 5 e 7; 87. 1-*bis*; 119. 8; 120. 3; 126-*ter*. 2;

nomina:

- in Commissione in sede consultiva, art. 73. 3;
- in Commissione in sede legislativa, art. 94. 1;
- in Commissione in sede referente, artt. 79. 12; 80. 1;
- per l'Assemblea, artt. 79. 12; 80. 1;

su progetti di legge:

Comitato per la legislazione, partecipazione all'esame, art. 16-*bis*. 3;

discussione sulle linee generali:

- intervento, art. 83. 1;
- replica, art. 83. 3;
- richiesta di informazioni al Governo, art. 83. 1-*bis*;

emendamenti:

- parere, artt. 86. 6; 87. 3-*bis*;
- presentazione di subemendamenti da parte dei relatori di minoranza, art. 86. 5;
- richiesta di informazioni al Governo, art. 86. 6;
- testi alternativi, richiesta di votazione da parte dei relatori di minoranza, art. 87. 1-*bis*;

proponente della proposta di legge, art. 80. 1;

rinvio alla Commissione, proposta di, art. 86. 7;

sede consultiva:

- illustrazione del parere presso la Commissione competente per il merito, art. 73. 4;
- illustrazione introduttiva del progetto di legge, art. 73. 3;
- proposte, art. 73. 3;

sede legislativa:

- introduzione della discussione, art. 94. 1;
- presentazione di emendamenti, art. 94. 2;

sede redigente, intervento in Assemblea, art. 96. 4;

sede referente:

- introduzione della discussione, art. 79. 3;
- richiesta di informazioni al Governo, art. 79. 3;

stralcio, proposta di, art. 86. 7;

testi alternativi, richiesta di votazione da parte dei relatori di minoranza, art. 87. 1-*bis*;

sui disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto:

relatori delle singole Commissioni, artt. 119. 8; 120. 3;

sul disegno di legge comunitaria:

relatori delle singole Commissioni, art. 126-*ter*. 2;

su altri atti e documenti:

Comunità europee, esame delle sentenze della Corte di giustizia, art. 127-*bis*. 2;

Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108. 2;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, artt. 18. 2; 18-*ter*. 4; 18-*quater*. 3;

relazioni del Governo o di altri organi pubblici, su, art. 124. 2;

v. anche RELAZIONI.

Relazioni:

parlamentari:

Comitati permanenti, art. 22. 4;

Comitato per la legislazione, sull'attuazione degli articoli 16-*bis*, comma 6-*bis*, e 96-*ter*, norma transitoria, art. 154. 4-*bis*;

Commissione politiche dell'Unione europea, relazione sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, art. 126-*ter*. 1 e 3;

- Commissioni, relazioni all'Assemblea, art. 143. 1;
- disegni di legge di conversione di decreti-legge, termini per la presentazione, artt. 81. 2; 96-*bis*. 4, 5 e 6;
- disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto:
- documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, art. 124. 3;
 - relazione generale della Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 6; 123. 1;
 - relazioni delle singole Commissioni sugli stati di previsione, artt. 119. 8; 120. 3; 123. 1;
 - relazioni di minoranza presso la Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 6;
 - relazioni di minoranza presso le singole Commissioni, artt. 119. 8; 120. 3;
 - termini per la presentazione, artt. 119. 8; 120. 3, 6 e 9;
- disegno di legge comunitaria:
- relazione generale della Commissione politiche dell'Unione europea, art. 126-*ter*. 3;
 - relazioni delle singole Commissioni sulle parti di propria competenza, art. 126-*ter*. 2;
 - relazioni di minoranza presso le singole Commissioni, art. 126-*ter*. 2;
- documento di programmazione economico-finanziaria, relazione all'Assemblea, art. 118-*bis*. 1;
- Giunta delle elezioni, art. 17. 1;
- Giunta per il Regolamento:
- sull'attuazione degli articoli 16-*bis*, comma 6-*bis*, e 96-*ter*, norma transitoria, art. 154. 4-*bis*;
 - sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo, norma transitoria, art. 154. 4;
- Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, artt. 18. 1; 18-*ter*. 1; 18-*quater*. 1;
- minoranza, di, artt. 79. 12 e 14; 87. 1-*bis*; 118-*bis*. 1; 119. 8; 120. 3 e 6; 126-*ter*. 2;
- progetti di legge:
- adozione della relazione del proponente, art. 79. 15;
 - approvati dall'Assemblea o in Commissione nella precedente legislatura, art. 107. 1, 3 e 4;

- Comitato per la legislazione, motivazione del mancato adeguamento al parere del, art. 16-*bis*. 6;
 - Commissioni bilancio, affari costituzionali e lavoro, motivazione del mancato adeguamento al parere delle, artt. 74. 3; 75. 2;
 - contenuto, artt. 79. 7, 8 e 13; 80. 2;
 - emendamenti presentati da deputati estranei alla Commissione, menzione, art. 80. 2;
 - istruttoria legislativa, risultanze dell', art. 79. 13;
 - pareri da allegare, artt. 16-*bis*. 5; 73. 1-*bis* e 4; 74. 3; 75. 2; 102. 3;
 - pregiudiziali, menzione, art. 79. 8;
 - relazione di minoranza, artt. 79. 12 e 14; 87. 1-*bis*;
 - relazione orale, art. 79. 14;
 - sospensive, menzione, art. 79. 8;
 - stampa e distribuzione, art. 79. 14;
 - termini per la presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81;
- statuti regionali, disegni di legge di approvazione, art. 104. 3 e 4;

governative o di altri organi pubblici:

assegnazione alle Commissioni, art. 124. 1;

Comunità europee, relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, art. 126-*ter*. 1, 2, 3, 6 e 7;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, contenuto, art. 96-*bis*. 2;

esame:

- conclusione, art. 124. 3;
- termine, art. 124. 2;

esecuzione di leggi o di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, sull', art. 143. 3;

progetti di legge, relazioni tecniche sui, art. 79. 5;

della Corte dei conti:

assegnazione, art. 149. 1;

esame, artt. 119. 8; 149. 2 e 3;

v. anche MINORANZA; RELATORI.

Rendiconto:

v. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO.

Rendiconto dei Gruppi parlamentari:

V. GRUPPI PARLAMENTARI.

Replica:

Governo, discussione sulle linee generali, art. 83. 3;
 interpellante, art. 138. 1; 138-*bis*. 3;
 interrogante, artt. 132. 2; 135. 2; 135-*bis*. 4; 135-*ter*. 4;
 mozione, proponente, art. 113. 2;
 relatori, discussione sulle linee generali, art. 83. 3.

Resoconti:

sedute dell'Assemblea:

interpellanze, pubblicazione, art. 137. 1;
 interrogazioni, pubblicazione, art. 129. 1;
 interrogazioni, pubblicazione della risposta scritta, art. 134. 1;
 sommario, pubblicazione, art. 63. 2;

stenografico:

- pubblicazione, art. 63. 2;
- Segretari, funzioni, art. 11;

votanti, pubblicazione dell'elenco, art. 54. 5;

sedute delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione:

pubblicazione nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, artt. 65. 1; 133. 4;

stenografico:

- disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 8;
- indagini conoscitive, art. 144. 4;
- sede legislativa, art. 65. 2;
- sede redigente, art. 65. 2;

V. anche PUBBLICITÀ DEI LAVORI.

Richiami:

a concludere, art. 39. 2;

al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni:
 – discussione principale, precedenza sulla, art. 41. 1;

- interventi, artt. 41. 1; 43; 45;
- interventi, durata degli, artt. 24. 11; 41. 1; 45;
- sede legislativa, art. 41. 2;

alla questione, art. 39. 3;

all'ordine, artt. 59; 60. 1;

V. anche ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA; POSIZIONE DELLA QUESTIONE; REGOLAMENTO; SANZIONI DISCIPLINARI; TERMINI (*assegnati agli interventi degli oratori*); VOTAZIONI.

Ricorsi:

dei dipendenti della Camera:

- disciplina, artt. 12. 3 e 6; 154. 8;

dei Gruppi parlamentari sulla composizione delle Commissioni,
art. 12. 2;

delle componenti politiche del Gruppo misto, art. 15-*bis*. 2;

di soggetti estranei, avverso atti di amministrazione della Camera:

- decisione, art. 12. 6;
- disciplina, art. 12. 3;

sulla costituzione e sulla prima convocazione dei Gruppi parlamentari, art. 12. 2.

Riesame:

pareri, richiesta di riesame, in sede legislativa, art. 93. 3;

progetti di legge:

- a seguito di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71;
- a seguito di rinvio dal Senato, art. 70. 2;
- sede redigente, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno per l'adeguamento a un parere, artt. 16-*bis*. 6; 96. 4;

progetti di legge costituzionale:

- a seguito di rinvio dal Senato, art. 97. 3;
- in seconda deliberazione, artt. 98; 99; 100.

Rimessione all'Assemblea:

progetti di legge, dalla sede legislativa, artt. 16-*bis*. 6; 92. 4 e 5; 93. 3 e 3-*bis*; 94. 3;

risoluzioni esaminate nelle Commissioni, art. 117. 3.

Rinvio:

discorsi, divieto di interruzione o rinvio, art. 39. 4;
discussione, a seguito dell'approvazione di una sospensiva, art. 40. 1 e 5;
emendamenti, esame in Assemblea, art. 86. 5-*bis*;
Governo, risposta a richieste dei relatori, artt. 83. 1-*bis*; 86. 6;
interpellanze, risposta del Governo, art. 137. 4;
interrogazioni:
– risposta del Governo, artt. 131. 2; 133. 2;
– svolgimento, art. 130. 2;
progetti di legge, votazione finale, art. 91. 2;
progetti di legge costituzionale, discussione, art. 99. 2;
seduta:
– a seguito di tumulto, art. 61;
– per mancanza del numero legale, art. 47. 2;
subemendamenti, votazione, art. 86. 4.

Rinvio alla Commissione:

progetti di legge, art. 86. 7.

Rinvio alle Camere:

progetti di legge, da parte del Presidente della Repubblica, art. 71.

Risoluzioni:

Governo, relazioni sull'attuazione, art. 143. 3;
questione di fiducia, art. 116. 2;
in Assemblea:
comunicazioni del Governo o mozioni, in occasione di dibattiti su, art. 118;
documento di programmazione economico-finanziaria, approvazione del, artt. 118-*bis*. 2; 123-*bis*. 1;
relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, sulla, art. 126-*ter*. 6 e 7;
in Commissione:
assemblee internazionali, in dibattiti su risoluzioni o raccomandazioni approvate da, art. 125. 2;
Corte dei conti:

- nell'esame di decreti registrati con riserva, art. 150. 3;
 - nell'esame di relazioni della, art. 149. 3;
- disciplina generale, art. 117;
- Governo, nell'esame di relazioni del, art. 124. 3;
- Parlamento europeo, in dibattiti su risoluzioni del, art. 125. 2;
- petizioni, nell'esame di, art. 109. 2;
- rimessione all'Assemblea, richiesta del Governo di, art. 117. 3.

Risoluzioni approvate dal Parlamento europeo o da assemblee internazionali:

- annunzio, stampa e deferimento alle Commissioni, art. 125. 1;
- dibattito, art. 125. 2.

Sanzioni disciplinari:

- censura con interdizione dai lavori parlamentari, art. 60. 3 e 4;
- esclusione dall'Aula, art. 60. 1 e 2;

Presidente:

- adozione della sanzione, artt. 59; 60. 1 e 2;
- proposta all'Ufficio di Presidenza, art. 60. 3 e 4;

questione di fiducia, inammissibilità, art. 116. 4;

richiamo all'ordine, artt. 59; 60. 1;

Ufficio di Presidenza, attribuzioni, artt. 12. 7; 60. 3 e 4.

Schede:

v. VOTAZIONI (*per schede*).

Sede della Camera:

Commissioni d'inchiesta, attività esterne, art. 142;

esecuzione di atti e provvedimenti, autorizzazione, art. 62. 4;

estranei, condizioni e modalità per l'ammissione, artt. 12. 3; 64. 1;

forza pubblica, autorizzazione all'ingresso, art. 62. 3;

mantenimento dell'ordine nella, artt. 10. 2; 62; 64. 5;

missione per incarico fuori della, art. 46. 2;

v. anche ORDINE NELLA CAMERA.

Sedute:*dell'Assemblea:*

apertura e chiusura, art. 32;

calendario dei lavori, art. 24. 5;

convocazione: v. CONVOCAZIONE (*dell'Assemblea*);

estranei, divieto di partecipazione di, art. 64. 1;

Governo, presenza del, art. 37. 1;

legislatura, prima seduta della, costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio, art. 2;

numero legale, artt. 46 e 47;

ordine, mantenimento dell': v. ORDINE NELLA CAMERA; SANZIONI DISCIPLINARI;

ordine del giorno: v. ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA (*dell'Assemblea*);

processo verbale, art. 34;

pubblicità: v. PUBBLICITÀ DEI LAVORI (*dell'Assemblea*); RESOCONTI (*sedute dell'Assemblea*);

rinvio:

– numero legale, per mancanza del, art. 47. 2;

– tumulto, a seguito di, art. 61;

segrete, artt. 34. 3; 63. 3;

sospensione, artt. 47. 2; 60. 2; 61; 83. 1-*bis*; 86. 4 e 6;

supplementari, artt. 24. 6; 119. 4;

del Comitato per la legislazione:

Governo, presenza del, art. 16-*bis*. 3;

relatore presso la Commissione, presenza del, art. 16-*bis*. 3;

delle Commissioni:

apertura e chiusura, art. 32;

Commissioni riunite, art. 72. 3;

contemporaneità con le sedute dell'Assemblea, artt. 30. 5; 119. 6;

convocazione: v. CONVOCAZIONE (*delle Commissioni*);

deputati estranei, partecipazione di, artt. 38, 80; 96. 5;

Governo, presenza del, artt. 37; 104. 1; 108. 2; 117. 1; 120. 8; 126-*bis*. 1; 127-*bis*. 2;

legislatura, prima seduta, art. 20. 1;

numero legale, artt. 46; 47;

ordine, mantenimento dell', artt. 59; 60; 61;
ordine del giorno: v. ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA (*delle Commissioni*);
processo verbale, art. 34. 1 e 2;
pubblicità: v. PUBBLICITÀ DEI LAVORI (*delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione*); RESOCONTI (*sedute delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione*);
segrete, artt. 38; 65. 3.

Segretari:

della Camera:

astenuti, annotazione degli, artt. 48. 3; 91. 3;
attribuzioni, art. 11;
decadenza:
– disciplina, art. 5. 7;
– norma transitoria, art. 154. 7;
elezione, artt. 5; 6. 2;
elezione integrativa, art. 5. 4, 5, 6 e 9;
elezione suppletiva, art. 5. 8;
messaggi e lettere all'Assemblea, comunicazione, art. 33. 1;
petizioni, lettura del sunto, art. 33. 2;
provvisori, art. 2. 2;
votanti, annotazione dei, artt. 11; 48. 3;

della Giunta delle elezioni:

elezione, art. 17. 2;

della Giunta delle elezioni provvisoria:

nomina, art. 3. 2;

della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:

elezione, art. 18. 4;

delle Commissioni:

attribuzioni, artt. 21. 2; 48. 3;
elezione, art. 20. 1, 3, 4 e 5.

Segretario generale della Camera:

Commissioni:

- comunicazione della ripartizione dei deputati da parte dei Gruppi parlamentari, art. 19. 1;
- convocazione delle, art. 30. 1;

Gruppi parlamentari, dichiarazione dei deputati circa l'appartenza ai, art. 14. 3;

nomina, art. 12. 4;

Presidente della Camera, responsabilità nei confronti del, art. 67;

pubblicazione del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, cura della, art. 65. 1;

servizi e uffici della Camera, direzione dei, art. 67;

v. anche AMMINISTRAZIONE INTERNA DELLA CAMERA; UFFICI DELLA CAMERA.

Senato della Repubblica:

Comunità europee:

- comunicazione al Presidente del Senato del documento conclusivo dell'esame di atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 2;
- comunicazione al Presidente del Senato del documento conclusivo dell'esame di sentenze della Corte di giustizia, art. 127-bis. 4;

convocazione di diritto della Camera, a seguito di convocazione straordinaria del Senato, art. 29. 1;

Corte costituzionale, comunicazione al Presidente del Senato del documento conclusivo dell'esame di sentenze della, art. 108. 4;

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, esame prima dell'approvazione da parte del Senato, art. 120. 5;

documento di programmazione economico-finanziaria, acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-bis. 3;

inchieste parlamentari, procedura congiunta, art. 141. 3;

indagini conoscitive, procedura congiunta, art. 144. 5;

Parlamento in seduta comune, riserva di un seggio al Presidente del Senato, art. 31. 2;

progetti di legge:

- intese con il Senato, art. 78;

- modificazioni apportate dal Senato, esame, art. 70. 2;
- riesame a seguito di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71. 1;
- trasmissione al Senato, art. 70. 1;
- trasmissione dal Senato, artt. 68. 1; 70. 2;

progetti di legge costituzionale:

- trasmissione al Senato, artt. 97. 2; 100. 2;
- trasmissione dal Senato, artt. 97. 3; 98;

programma dei lavori, contatti con il Presidente del Senato, art. 23. 3;

Ufficio di Presidenza della Camera, comunicazione della costituzione, art. 7;

vilipendio delle Assemblee legislative, preventivo esame comune con la competente Giunta del Senato, art. 18. 3;

V. anche INTESE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA CON IL PRESIDENTE DEL SENATO.

Sessione di Bilancio:

V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO.

Sito *internet*:

pubblicazione degli statuti dei Gruppi parlamentari, art. 15. 2-ter.

Sospensione dei lavori della Camera:

programma dei lavori, determinazione nel, art. 23. 10;

V. anche AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DELLA CAMERA.

Sospensiva:

concorso di sospensive, art. 40. 5;

Conferenza dei presidenti di Gruppo, preannunzio nella, art. 40. 2;

discussione, artt. 40. 2, 3 e 5; 43;

disegni di legge di conversione di decreti-legge, inammissibilità, art. 96-bis. 3;

nozione, art. 40. 1;

presentazione, art. 40. 1;

progetti di legge costituzionale, inammissibilità nella seconda deliberazione, art. 99. 2;

sede referente, divieto di votazione in, art. 79. 8;

votazione, art. 40. 2 e 5.

Sostituzione:

deputati componenti delle Commissioni parlamentari:

- membri del Governo, art. 19. 3 e 5;
- per l'esame di un progetto di legge determinato, art. 19. 3 e 5;
- per seduta determinata, art. 19. 4 e 5;
- sede consultiva, limiti, art. 19. 6;
- sostituzioni vicendevoli su richiesta dei deputati medesimi, art. 19. 7;

Presidente della Camera, art. 9;

presidenti delle Commissioni, art. 21. 2.

Sottosegretari di Stato:

V. GOVERNO.

Statuti regionali:

V. REGIONI.

Statuto dei Gruppi parlamentari:

V. GRUPPI PARLAMENTARI.

Stralcio:

disegno di legge finanziaria, disposizioni estranee, art. 120. 2;

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, disposizioni estranee, art. 123-*bis*. 1;

progetti di legge costituzionale, inammissibilità nella seconda deliberazione, art. 99. 3;

relatore, illustrazione della proposta, art. 86. 7;

relatori di minoranza, intervento sulla proposta, art. 86. 7.

Subemendamenti:

V. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI.

Termini:

computo, art. 28;

assegnati agli interventi degli oratori:

ampliamento, facoltà del Presidente, artt. 39. 5; 45; 85. 2; 138. 1;

articoli, discussione degli, art. 85. 2;

- assegnazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-*bis*. 1;
- assemblee internazionali, esame di risoluzioni o raccomandazioni approvate da, interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, art. 125. 2;
- calendario dei lavori, comunicazione del, art. 24. 2, 3 e 6;
- chiusura della discussione, richiesta, art. 44. 1;
- Comunità europee, esame di risoluzioni del Parlamento europeo, interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, art. 125. 2;
- contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 9, 10 e 12; 25. 3;
- deputati, interventi a titolo personale, art. 24. 11;
- deputati dissenzienti, artt. 83. 1; 85. 7; 116. 3; 118-*bis*. 4;
- dichiarazioni di voto:
- in generale, art. 50. 1;
 - articoli ed emendamenti, art. 85. 7;
 - ordini del giorno d'istruzione al Governo, art. 88. 1;
 - Regolamento, modificazioni, proposte di principi e criteri direttivi, art. 16. 3-*bis*;
 - sede redigente, ordini del giorno recanti principi e criteri direttivi per la formulazione del testo degli articoli, art. 96. 3;
- discussione sulle linee generali, artt. 39. 1 e 5; 83. 1;
- disegni di legge di conversione di decreti-legge:
- discussione dell'articolo di conversione, art. 85. 6;
 - pregiudiziale, artt. 40. 3 e 4; 96-*bis*. 3;
- emendamenti:
- dichiarazione di voto, art. 85. 7;
 - discussione, art. 85. 2, 3, 4 e 5;
 - ritiro, art. 86. 8;
- interpellanze, illustrazione e replica, artt. 138. 1; 138-*bis*. 3;
- interrogazioni:
- a risposta immediata in Assemblea, illustrazione, risposta del Governo e replica, art. 135-*bis*. 4;
 - a risposta immediata in Commissione, illustrazione, risposta del Governo e replica, art. 135-*ter*. 4;
 - a risposta orale in Assemblea, replica, art. 132. 2;
 - a risposta orale in Commissione, replica, art. 133. 3;
- interventi a titolo personale, art. 24. 11;

- ordini del giorno d'istruzione al Governo, art. 88. 1;
- ordini del giorno presentati su progetti di legge in sede redigente dai presidenti delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, art. 96. 4;
- pregiudiziali, illustrazione e discussione delle, artt. 40. 3; 96-*bis*. 3;
- programma dei lavori, comunicazione del, art. 23. 7 e 9;
- relatori, discussione sulle linee generali, art. 83. 1;
- relatori di minoranza, proposte di stralcio, di rinvio alla Commissione e sull'ordine dei lavori, art. 86. 7;
- richiami al Regolamento, artt. 24. 11; 41. 1; 45;
- richiami per l'ordine del giorno, per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, artt. 41. 1; 45;
- sede redigente, deferimento in, art. 96. 3;
- sospensive, illustrazione e discussione, art. 40. 3;
- stralcio, interventi dei relatori di minoranza su proposte di, art. 86. 7;
- nelle attività relative all'organizzazione e al funzionamento della Camera:*
- calendario dei lavori, presentazione delle proposte per il, art. 24. 1;
- Comitati permanenti, richieste di esame in Commissione delle relazioni dei, art. 22. 4;
- Commissioni:
- convocazione, art. 30. 2 e 3;
 - riunioni durante i periodi di aggiornamento della Camera, art. 30. 3;
- Giunta per il Regolamento, relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo, art. 154. 4;
- Giunta per il Regolamento e Comitato per la legislazione, relazione sull'attuazione degli articoli 16-*bis*, comma 6-*bis*, e 96-*ter*, art. 154. 4-*bis*;
- Gruppi parlamentari:
- dichiarazione di appartenenza ai, art. 14. 3;
 - prima convocazione dei, art. 15. 1;
 - rendiconto, regolarizzazione e trasmissione al Presidente della Camera, art. 15-*ter*. 7 e 8;
 - statuto, approvazione e trasmissione al Presidente della Camera, art. 15. 2-*bis*;
- iscrizioni a parlare, art. 36. 1;

programma dei lavori, presentazione delle proposte per il, art. 23. 3;

questione di fiducia, votazione, art. 116. 3;

votazione mediante procedimento elettronico, preavviso, art. 49. 5;

votazione qualificata, richiesta, art. 52. 1;

votazione qualificata su modificazioni al Regolamento, richiesta, art. 16. 4-*bis*;

nelle attività relative alle prerogative parlamentari:

autorizzazioni a procedere in giudizio:

- iscrizione delle richieste all'ordine del giorno dell'Assemblea, artt. 18. 2; 18-*ter.* 4 e 5; 18-*quater.* 3;
- presentazione delle relazioni della Giunta all'Assemblea, artt. 18. 1; 18-*ter.* 1; 18-*quater.* 1;
- presentazione di proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, art. 18-*ter.* 6;

Giunta delle elezioni, rinnovo, art. 17. 4;

ordini del giorno nel procedimento di verifica dei poteri, presentazione, art. 17-*bis.* 1;

ordini del giorno relativi alle autorizzazioni richieste a norma dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione, art. 18-*ter.* 6;

verifica dei poteri, presentazione delle relazioni della Giunta delle elezioni all'Assemblea, art. 17. 1;

nel procedimento legislativo:

assegnazione di progetti di legge:

- disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-*bis.* 1;
- in sede legislativa, in periodo di aggiornamento, art. 92. 3;
- riproduttivi di progetti precedentemente respinti, art. 72. 2;

Comitato per la legislazione, trasmissione per il parere, art. 16-*bis.* 4 e 6-*bis*;

discussione sulle linee generali di progetti di legge:

- annuncio dell'inizio, art. 82. 2;
- richiesta di ampliamento, art. 83. 2;

disegni di legge di conversione di decreti-legge:

- assegnazione, art. 96-*bis.* 1;
- Comitato per la legislazione, parere del, art. 96-*bis.* 1;
- Commissioni, pareri delle, art. 73. 2;
- iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 96-*bis.* 4, 5 e 6;
- pregiudiziale, presentazione e iscrizione all'ordine del giorno, art. 96-*bis.* 3 e 5;

- presentazione della relazione all'Assemblea, artt. 81. 2; 96-*bis*. 4, 5 e 6;
- disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto:
 - Commissione bilancio, inizio dell'esame, art. 120. 4;
 - Commissione bilancio, presentazione della relazione generale per l'Assemblea, artt. 119. 8; 120. 6;
 - Commissioni, presentazione della relazione alla Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 3 e 9;
 - emendamenti presentati direttamente alla Commissione bilancio, parere delle Commissioni, artt. 119. 8; 121. 3;
 - sessione di bilancio, art. 119. 2;
- disegno di legge comunitaria:
 - Commissione politiche dell'Unione europea, presentazione della relazione generale per l'Assemblea, art. 126-*ter*. 3;
 - Commissioni, presentazione della relazione alla Commissione politiche dell'Unione europea, art. 126-*ter*. 2;
- emendamenti:
 - parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, art. 86. 2;
 - parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati in Assemblea oltre il termine ordinario, art. 86. 5-*bis*;
 - pareri della Commissione bilancio alle Commissioni, art. 74. 2;
 - presentazione in Assemblea, art. 86. 1, 4, 5 e 10;
 - presentazione in sede legislativa, art. 94. 2;
 - presentazione in sede referente, art. 79. 1;
 - rinvio dell'esame degli emendamenti presentati in Assemblea oltre il termine ordinario, art. 86. 5-*bis*;
 - segnalazione da parte dei Gruppi parlamentari, art. 85-*bis*. 1;
 - stampa e distribuzione degli emendamenti presentati in Assemblea, art. 86. 9 e 10;
- Governo, risposta a richieste di informazioni, artt. 79. 6 e 7; 83. 1-*bis*; 86. 6;
- ordine del giorno, annuncio dell'inizio dell'esame di un progetto di legge in Assemblea, art. 82. 2;
- parere della Commissione bilancio:
 - sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, art. 86. 2;
 - sugli emendamenti presentati oltre il termine ordinario, art. 86. 5-*bis*;
- pareri, espressione dei, artt. 16-*bis*. 3; 73. 2; 74. 2; 93. 1; 96-*bis*. 1; 102. 3;

precedente legislatura, progetti di legge approvati nella:

- presentazione, art. 107. 1;
- presentazione della relazione all'Assemblea, art. 107. 1, 3 e 4;

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, esame, art. 123-*bis*. 2 e 3;

progetti di legge costituzionale, intervallo fra la prima e la seconda deliberazione, art. 98;

progetti di legge fatti propri da un Gruppo, inizio dell'esame, art. 76. 3;

relazione all'Assemblea:

- presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81;
- stampa e distribuzione, art. 79. 14;

sessione di bilancio, durata, art. 119. 2;

statuti regionali, disegni di legge di approvazione, presentazione della relazione per l'Assemblea, art. 104. 2;

nell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria:

aggiornamento, art. 118-*bis*. 4;

esame in Assemblea, art. 118-*bis*. 2;

esame nelle Commissioni, art. 118-*bis*. 1;

iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 118-*bis*. 2;

nelle procedure di indirizzo, di controllo e di informazione:

Comunità europee:

- esame degli atti normativi e dei progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 2;
- esame delle sentenze della Corte di giustizia, art. 127-*bis*. 2;

Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108. 2;

Corte dei conti, esame dei decreti registrati con riserva, art. 150. 1;

Governo, parere su atti del, art. 143. 4;

Governo, parere su atti normativi del:

- assegnazione, art. 96-*ter*. 1;
- espressione, art. 96-*ter*. 5;
- parere del Comitato per la legislazione, art. 96-*ter*. 3;
- rilievi della Commissione bilancio, art. 96-*ter*. 2;
- rilievi delle Commissioni, art. 96-*ter*. 4;

interpellanze:

- iscrizione all'ordine del giorno, art. 137. 2;
- risposta del Governo, differimento, art. 137. 4;

- interpellanze urgenti, presentazione, art. 138-*bis*. 2;
 - interrogazioni, risposta scritta, art. 134. 1 e 2;
 - interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, presentazione, art. 135-*bis*. 2 e 4;
 - interrogazioni a risposta immediata in Commissione, presentazione, art. 135-*ter*. 2 e 4;
 - interrogazioni a risposta orale in Assemblea:
 - iscrizione all'ordine del giorno, art. 129. 2;
 - risposta del Governo, differimento, art. 131. 1;
 - interrogazioni a risposta orale in Commissione, differimento della risposta del Governo, art. 133. 3;
 - interrogazioni a risposta scritta, risposta del Governo, art. 134. 1;
 - mozione di sfiducia, discussione, art. 115. 1;
 - mozioni, presentazione degli emendamenti, art. 114. 1, 2 e 3;
 - questione di fiducia, votazione, art. 116. 3;
 - relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea:
 - Commissione politiche dell'Unione europea, presentazione della relazione generale per l'Assemblea, art. 126-*ter*. 3;
 - Commissioni, espressione del parere, art. 126-*ter*. 2;
 - risoluzioni, presentazione in Assemblea, art. 126-*ter*. 6;
- v. anche: PROROGA (*di termini*).

Trasferimento alla sede legislativa:

- v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE.

Trasmisione televisiva:

- v. PUBBLICITÀ DEI LAVORI.

Trattati internazionali:

- autorizzazione alla ratifica, disegni di legge di:
 - calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote dei tempi o argomenti, art. 24. 4;
 - contingentamento dei tempi, art. 24. 8;
 - termini per gli interventi, artt. 39. 5; 85. 2;
- sessione di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 4.

Tribune:

- espulsione, art. 64. 5;

polizia, art. 64. 3, 4 e 5;
pubblico, ammissione del, art. 64. 2;
v. anche *ESTRANEI*; *ORDINE NELLA CAMERA*.

Tumulto:

poteri del Presidente, art. 61;
sanzioni disciplinari, art. 60. 3;
v. anche *TURBATIVE*.

Turbative:

Aula, turbative fuori dell', art. 60. 4;
ingiurie, art. 60. 1 e 3;
libertà delle discussioni, turbative alla, art. 59. 1;
minacce, art. 60. 3;
oltraggio alla Camera, art. 64. 6;
ordine della seduta, turbativa dell', art. 59. 1;
ordine nella Camera, poteri per il mantenimento dell', artt. 10. 2;
62; 64. 5;
parole sconvenienti, art. 59. 1;
pubblico, turbative dell'ordine della Camera da parte del, art. 64.
3 e 5;
tumulto, artt. 60. 3; 61;
vie di fatto, art. 60. 3;
violenza, appello alla, art. 60. 3;
v. anche *ORDINE NELLA CAMERA*.

Uffici della Camera:

affidamento di attività a soggetti estranei, limiti, art. 12. 3;
commessi, art. 64. 4 e 5;
dipendenti, stato giuridico ed economico, art. 12. 3;
estensore del processo verbale, art. 34. 1;
funzionari addetti alle Commissioni, art. 34. 1;
ordinamento, regolamenti e norme, artt. 12. 3; 67;
Presidente della Camera, attribuzioni, art. 67;
Segretario generale:
– direzione dei servizi e degli uffici della Camera, art. 67;

- nomina, art. 12. 4;
- responsabilità nei confronti del Presidente della Camera, art. 67;

segreto d'ufficio, art. 12. 3;

Ufficio di Presidenza, attribuzioni, art. 12. 3, 4 e 5;

v. anche AMMINISTRAZIONE INTERNA DELLA CAMERA; RICORSI; SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA.

Ufficio di Presidenza:

della Camera:

affidamento di attività a soggetti estranei alla Camera, limiti, art. 12. 3;

amministrazione e contabilità interna, regolamenti e norme, art. 12. 3;

biblioteca della Camera, Comitato di vigilanza sulla, art. 12. 2;

bilancio e rendiconto della Camera, deliberazione del progetto di, artt. 12. 2; 66;

Commissioni, ricorsi dei Gruppi parlamentari sulla composizione, art. 12. 2;

componenti:

- decadenza, artt. 5. 7; 154. 7;
- elezione integrativa, art. 5. 4, 5, 6 e 9;
- elezione suppletiva, art. 5. 8;

composizione, art. 5. 1;

convocazione, art. 12. 1;

costituzione, artt. 5. 1, 2 e 3; 6. 2; 7;

deliberazioni, art. 12. 5;

dipendenti della Camera, stato giuridico ed economico, art. 12. 3;

estranei, condizioni e modalità per l'ammissione nella sede della Camera, art. 12. 3;

Gruppi parlamentari:

- contributi e dotazioni, modalità di assegnazione, art. 15. 3;
- decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse finanziarie, deliberazione art. 15-ter. 7;
- erogazione delle risorse finanziarie e controllo sul rendiconto, relazione del Collegio dei Questori, art. 15-ter. 6;
- rappresentanza, art. 5. 3, 4, 5, 6, 7 e 9;

- rendiconto, disciplina in caso di scioglimento, art. 15-ter. 8;
- rendiconto, modalità del controllo del Collegio dei Questori, definizione, art. 15-ter. 4;
- rendiconto, modalità e termini di attuazione delle disposizioni regolamentari in materia di, art. 15-ter. 8;
- rendiconto, selezione della società di revisione legale, art. 15-ter. 2;
- restituzione somme non rendicontate, modalità di, art. 15-ter. 8;
- ricorsi sulla costituzione o sulla prima convocazione, art. 12. 2;

Gruppo misto:

- rendiconto, disposizioni in materia di, art. 15-ter. 8;
- ricorsi delle componenti politiche, art. 15-bis. 2;

ordine del giorno, art. 12. 1;

presenza dei deputati alle sedute, verifica della, art. 48-bis. 2 e 3;

proroga dei poteri, art. 12. 8;

provvisorio, artt. 2; 6. 1;

regolamenti interni, adozione, artt. 12. 3 e 6; 67;

ricorsi e impugnative:

- disciplina, artt. 12. 3 e 6; 154. 8;

sanzioni disciplinari, artt. 12. 7; 60. 3 e 4;

Segretario generale della Camera, nomina, art. 12. 4;

uffici, ordinamento, regolamenti e norme, art. 12. 3;

delle Commissioni parlamentari:

calendario dei lavori, funzioni, art. 25. 1 e 5;

composizione, art. 20. 1;

convocazione, art. 21. 1;

costituzione, art. 20. 1, 2, 3 e 4;

programma dei lavori, funzioni, art. 25. 1 e 5;

sede referente:

- organizzazione dei lavori, art. 79. 1;
- richieste di informazioni al Governo, art. 79. 6;

delle Giunte:

Giunta delle elezioni, art. 17. 2;

Giunta delle elezioni provvisoria, art. 3. 2;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18. 4.

Unione europea:

v. COMUNITÀ EUROPEE.

Urgenza:

calendario dei lavori, inserimento di argomenti non compresi nel programma, art. 24. 6;

interpellanze urgenti, art. 138-*bis*;

interrogazioni, art. 135;

ordine del giorno, annuncio all'Assemblea, art. 82. 2;

progetti di legge, assegnazione a Commissioni in sede legislativa, art. 92. 1;

progetti di legge, dichiarazione di urgenza:

– adozione, artt. 69. 2; 107. 1;

– effetti, artt. 81. 2; 107. 1;

– inapplicabilità, casi di, art. 69. 3;

– limiti, art. 69. 3;

– pareri, termine per l'espressione dei, art. 73. 2;

– richiesta, art. 69. 1;

– termini per la presentazione della relazione all'Assemblea, artt. 81. 2; 107. 1;

progetti di legge, relazione all'Assemblea, deliberazione di termine più breve per la stampa, art. 79. 14.

Verifica delle elezioni:

v. GIUNTA DELLE ELEZIONI.

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri:

interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 135-*bis*. 1 e 3;

v. anche PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Vicepresidenti:

della Camera:

attribuzioni, art. 9;

Conferenza dei presidenti di Gruppo, invito alle riunioni della, art. 13. 2;

elezione, artt. 5. 1, 2 e 3; 6. 2;

elezione suppletiva, art. 5. 8;

delle Commissioni:

attribuzioni, art. 21. 2;

elezione, art. 20. 1, 3 e 4;

delle Giunte:

Giunta delle elezioni, art. 17. 2;

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18. 4;

di Gruppi parlamentari:

nomina, artt. 15. 2; 15-*bis*. 1.

Vilipendio delle Assemblee legislative:

richieste di autorizzazione a procedere, art. 18. 3;

v. anche OLTRAGGIO ALLA CAMERA.

Votazioni:*in generale:*

astensione, dichiarazione di, artt. 46. 3; 48. 3;

calendario dei lavori, determinazione dei giorni destinati a votazioni, art. 24. 5;

dichiarazioni di voto, art. 50. 1;

interventi dopo l'inizio della votazione, divieto, art. 50. 3;

irregolarità, annullamento e ripetizione per, art. 57. 1;

modalità: v., nella presente voce, *per alzata di mano; nominali; a scrutinio segreto; mediante procedimento elettronico; per schede;*

numero legale, artt. 46; 47;

ordine:

- disciplina, artt. 79. 10; 85. 8; 85-*bis*; 87. 1-*bis*, 2 e 3; 113. 3 e 4; 116. 1 e 2; 118-*bis*. 2; 123. 3; 126-*ter*. 7;
- poteri del Presidente, artt. 8. 2; 85. 8; 85-*bis*;
- richiami, artt. 41. 1; 43;
- votazioni riassuntive e per principî: artt. 85. 8; 85-*bis*;

per parti separate:

- articolo unico, su, art. 87. 5;
- disciplina generale, art. 87. 4;
- mozione di fiducia, divieto, art. 115. 2;
- mozioni, art. 114. 5;
- progetti di legge, emendamenti corrispondenti al parere della Commissione bilancio, divieto, art. 86. 4-*bis*;

- Regolamento, modificazioni, divieto, art. 16. 4;
 - votazioni a scrutinio segreto, art. 49. 1-*quinquies*;
- proclamazione del risultato, artt. 8. 2; 57. 2;
- scrutinio palese, art. 49. 1, 2 e 4; v. anche, nella presente voce, *per alzata di mano; nominali; mediante procedimento elettronico*;
- Segretari della Camera, attribuzioni, artt. 11; 48. 3; 91. 3;
- segretari delle Commissioni, art. 21. 2;
- votanti, elenco dei, artt. 48. 3; 54. 5;
- votazioni qualificate:
- assenza dei richiedenti, art. 52. 3;
 - computo dei richiedenti agli effetti del numero legale, art. 46. 6;
 - richiesta, artt. 16. 4-*bis*; 49. 1, 1-*quinquies* e 1-*sexies*; 51; 52;
 - statuti regionali, ordini del giorno di riezione, art. 106. 1;
- in particolare:*
- articolo cui sia riferito un solo emendamento soppressivo, art. 87. 2;
- articolo unico, art. 87. 5;
- autorizzazioni a procedere in giudizio, artt. 18-*ter*. 7, 8 e 9; 18-*quarter*. 4;
- Commissioni parlamentari d'inchiesta, istituzione di, art. 49. 1;
- conseguenze finanziarie, deliberazioni comportanti, art. 49. 1-*bis*;
- dimissioni di deputati a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, esclusione della votazione, art. 17-*bis*. 2;
- diritti di libertà, della famiglia e della persona umana, in materia di, art. 49. 1;
- disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto:
- ordine di votazione, art. 123. 3;
 - ordini del giorno d'istruzione al Governo, art. 122. 1 e 3;
 - scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-*bis*;
- disegno di legge comunitaria e relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, ordine di votazione, art. 126-*ter*. 7;
- documento di programmazione economico-finanziaria, risoluzioni sul, art. 118-*bis*. 2;
- emendamenti:
- a mozioni, art. 113. 3 e 4;
 - a progetti di legge, artt. 85. 8; 85-*bis*; 87;

- Giunta delle elezioni, proposte fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici, art. 17-*bis*. 1;
- leggi elettorali, art. 49. 1;
- nomine ed elezioni, artt. 56; 116. 4;
- ordine del giorno, argomenti non iscritti all', art. 27;
- ordine del giorno d'istruzione al Governo:
- bilancio, provvedimenti di, art. 122. 1;
 - mozioni, art. 114. 4 e 5;
 - progetti di legge, art. 88. 1;
- organi costituzionali dello Stato e organi delle regioni, leggi ordinarie relative a, art. 49. 1;
- persone, riguardanti, art. 49. 1 e 1-*ter*;
- pregiudiziali, artt. 40. 2 e 4; 96-*bis*. 3;
- processo verbale, art. 32. 2;
- progetti di legge:
- in sede redigente, votazioni in Assemblea, art. 96. 1;
 - rinviati dal Presidente della Repubblica, art. 71. 2;
 - rinviati dal Senato, art. 70. 2;
 - testi alternativi allegati alle relazioni di minoranza, art. 87. 1-*bis*;
 - votazione finale, artt. 49. 1-*quater*; 87. 5; 91;
 - votazioni finali contemporanee, art. 91. 3;
- progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 49. 1-*bis*;
- progetti di legge costituzionale, artt. 97. 1; 99. 3;
- questione di fiducia, art. 116;
- Regolamento, modificazioni, artt. 16. 3-*bis*, 3-*ter*, 4 e 4-*bis*; 49. 1;
- relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, risoluzioni sulla, art. 126-*ter*. 7;
- risoluzioni:
- in Assemblea, art. 118;
 - in Commissione, art. 117;
- sospensive, art. 40. 2 e 5;
- statuti regionali, ordini del giorno di reiezione, art. 106. 1;
- per alzata di mano:*
- applicazione, in generale, art. 51. 1;
- assegnazione di progetti di legge in sede legislativa, opposizione, art. 92. 1;

controprova in Assemblea:

- mediante divisione nell’Aula, art. 53. 2;
- mediante procedimento elettronico, art. 53. 1;

controprova in Commissione, art. 53. 3;

effettuazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, artt. 49. 4; 53. 4;

emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, artt. 89; 96-*bis*. 7;

fatto personale, art. 42. 1;

ordine del giorno delle sedute successive, opposizione, art. 26. 1;

ordini del giorno d’istruzione al Governo, dichiarazione d’inammissibilità, artt. 88. 2; 89;

processo verbale, art. 32. 2;

progetti di legge, deferimento in sede redigente, art. 96. 3;

richiami al Regolamento, per l’ordine del giorno, per l’ordine dei lavori, per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, art. 41. 1;

nominali:

appello nominale:

- applicazione, artt. 54. 2 e 4; 115. 1; 116. 3;
- modalità, art. 54. 3;
- nelle Commissioni, artt. 53. 3; 54. 3;

effettuazione mediante procedimento elettronico, artt. 49. 4; 54. 1 e 4;

mozioni di fiducia o sfiducia al Governo, artt. 54. 2; 115. 1;

ordine del giorno dell’Assemblea, inserimento di materie non iscritte, art. 27. 2;

progetti di legge:

- dichiarazione di urgenza, art. 69. 2;
- in sede redigente, ordini del giorno presentati dai presidenti delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro e del Comitato per la legislazione, artt. 16-*bis*. 6; 96. 4;
- votazione finale, art. 49. 1-*quater*;

questione di fiducia, artt. 54. 2; 116. 3;

Regolamento, modificazioni, termine per la richiesta, art. 16. 4-*bis*;

richiedenti:

- assenza, art. 52. 3;
- computo, art. 46. 6;

richiesta, artt. 51; 52;

a scrutinio segreto:

ammissibilità, casi di, art. 49. 1, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*;

divieto, artt. 49. 1-*bis* e 1-*ter*; 51;

effettuazione mediante procedimento elettronico, artt. 49. 4; 55. 1;

modalità, artt. 49. 3 e 4; 55;

obbligo, per le votazioni riguardanti persone, artt. 49. 1; 51. 1;

Regolamento, modificazioni, termine per la richiesta, art. 16. 4-*bis*;

richiedenti:

– assenza, art. 52. 3;

– computo, art. 46. 6;

richiesta, artt. 51; 52;

su liste predisposte dal Presidente, art. 56. 3 e 5;

mediante procedimento elettronico:

a scrutinio segreto, artt. 49. 4; 55. 1;

alzata di mano:

– controprova, art. 53. 1;

– in luogo delle votazioni per, artt. 49. 4; 53. 4;

nominali, artt. 49. 4; 54. 1 e 4;

preavviso, art. 49. 5;

per schede:

collegi, elezione di membri, art. 56. 1, 2 e 5;

schede bianche, computo nell'elezione del Presidente della Camera,
art. 4;

uffici di presidenza delle Commissioni e delle Giunte, elezione dei
componenti, artt. 17. 2; 18. 4; 20;

Ufficio di Presidenza della Camera, elezione dei componenti, artt.
4; 5; 6;

V. anche EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; MAGGIORANZE SPECIALI; NOMINE ED ELEZIONI; NUMERO LEGALE; PRESIDENTE DELLA CAMERA; PRESIDENTI DI GRUPPO; PROGETTI DI LEGGE; UFFICIO DI PRESIDENZA.

TAVOLA CRONOLOGICA DELLE MODIFICAZIONI
INTRODOTTE AL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATO IL 18 FEBBRAIO 1971
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971)

Legislatura	Articoli modificati o aggiunti	Data di approvazione	Pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>
V	—	—	—
VI	—	—	—
VII	143. 4	1° giugno 1978	n. 153 del 5 giugno 1978
VIII	39. 6	6 novembre 1981	n. 307 del 7 novembre 1981
	23 e 24	11 novembre 1981	n. 313 del 13 novembre 1981
	39. 1; 85; 96- <i>bis</i>	14 novembre 1981	nn. 316 e 329 del 17 e 30 novembre 1981
	96. 1 e 2	30 settembre 1982	n. 272 del 2 ottobre 1982
IX	16. 4; 27. 2; 44. 1; 46. 4; 51. 2; 83. 3; 86. 2 e 5; 92. 6; 96. 2; 96- <i>bis</i> . 3; 114. 1 e 2; 119; 120; 121; 123; 149. 3	29 settembre 1983	n. 270 del 1° ottobre 1983
	135- <i>bis</i>	12 ottobre 1983	n. 284 del 15 ottobre 1983
	115. 3 e 4	7 maggio 1986	n. 178 del 2 agosto 1986
	36. 1; 39. 1, 4 e 6; 40. 4; 41. 1; 44. 1; 45; 73. 2; 83; 85. 2, 3, 5, 6 e 7; 86; 88. 1; 94. 2	26 giugno 1986	n. 178 del 2 agosto 1986
	5. 4 e 5	21 gennaio 1987	n. 18 del 23 gennaio 1987

Segue

TAVOLA CRONOLOGICA DELLE MODIFICAZIONI
INTRODOTTE AL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATO IL 18 FEBBRAIO 1971
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971)

Legislatura	Articoli modificati o aggiunti	Data di approvazione	Pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>
X	5. 5	16 luglio 1987	n. 166 del 18 luglio 1987
	19. 4; 22. 1 e 1- <i>bis</i> ; 73. 1- <i>bis</i> ; 75; 92. 6; 93. 2, 3 e 3- <i>bis</i> ; 94. 3; 96. 2 e 4	23 luglio 1987	n. 172 del 25 luglio 1987
	49. 1, 1- <i>bis</i> , 1- <i>ter</i> , 1- <i>quater</i> , 1- <i>quinquies</i> e 1- <i>sexies</i> ⁽¹⁾	13 ottobre 1988	n. 243 del 15 ottobre 1988
	18- <i>bis</i> ; 18- <i>ter</i> ; 18- <i>quater</i> ; 118- <i>bis</i> ; 119; 120; 121; 123; 123- <i>bis</i>	28 giugno 1989	nn. 150 del 29 giugno 1989 e 156 del 6 luglio 1989
	16. 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , 4 e 4- <i>bis</i>	28 febbraio 1990	n. 54 del 6 marzo 1990
	23; 24; 25; 25- <i>bis</i> ; 44; 154	28 marzo 1990	n. 77 del 2 aprile 1990
	125; 126; 126- <i>bis</i> ; 126- <i>ter</i> ; 127; 127- <i>bis</i>	18 luglio 1990	n. 167 del 19 luglio 1990
	18. 2- <i>bis</i>	20 maggio 1993	n. 118 del 22 maggio 1993
XIII	22. 1; 125. 1; 126; 126- <i>bis</i> ; 126- <i>ter</i> ; 127. 1; 127- <i>bis</i> ; 127- <i>ter</i> ; 154	1° agosto 1996	n. 187 del 10 agosto 1996

⁽¹⁾ Le modifiche di coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49, relative agli artt. 27. 2, 51. 1 e 2, 55. 3, 91. 1, 96-*bis*. 3, 106. 1 e 116. 2, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1990.

Segue

TAVOLA CRONOLOGICA DELLE MODIFICAZIONI
INTRODOTTE AL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATO IL 18 FEBBRAIO 1971
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971)

Legislatura	Articoli modificati o aggiunti	Data di approvazione	Pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>
	13. 2; 14. 5; 15. 2 e 3; 15-bis; 24. 8; 48-bis; 83. 1; 85. 5 e 7; 116. 3; 118-bis. 4; 119. 7; 125. 2; 135-bis; 135-ter; 138-bis; 139-bis	24 settembre 1997	n. 263 dell'11 novembre 1997
	16-bis; 23; 24; 25; 40; 44. 4; 65. 1; 69; 79; 81; 82. 2; 83. 1-bis; 85. 3; 85-bis; 86; 87. 1-bis; 94. 1; 96-bis; 107. 2; 153-bis; 154 (2)	24 settembre 1997	n. 264 del 12 novembre 1997
	13. 2; 14. 5	4 novembre 1997	n. 263 dell'11 novembre 1997
	3; 17; 17-bis	6 ottobre 1998	n. 246 del 21 ottobre 1998
	12; 62; 102. 3; 154. 6	16 dicembre 1998	n. 297 del 21 dicembre 1998
	5; 154. 7	14 luglio 1999	n. 164 del 15 luglio 1999
	16-bis. 1 e 6-bis; 74. 1 e 3; 75. 2; 85. 1-bis; 86. 4-bis, 5 e 5-bis; 87. 3-bis; 96-ter; 119. 7 e 8 (3); 123-bis. 1, 3 e 3-bis; 143. 4; 154. 4-bis	20 luglio 1999	n. 173 del 26 luglio 1999

(2) Sono stati altresì abrogati gli articoli 25-bis e 84.

(3) Le modifiche di coordinamento con la nuova formulazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 119, relative agli articoli 44. 4 e 118-bis. 2, approvate dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1999, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999.

Segue

TAVOLA CRONOLOGICA DELLE MODIFICAZIONI
INTRODOTTE AL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATO IL 18 FEBBRAIO 1971
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971)

Legislatura	Articoli modificati o aggiunti	Data di approvazione	Pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>
	126; 126-bis; 126-ter; 127-ter. 1	27 luglio 1999	n. 177 del 30 luglio 1999
XVI	12. 6; 153-ter; 154. 8	7 luglio 2009	n. 157 del 9 luglio 2009
	14. 01; 15. 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 4; 15-ter; 153-quater	25 settembre 2012	n. 226 del 27 settembre 2012
XIX	13. 2; 14. 1, 2 e 5; 16. 3-ter; 17. 1; 17-bis. 1; 18. 1; 18-ter. 6; 27. 2; 40. 1; 46. 4; 51. 2; 63. 3; 69. 1; 72. 1; 79. 6; 83. 2; 86. 5 e 8; 92. 3; 96-bis. 1 e 3; 110. 1; 114. 1 e 2; 138-bis. 1; 153-quinquies⁽⁴⁾	30 novembre 2022	n. 282 del 2 dicembre 2022

(4) Sono stati altresì abrogati il comma 2-bis dell'articolo 18, il comma 4 dell'articolo 83 e il comma 2 dell'articolo 111. Le modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

TAVOLE DI RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI
DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E QUELLI DEL REGOLAMENTO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
1	1, comma 1
2	2
3	3
4	4
5	5; 12, comma 2; v. anche 13
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12; 17; 20
13	53, comma 3; 55, comma 1
14	14
15	15; 16; v. anche 53, comma 7
15- <i>bis</i>	v. 15, comma 1
15- <i>ter</i>	16- <i>bis</i>
16	17; 18; 167; v. anche 34, commi 4 e 5
16- <i>bis</i>	20- <i>bis</i> ;
17	17; 19, commi 1, 3, 4 e 6; 135- <i>ter</i> , comma 1
17- <i>bis</i>	135- <i>ter</i> , comma 2
18	17; 19, commi 1 e 5; 135

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
18- <i>bis</i>	135- <i>bis</i> , comma 1
18- <i>ter</i>	135- <i>bis</i>
18- <i>quater</i>	135- <i>bis</i>
19	21; 31, comma 2
20	21, comma 7; 27; 29, comma 1
21	v. 29, comma 1; 32
22	22; 24; 28
23	53; v. anche 29, comma 8- <i>bis</i>
24	55; v. anche 84, comma 1
25	29, commi 2, 2- <i>bis</i> e 6; 53, comma 6
26	29, comma 3; 56, commi 1 e 2
27	56, comma 4; 83; v. anche 84, comma 5
28	v. 45
29	52, commi 2, 3 e 4
30	29, commi 1, 4, 5, 6, 7, 8; 46, comma 3
31	58
32	56, comma 1; 60, commi 2 e 3
33	61; 140, comma 2
34	32; 60, commi 1 e 4
35	64; 65
36	84, commi 1, 2, 3 e 4; 85; v. anche 63
37	59; 63
38	31, commi 1 e 3
39	89; 90; 91; v. anche 84, comma 1
40	93
41	92; v. anche 56, comma 3

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
42	87
43	86
44	99, commi 3 e 4
45	v. 92, comma 2
46	30; 60, comma 2; 107, commi 2, <i>2-bis</i> e 3; 108, commi 2 e 3; 113, comma 2; v. anche 62, comma 1
47	30, comma 5; 108, commi 1, 4 e 5; 118, comma 3
48	107, comma 1
48- <i>bis</i>	1, comma 2
49	113, 118 comma 6; 119; 120, comma 3; v. anche 114, comma 1; 115, comma 1, 116; 117, comma 1
50	99, comma 2; 109; 110
51	41, comma 1; 113, commi 1, 2, e 3
52	113, comma 2
53	114; 118, commi 2 e 4; v. anche 41, comma 1
54	115; 116; 118, commi 2 e 5; v. anche 41, comma 1
55	117, comma 1; 118, commi 2 e 6
56	25
57	111; 118, comma 1
58	88
59	66
60	67; v. anche 12, comma 2
61	68
62	69

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
63	57; 60, comma 5; 165, comma 2; v. anche 89, comma 4
64	70; 71; 72
65	31, comma 3; 33
66	165
67	166
68	73
69	77, comma 1
70	75; 104
71	136
72	34; 76; v. anche 76- <i>bis</i> , comma 1
73	38; 39; v. anche 43, comma 3- <i>bis</i>
74	40, v. anche 76- <i>bis</i> , comma 3
75	40
76	79, comma 1; v. anche 53, comma 3
77	51, comma 1
78	51, comma 3
79	43; 44, comma 5; 77, comma 2; v. anche 48- <i>bis</i> ; 76- <i>bis</i> , comma 3
80	41, commi 3 e 4
81	44, commi 1, 2 e 3; 74, commi 3 e 4; 77, comma 1; 78, comma 2; v. anche 162, comma 2
82	94
83	94; 99, commi 1 e 2
85	100, commi 1, 2, 9 e 12; 102, comma 4; 109, commi 2 e 2- <i>bis</i> ; v. anche 93, comma 7

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
85- <i>bis</i>	—
86	100; 101; 102, comma 6; 102- <i>bis</i>
87	102; 102- <i>bis</i> ; 120, comma 2
88	95; 97
89	97; v. anche 76- <i>bis</i> , comma 2; 100, comma 8
90	103
91	120, comma 1; v. anche 103, commi 2 e 3
92	35; 37; v. anche 29, comma 5
93	38; 40
94	41, commi 1, 2 e 5
95	—
96	36; 37; 42; 44, comma 4; v. anche 29, comma 5
96- <i>bis</i>	20- <i>bis</i> , comma 8; 78; v. anche 76- <i>bis</i> , comma 4
96- <i>ter</i>	20- <i>bis</i> , comma 3; v. anche 76- <i>bis</i> , comma 1; 139- <i>bis</i> ; 144, commi 3, 4 e 5
97	121; v. anche 120, comma 3
98	122
99	123
100	124; v. anche 120, comma 3
101	v. capo XV
102	40, comma 9; 138- <i>bis</i>
103	—
104	—

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
105	—
106	—
107	74, commi 1, 2 e 3; 81
108	139
109	140; 141
110	157, comma 1
111	157, comma 3
112	158
113	160
114	160; v. anche 158, comma 3
115	161, commi 1, 2 e 3; v. anche 116, comma 1
116	161, commi 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , 3- <i>quater</i> e 4; v. anche 116, comma 1
117	50, commi 2, 3, 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> ; v. anche 144, comma 6
118	105
118- <i>bis</i>	125- <i>bis</i>
119	125; 126, commi 9, 10, 11 e 12; 129, comma 6; 130; 131
120	126, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9; 129, comma 2
121	128
122	127; 129, comma 5
123	129; v. anche 120, comma 3
123- <i>bis</i>	126- <i>bis</i>
124	125
125	143

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
126	23; 34, comma 3; 40, comma 1; v. anche 142, comma 2; 144, commi 3, 4 e 5
126- <i>bis</i>	142, comma 1
126- <i>ter</i>	144- <i>bis</i>
127	144
127- <i>bis</i>	144- <i>ter</i>
127- <i>ter</i>	144- <i>quater</i> ; v. anche 23, commi 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i>
128	145
129	146; 148, comma 2
130	150; v. anche 148, comma 1
131	148, commi 3 e 4
132	149
133	147; 152
134	145, comma 2; 153
135	151
135- <i>bis</i>	151- <i>bis</i>
135- <i>ter</i>	151- <i>bis</i> , comma 6- <i>bis</i>
136	154
137	154, comma 2; 155; 156, comma 1
138	156, comma 2
138- <i>bis</i>	156- <i>bis</i>
139	156, comma 3; 159
139- <i>bis</i>	146; 154, comma 2; 157, comma 1; v. anche 97, comma 1
140	162, comma 1
141	162, commi 3, 4 e 5

322 RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
E IL REGOLAMENTO DEL SENATO

Regolamento della Camera	Regolamento del Senato
142	163
143	46, commi 1 e 2; 47; 50, comma 1; 139- <i>bis</i>
144	48; 48- <i>bis</i>
145	—
146	—
147	—
148	133; v. anche 76- <i>bis</i> , comma 4
149	131; v. anche 125
150	132
Disposizioni finali	Disposizioni finali
Disposizione transitoria	—

TAVOLE DI RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI
DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E QUELLI DEL REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
1	1; 48- <i>bis</i> , comma 1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	5, comma 7
14	14
15	15, commi 1, 2. 2- <i>bis</i> , 2- <i>ter</i> , 2- <i>quater</i> ; 15- <i>bis</i>
16	15, commi 3 e 4
16- <i>bis</i>	15- <i>ter</i>
17	12, comma 2; 16, comma 1; 17, comma 1; 18, comma 1
18	16
19	17; 18
20	12, comma 2
20- <i>bis</i>	16- <i>bis</i> ; 96- <i>bis</i> , comma 1; 96- <i>ter</i> , comma 3

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
21	19, commi 1, 2 e 3; 20, comma 5
22	22, commi 1 e 1- <i>bis</i>
23	126; 126- <i>ter</i> , comma 1; v. anche 127- <i>ter</i> , comma 1
24	22, comma 2
25	56
26	—
27	20, commi 1, 2, 3 e 4
28	22, comma 3
29	20, comma 1; 21, comma 1; 25; 26; 30; v. anche 23, comma 1 e 32, comma 1
30	46, commi 1 e 4; 47 commi 2 e 3
31	19, comma 4; 38; 65, comma 3; v. anche 19, commi 3, 5, 6 e 7;
32	21, comma 2; 34, comma 1
33	65
34	72, commi 1, 3 e 4; v. anche 16, comma 2 e 93, comma 4
35	92, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 93, comma 3
36	96, commi 1, 4 e 6
37	92, comma 6; 96, comma 2
38	v. 73, comma 1
39	73, commi 1- <i>bis</i> , 2, 3 e 4
40	74; 75; 93, commi 2 e 3; 102, comma 3; v. anche 126, comma 2
41	94; v. anche 51, comma 2; 53, comma 3; 54 comma 3; 80
42	96, commi 1, 4 e 5
43	79; v. anche 73, comma 4; 83, comma 1

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
44	79, comma 14; 81; 96- <i>bis</i> , commi 4 e 5
45	v. 28
46	143, commi 2 e 3; 30, comma 4
47	79, commi 3 e 5; 143, comma 2
48	144
48- <i>bis</i>	79, comma 6
50	117; 143, comma 1
51	77; 78
52	29
53	23; v. anche 13; 25, comma 2
55	24; 83, comma 5; v. anche 13, comma 1
56	26; 27, comma 2; 32, comma 1; 41, comma 1
57	63, commi 1 e 3
58	31, comma 1
59	37
60	32, commi 2 e 3; 34; 46, comma 5; 63, comma 2
61	33, comma 1
62	v. 46, comma 2
63	37, comma 1; v. anche 36, comma 3
64	35, comma 1
65	35, comma 2
66	59
67	60
68	61
69	62

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
70	64, commi 1 e 2
71	64, commi 3, 4 e 5
72	64, comma 6
73	68
<i>73-bis</i>	—
74	107, comma 4
75	70, comma 1
76	72, comma 2
<i>76-bis</i>	79, commi 3 e 5: v. anche <i>96-ter</i>
77	69; 79, comma 14; 81, comma 2
78	81, comma 2; <i>96-bis</i>
79	76, comma 3
80	—
81	107, commi 1, 2 e 3
82	—
83	27, comma 1
84	36, commi 1 e 2; v. anche 24, commi 7 e 11
85	36, comma 4
86	43
87	42
88	58
89	39, commi 1 e 5; v. anche 83, comma 1
90	39, commi 2 e 3
91	39, comma 4

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
92	41, comma 1; 45
93	40
94	82, comma 1
95	88, comma 1
96	—
97	88, comma 2; 89; 139- <i>bis</i> , comma 2
99	44; 50, comma 2; 83, comma 3
100	85; 86
101	86, comma 7
102	85, comma 8; 86, comma 8; 87
102- <i>bis</i>	v. 86, comma 4- <i>bis</i> ; 87, comma 3- <i>bis</i>
103	90; 91, comma 2
104	70, comma 2
105	118
106	v. capo VIII
107	46, commi 1, 3, 4, 5 e 6; 48, commi 1 e 2
108	46, commi 2 e 6; 47; v. anche 46, comma 3
109	50, comma 1; v. anche 85, comma 7; 88, comma 1; 96, commi 1 e 3; 116, comma 3
110	50, comma 3
111	57, comma 2
112	—

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
113	46, comma 6; 49; 51; 52; 91, comma 1
114	53
115	54, commi 1, 4 e 5
116	54, commi 2 e 3; v. anche 115, comma 1; 116, comma 3
117	55, comma 1
118	47, comma 1; 53, comma 2; 54, comma 4; 55, comma 2; 57, comma 1
119	49, comma 5
120	49, comma 1- <i>quater</i> ; 87, comma 5; 91
121	97
122	98
123	99
124	100
125	118- <i>bis</i> , comma 1; 119, comma 8; 120, comma 1; 124, comma 1; 149, comma 1
125- <i>bis</i>	118- <i>bis</i>
126	119, commi 2 e 4; 120, commi 1, 2, 3, 6 e 8
126- <i>bis</i>	119, comma 4; 123- <i>bis</i>
127	122
128	121
129	119, comma 7; 120, comma 7; 122, commi 1 e 3; 123
130	119, comma 8
131	149
132	150

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
133	148
134	—
135	18
135- <i>bis</i>	18- <i>bis</i> ; 18- <i>ter</i> ; 18- <i>quater</i>
135- <i>ter</i>	17, comma 1; 17- <i>bis</i> , comma 1
136	71
138	—
138- <i>bis</i>	v. 102
139	108
139- <i>bis</i>	143, comma 4; v. anche 96- <i>ter</i>
140	33, comma 2
141	109, commi 1 e 2
142	126- <i>bis</i>
143	125
144	126, comma 2; 127
144- <i>bis</i>	126- <i>ter</i>
144- <i>ter</i>	127- <i>bis</i>
144- <i>quater</i>	127- <i>ter</i>
145	128; 134, comma 1
146	129, comma 1; 139, comma 1; 139- <i>bis</i> , comma 1
147	133, comma 1
148	129, comma 2; 130; 131
149	132
150	v. 130, comma 2
151	135

330 RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO DEL SENATO
E IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Regolamento del Senato	Regolamento della Camera
151- <i>bis</i>	135- <i>bis</i> ; 135- <i>ter</i>
152	133, commi 2, 3 e 4; v. anche 130
153	134
154	136; 137, comma 1; 139, comma 1; 139- <i>bis</i> , comma 1
155	137, commi 2 e 4
156	138, comma 1; 139, comma 3
156- <i>bis</i>	138- <i>bis</i>
157	110; 111, comma 1; 139, comma 1; 139- <i>bis</i> , comma 1
158	112
159	139, comma 4
160	v. 113; 114
161	115; 116
162	140; 141
163	142
164	—
165	66
166	67
167	16, commi 2, 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , 4, 4- <i>bis</i> e 5
Disposizioni finali	Disposizioni finali

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.
Roma - gennaio 2023



EURO 2,00

ISBN 978-88-9200-404-7



9 788892 004047